LA VERITA' DEI FATTI,

E

LA SANTITA' DELLE LEGGI

OPPOSTE

Ai vani *Pensieri* sopra *la capacità, e i diritti, che hanno i Collegj Ecclesiastici di posseder Beni in comune*, e sopra *le alienazioni dei medesimi*.

MDCCCIII.

MONACO.

Si quis emere præsumpserit rem Ecclesiasticam, aut prochicam, cadat quidem mox pretio: Exigatur autem res, quam accepit, cum omni medii temporis incremento, et contra Sanctissimam Ecclesiam, aut venerabilem Domum nullam omnino habeat actionem.

Justin. Novell. VII. cap. 5.

AI LEGGITORI:

Il Concordato del Primo Console, e quello della Repubblica Italiana col Papa per quel, che riguarda l'alienazione dei Beni, che il turbine della Rivoluzione ha rapiti alla Chiesa, par che lo rendano indispensabile ancora a Voi. Quest' atto solenne di due Sovrane Nazioni ha riconosciuto in maniera il diritto, che ha la Chiesa, di non essere disturbata da chicchessiasi dal pacifico possesso de' beni suoi senza il suo beneplacito, che quand' anche non ve ne fossero altri, sarebbe da se solo bastevole a sanzionarlo. Anche priva di ogni suo privilegio, e considerata come un semplice possidente, dal momento che si fa uso de' beni suoi per vantaggio di tutti, tutti concorrer devono a risarcire i suoi danni. E' questo un principio del Gius naturale, che serve di regola alla giustizia distributiva nei pubblici aggravj, e senza di cui la pubblica autorità diviene ben presto una vera depredazione, tirannìa, dispotismo. Tutto questo: considerata la Chiesa come un semplice Cittadino, e i beni suoi come quelli degli altri.

Ma la Chiesa ha dei diritti di gran lunga superiori, diritti inviolabili, e sacri, come lo è il Divino Culto e il sollievo delle Anime, da cui traggon l'origine, e a cui sono ordinati. Una volta dicevasi che la salute del Popolo era la prima Legge della Repubblica, salus Populi suprema lex esto: *ora la conservazion della Chiesa dev' essere la prima Legge di ogni Governo Cristiano. Iddio non ha fondata la Chiesa per le Repubbliche, e i Regni, ma i Regni, e le Repubbliche per la Chiesa. E' questo il primo oggetto, che ha avuto di mira, e a cui ordinò tutti gli altri. Quindi se si venisse al duro cimento di dover perdere o il libero governo di se medesimi, o la Chiesa; non v'ha dubbio che quello dovrebbe cedere a questa.* Salus Ecclesiæ suprema lex esto. *Pertanto i Beni, che servono alla conservazione della Chiesa, al mantenimento de' suoi Ministri, senza di cui non è possibile che sussista, all' esercizio del divin culto, e a suffragio delle Anime de' Defunti, esser devono gli ultimi a sentire il peso delle pubbliche calamità. Ma per un fatale rovescio di cose, sono stati i primi, e forse anche i soli, sopra di cui si è preteso di far uso dell' alto dominio, che conviene al Sovrano sopra i beni soggetti al suo impero, e peggio ancora, senza che abbiano servito alla salute pubblica, e a un maggior bene, e senza che siasi sostituito altrettanto alle persone Ecclesiastiche di quello, ch' è stato loro sottratto, che è il solo caso, in cui lo stesso Eybel (lib. II. cap. V.) accorda ai Principi l' autorità di disporne.*

Un' alienazione di tal natura de' Beni, al culto di Dio destinati non poteva a meno di accendere la Divina ira contra dei Popoli, e di spargere un giusto allarme nelle timorate coscienze. Non mancarono, è vero, de' falsi Dottori, che

pretesero d' autorizzarla ; ma non vi è che l' autorità della Chiesa di concerto colla civile , che possa mettere un qualche rimedio a tanti mali. Era questo l' unico fine del Rimedio contro gli scrupoli per la compra de' Beni Ecclesiastici , *e a questo fine proposto aveva l' Autore l' esempio del Concordato di Francia ; ma a un fine sì necessario , e sì giusto si sono opposti e l'* Articolo *inserito contro di esso nei pubblici fogli* , e i Pensieri sulla capacità , e i diritti , che hanno i Collegj Ecclesiastici , e Laici di posseder Beni in comune , e sopra l' alienazione di essi. *Pertanto , dopo aver letto e l'uno , e gli altri con qualche attenzione , ho creduto di dover proseguire il disegno dell' Autor del Rimedio , e sciogliere tutte le difficoltà , e gli ostácoli , che potrebbero impedirne l' effetto , e spianare in tal guisa la via a un più facile accomodamento.*

Sotto di questo aspetto io vi presento il mio scritto , che dirigo all' Autore medesimo dell' Articolo comunicato agli Editori dell' Osservatore Politico , e sotto questo aspetto intendo di esserne giudicato. Quindi non potrebbe essere che un maligno colui , che volesse accusare di sedizioso il mio libro , perchè troverà in esso delle dottrine , che non sono in oggi le più comuni , e sarebbe ben sciocco colui , che volesse eccitar de' tumulti , perchè forse non le troverà favorevoli ai suoi privati interessi. Io espongo al Pubblico i miei riflessi , perchè sieno esaminati da quelli , che vegliar devono al pubblico bene , e perchè lo sieno parimente da quelli , che vi hanno interesse : affinchè mettano in cauto le loro coscienze , e aspettino in silenzio le provvidenze , che prenderà chi governa , unitamente al Capo visibile della Chiesa.

E siccome io non intendo che alcuno presti fede a' miei detti , se non in ciò , in cui vedrà che

non mi sono ingannato ; così io invito ciascuno a leggere in fonte . *non solo le Autorità , e* le leggi *che verrò arrecando in conferma di mie parole , ma quelle ancora , che troverà allegate nell' altrui scritto. Io posso bene assicurare chi legge di non aver voluto ingannarlo : ma non posso assicurarlo di non essermi ingannato io stesso , come ha fatto l'Autor dei Pensieri attribuendo ai testi da lui addotti un senso diverso affatto da quello , che hanno presso l'Autor , di cui sono.* Nollem aliquem ita amplecti omnia mea , ut sequatur me , nisi in iis , in quibus me non errare perspexerit , *diceva un grand' uomo , e così dico ancor io nell' atto , che vi presento la* Continuazione del Rimedio contro gli Scrupoli per la compra de' Beni Ecclesiastici.

LETTERA I.

Risposta all'Articolo inserito contro il Rimedio ec. nella Gazzetta l' Osservatore Politico.

AMICO,

1. Caro il mio caro D. Biagio, questa volta l' avete fatta majuscola. Volevate veder *soppresso il Rimedio contro gli Scrupoli per la compra de' Beni Ecclesiastici*, fino ad eccitare contro di esso le paterne sollecitudini del Card. Arcivescovo (1), e poi siete stato il primo a suonare la tromba per pubblicarlo? Senza l' Articolo, che avete inserito nei pubblici fogli, non era noto che a pochi, e questi pochi non ardivano di palesarlo; e forse avrebbe avuta la stessa sorte di certo Scritto sulla maniera di studiare la Storia, che ho creduto, vedendolo, che fatto fosse per recitarsi nel Collegio dei Pazzi, e che niuno, per quanto io sento, ha mai avuto pazienza bastevole per leggerlo interamente.

2. Comunque sia: Se fu lecito a Voi di dar giudizio del suo *Rimedio ec.*, dev' esserlo anche a me di riveder la sentenza, che pronunciata ne avete. Prima però devo dirvi ciò, che ho udito più d' una volta dall' Autore del libro, che gli è

---

(1) *Nulla dico della maniera impropria, con cui l' Autor dell' Articolo v' introduce il Card. Arcivescovo. La sua condotta, e la sua dignità la rendono superiore abbastanza alle satire impotenti di uno Scrittore esotico.*

avvenuto con voi ciò, che avvenne a S. Paolo con Anania. L'Apostolo parlava, senza saperlo, col sommo Pontefice degli Ebrei, ed egli credeva tutt'altri, che voi, lo Scrittor della lettera, a cui rispose. Convien dire che quell'Anania fosse un qualche insensato, e che deposte avesse le insegne, e gli abiti di Sacerdote; altrimenti l'avrebbe subito riconosciuto S. Paolo: e convien dire che dimenticato vi siate, scrivendo, del carattere di Sacerdote ancor voi, altrimenti vi avrebbe subito riconosciuto ancor egli. Mi disse per altro ch'ei si consola di non avere usata con voi alcuna di quelle espressioni, di cui si è servito San Paolo, chiamando quel Sacerdote un muro imbiancato, un ipocrita: *Percutiat te Deus paries dealbate.* E a chi l'avvisò che scritto aveva contro di un Sacerdote, rispose con Paolo: *Nesciebam fratres, quia Princeps est Sacerdotum.* Actor. 23.

3. Questo nome di *Frati*, che dà l'Apostolo con tanta fiducia a tutti quei del Sinedrio, che vi eran presenti, mi richiama a memoria il nome di *Frate*, che dato avete anche a lui. E perchè non gli sfuggisse, avete avuta la cura di chiuderlo fra due cancelli, dicendo — *L'Autore (certamente è Frate) pretende ec.* Io voglio credere che detto l'abbiate per fargli onore, e se mai vi foste lasciato tentar dal demonio a dirglielo per dispiezzo, sappiate ch'egli non l'ha ricevuto per tale. Anzi è questo l'unico titolo, di cui si gloria nel Signore. Del resto: che cosa avete voluto dirgli con questo nome? Non è questo, che siete venuto insegnandoci voi stesso in quelle vostre democratiche missioni con quel bel nastro bicolore sul petto? Non è questo, che viene a dire la democratica sottoscrizione *Salute, e fratellanza*, che vedevasi in tutti i fogli, e pubblici, e privati? Tutti adunque erano Frati, e Frati

esser dovevano continuamente : poichè Fratellanza viene da Frate , e dove non sono Frati non può esservi Fratellanza. Che se poi vi aveste ancora qualche difficoltà , vi rimetto alla famosa lettera di Fra Guidone Zoccolante a Frate Zaccaria Gesuito , e son sicuro che direte , in leggendola ; Vè che sono fiate ancor io.

4. Come ha preso in buona parte il nome di *Frate* , così ha preso come un elogio quanto voi dite *della sua ignoranza , e de' snoi pregiudizj in fatto di Storia Ecclesiastica , e di diritto Civile , e Canonico.* E se mai vi venisse lo scrupolo di dovergli restituire la fama , posso assicurarvi per lui , ch' egli intende di liberarvene . Havvi un certo genere di persone , che hanno il gran privilegio di non essere tenute a disdirsi , perchè hanno ancor quello di non esser credute.

5. Ma , lasciato da parte l' Autore , parliam del *Rimedio.* L' accusa che voi gli date è certamente assai grave — *Nulla* , voi dite , *di più pernicioso per l' autorità del Governo , e la tranquilla sommissione dei Cittadini quanto le massime in questo Libro contenute* . Ma su di che fondate voi mai una pronunzia così decisiva? *Io non ho già in mente* , voi proseguite , *di farvene l' analisi , nè di confutarle. Vi dirò solo che , oltre l' ignoranza , e i pregiudizj in fatto di Storia Ecclesiastica , e di diritto Civile , e Canonico , oltre l'errore ridicolo dell' infallibilità Papale , l' Autore (certamente è Frate) pretende sopratutto di dimostrare* 1. *Che la Chiesa possede jure Divino i Beni , così detti Ecclesiastici ,* colle altre cinque proposizioni , che esamineremo partitamente. E queste sono le massime , che voi dite cotanto perniciose all' autorità del Governo , e alla tranquilla sommissione de' Cittadini ? Questa la maniera , con cui provate una calunnia così solenne ? Si vede bene che siete un buon uomo , per non dire qual-

che cosa di più. Intanto il Governo, che non ha fatto alcun conto della vostra denunzia, e la pace, che regna fra' Cittadini, benchè leggano da più mesi il suo libro; hanno già deciso contro di voi.

6. A provarlo dannoso all' Autorità del Governo, e alla tranquillità dello Stato, gli opponete la massima della *infallibilità Papale*, che voi definite *per un errore ridicolo*. Primieramente che cosa interessa l'autorità del Governo, e la tranquilla sommissione dei Cittadini, che il Papa sia infallibile o nò? Nulla, e poi nulla, e sono molti gli Autori Italiani, che insegnan lo stesso, senza che siasi risentita per questo la civile società. Oltre di che: egli non è entrato a parlarne che per seguire l'autor della lettera, che confutava, il quale saltava, come suol dirsi, di palo in frasca, e si lasciava trasportare sì spesso dalla mania di dir male del Papa, e della sua Curia. Anzi non ha esposto nemmeno il suo sentimento, e non ha fatto ch' esprimer quello del Cristianopoli nella sua lettera al Canonico Litta, *sulla nullità delle Assoluzioni ne' casi riservati*. Basta leggere i numeri 17. 18. 19. della Lettera X. del Rimedio per rimanerne convinti. La maniera per altro, con cui parlate di questa opinione, fa conoscere abbastanza che siete ancor novizio in genere di Teologia: Prendete quel Teologo, che più vi piace, il quale tratti a dovere questa questione, e vedrete che non è sì ridicola, come a voi sembra, e molto meno un errore la sentenza assai comune fra gl' Italiani della infallibilità del Papa in quelle circostanze, e con tutte quelle condizioni, che vi richieggono. L' infallibilità del Papa non è un dogma, nè può dirsi un errore. E' una di quelle opinioni, in cui è lecito a ciascuno di seguire il suo sentimento, finchè v' interponga il suo giudizio la Chiesa; ma è una

opinione, che ha i suoi stabili fondamenti nelle Scritture, e nei Padri. Nè il mio scopo, nè il tempo mi permettono di consultare i Teologi su questo punto, e molto meno di entrare a parlarne. Vi dirò solamente che stato sarete per avventura un bravo missionario dell' uguaglianza, ma non so, se sareste a proposito per insegnare a' fanciulli la vera Dottrina Cristiana.

7. Anche quello, che ha preteso di dimostrare, come voi dite, cioè: *che la Chiesa possede jure Divino i Beni non solo così detti*, ma veramente *Ecclesiastici*, non vedo come possa offendere l' autorità del Governo, e la tranquillità dello Stato. Se data vi foste la pena di leggere nel luogo indicatovi San Bonaventura, veduto avreste senza dubbio ch' ei non ha fatto che dirvi in volgare ciò, che il Santo detto aveva in latino: E se è questo un errore, vi confesso ingenuamente ancor io, che amo meglio di errare con un Dottor della Chiesa, che di dir bene con un dottor come voi.

8. Del resto dovete distinguere nella Chiesa il diritto di possedere dall' attuale possesso dei Beni. Il primo è da Dio, che vuole la sussistenza della sua Chiesa, e siccome la Chiesa non può sussistere senza ministri, nè i ministri senza beni temporali, così vuole Iddio, ed ha voluto che abbiano, e possedano i beni necessarj al congruo loro sostentamento. E questo diritto di possedere si dice Divino, secondo l' avviso del Santo P. Agostino Tract. VI. in Joan. perchè espresso dall' Evangelio, e dalle Epistole di S Paolo ne' luoghi indicativi nel *Rimedio* ec. *Divinum jus in Scripturis habemus*. Ma l' attuale possesso di questi, piuttosto che di quelli Beni, di queste che di quelle ville, non è da Dio immediatamente, ma da Dio mediante la donazion de' Fedeli, i Legati Pii, e tanti altri contratti autorizzati, e san-

zionati dalle Leggi dei Principi. E questo chiamasi gius umano, e di questo dice Sant' Agostino nel luogo citato. *Jure tamen humano dicitur haec villa mea est ; haec domus mea est ; hic servus meus est. Jure ergo humano, jure Imperatorum.* Quare? *Quia ipsa jura humana per Imperatores, et Reges saeculi Deus distribuit generi humano.*

Per questo San Bonaventura, che ne sapea più di noi, non dice solo che la Chiesa possede *jure Divino* i suoi beni, ma vi aggiunge anche *humano* per dinotare e l' uno, e l' altro diritto. E questo basti per quel, che riguarda il diritto, che ha la Chiesa di possedere i suoi Beni.

9. La seconda proposizione, che ha offeso la vostra delicatezza, e in cui dice *che al Papa appartiene il diritto di disporre di questi beni, e di permetterne l' amministrazione, e la vendita*, è stata confermata finora col fatto dalle antiche Repubbliche, e dai Rè, e ultimamente dal concordato del Primo Console, e della Repubblica Italiana col Papa: nè si è inteso però che siasi alterata per questo l' autorità del Governo, e la pacifica sommissione dei Popoli. Il più bello si è, che questa proposizione medesima, da voi biasimata, è *in terminis* del Concilio V. Lateranense alla Sessione IX., come vi farò vedere in altra occasione.

10. Intanto, perchè non abbiate a riprendermi come mancante di Logica, e di principj, vi risponderà in mia vece Bened. XIV. nella sua lettera dei 24 Marzo 1754, in cui prescrive a' Vescovi d' Albania, come abbiano a regolarsi per indurre i Cattolici a restituire alle Chiese i loro Beni. Ella è diretta a Mons. Njccolò Lercari fratello del defunto Arcivescovo ch' era così buono, e di cui han parlato sì male quei vostri Annali

Politico-Ecclesiastici, che la comune disapprovazione ha condannati al silenzio. Dice adunque così

Ven. Fratello, Salute, e Apost. Bened.

11. " Avendo ella in esecuzione de' nostri ordini, e della Congreg. de Propaganda, di cui " è degnissimo Segretario, spedita una circolare " a' Prelati dell' Albania, per sapere se, promovendo le Chiese della loro Diocesi la giusta " dimanda della restituzione de' lor Beni, e frutti " contro chi ne è al possesso, avendoli comprati " da' Turchi occupatori, o contro quelli, che si " son posti in possesso de' Beni per via di fatto, " quasichè fossero derelitti, possa temersi che, " arrivando ciò a notizia de' Turchi, ne insorga " qualche grave scompiglio, o si apra la strada " a qualche persecuzione, o avania, o che taluno, accecato dall' interesse, per assicurarsi i " capitali, e i frutti, abbandoni la Cattolica " Religione.

12. " Ed avendo risposto suddetti Prelati esservi un gran pericolo o dell' uno, o dell' altro; e qualche volta di tutti due, ... ci " appigliamo al seguente temperamento.

" Dovrà ciascun Vescovo, o a dirittura, o per " mezzo di abili Sacerdoti far comprendere a' " possessori de' Beni l' obbligo, che hanno di " restituire i capitali, e i frutti, lo stato infelice, in cui si ritrovano, restando illaquenti " dalle censure fulminate da' Sacri Canoni contro gli usurpatori, e detentori de' Beni delle " Chiese, e trovandosi alcuno per divina misericordia compunto, non si trascuri d' insinuargli " la restituzione, se non di tutto, almeno di " qualche cosa ogn' anno alla Chiesa, di cui sono " i Beni, ch' egli possede; e trovando difficoltà " nella restituzione de' capitali, e nell' altro

" mezzo or ora indicato, si passi alla restituzione " de' frutti, o in tutto, o in parte; e quando " vi sia chi o per impotenza, o per cattiva vo- " lontà nulla vuol fare, diamo l' autorità ad " ogni Vescovo nella sua Diocesi di liberare dal " peso della restituzione de' capitali, e de' frutti, " i detentori de' Beni delle Chiese, sciogliendoli " dalle censure incorse ec.

13. " Si appoggia questa nostra condiscenden- " za all' esser Noi come Papa, se non padrone, " almeno supremo dispensatore de' beni tempo- " rali della Chiesa -- *Res Ecclesiae sunt Papae* " *ut principalis dispensatoris, non ut Domi-* " *ni, et possessoris*, dice San Tommaso 2. 2. " q: 100. a: 1. ad 7. il che porta seco che, " concorrendo un rilevante motivo, ci sia per- " messo di fare quanto ora facciamo, imponendo " silenzio alle pretensioni benchè giuste delle " Chiese, e loro ingiungendo di sacrificare al " bene della Religione quelle sostanze, che non " hanno, e di cui sono state spogliate ne' tempi " delle pubbliche calamità. Onde il Card. Gaetano " sopra il citato luogo di S. Tommaso al notab. 3. " così scrive: *Cum potestas Papae quoad res* " *temporales Ecclesiae sit potestas non Domi-* " *ni, sed dispensatoris, consequens est, ut ple-* " *nitudo potestatis Papàlis non exeat limites po-* " *testatis dispensativae, sicut in politicis pleni-* " *tudo potestatis Regiae, non exit limites Regiae* " *potestatis, atque per hoc non potest Papa ad* " *libitum donare res Ecclesiae; sed potest tam-* " *quam habens apicem dispensativae potestatis,* " *multo plus de iisdem dispensare, quam qui-* " *cumque alius proximus alicujus Ecclesiae Prae-* " *latus.*

14. " Sappiamo ancor Noi essere comune opi- " nione de' Canonisti che il Papa non sia dispen- " satore, ma padrone assoluto dei Beni della

" Chiesa ; ma Noi non vogliamo entrare in que-
" ste contsoversie , bastando per l' effetto , di cui
" si tratta , e convenendo tutti i Teologi , e Ca-
" nonisti nell' asserire che quand' anche il Papa
" non sia che supremo dispensatore , può ne' ter-
" mini sopraddetti disporre dei Beni delle Chiese.

15. Da questo lungo tratto di lettera dovete conoscere che l'Autor del *Rimedio* non ha preteso di provar se non quello , che insegnò San Tommaso, e con lui il Card. Gaetano , e con l' uno , e con l' altro uno de' più eruditi Pontefici della Chiesa. E quand' anche non si fosse contenuto fra i limiti di semplice dispensatore , e amministratore , ma accordato avesse a' Pontefici un vero dominio de' Beni Ecclesiastici , non gli sarebbe mancato un numero considerevole d' uomini grandi , che l'asserirono. Potrete indi agevolmente conoscere 1. L' obbligo , che hanno i possessori de' Beni Ecclesiastici di restituire i capitali , non meno che i frutti . 2. Lo stato infelice delle lor Anime illaqueate dalle censure fulminate dai Canoni. 3. Che non ha detto l' Autore su questo punto nulla di più di quello , che disse il Capo visibile della Chiesa , il quale dev' essere ascoltato dai Popoli al par di voi , e se mi permettete il dirlo , più ancora di voi.

16. E perchè non vi faccia illusione , che ivi si parli de' Beni di Chiesa occupati , e venduti dai Turchi , vi risovvenga che i Turchi nel loro impero non hanno minor diritto degli altri Sovrani nel loro , e Dio voglia che non penetrino nel Divano , e nelle altre Corti degl' Infedeli le massime di que' pensieri , che a vostro giudizio *non costano più d' una lira.* Essi , che ci han dato finora un esempio sì bello di disinteresse , e che han conservato inviolabili i diritti delle Chiese Cristiane esistenti nel loro Stato , nell' atto che i

Cristiani si affannavano per distruggerle, e arricchirsi delle loro spoglie; si vedrebbero intenti ben presto a seguirne gli esempj, e la Chiesa del S. Sepolcro, e gli altri Luoghi Sacri della Palestina diverrebbero una Moschea, o un delizioso giardino, o palazzo di qualche Pascià. Non parlo della soppressione delle missioni nelle parti degl Infedeli, e dell'estinzione totale della Cattolica Religion nostra ne' vasti imperi dell'Asia, e dell'Africa, che ne sarebbe la conseguenza.

17. Inoltre potete indi rispondere alla troppo importante questione, se sieno cauti in coscienza coloro, che non sentono altro linguaggio, che quello dell' interesse, e di ritenere l'altrui, e costringono il Papa ad accordar loro *pro bono pacis*, e per evitar maggior male, quello, che loro accordar non potrebbe come semplice dispensatore o amministratore di tali Beni. Il Gaetano nel luogo citato da Bened. XIV. risponde assolutamente di nò; Parla egli di un Trafficante, che, fatto un grosso usurario guadagno su' Beni Ecclesiastici, venisse a convenire col Papa di dargliene *e. c.* la quarta parte, e ritenere tutto il resto per se, e dice che il Trafficante non sarebbe assoluto in coscienza dal debito di pagare interamente, sì perchè il Papa non è che semplice dispensatore de' Beni della Chiesa, e un tale convegno non sarebbe una vera dispensazione, che esige di sua natura una giusta, e ragionevole disposizione dei Beni: sì perchè quand' anche il Papa ne fosse assoluto padrone, si dee supporre che in tal caso non doni liberamente, ma il faccia per forza a solo fine di liberarsi da maggiori molestie, con ricever del suo quanto più gli è possibile, com' è palese dallo stesso convegno. — Che se non sarebbe cauto in coscienza colui, che convenisse col Papa di ritenersi una parte de' Beni della Chiesa, lo sarà poscia quell' uo-

mo , ch' è risoluto di ritenerseli interamente ? Quello, ch' è un giusto motivo al Papa di disporre o in tutto , o in parte de' fondi , e de' frutti Ecclesiastici , può non essere un giusto motivo di ritenerseli a colui , che ha indotto per sua colpa il Santo Padre in così critiche circostanze. L' esempio metterà in chiaro ogni cosa. Entrati alcuni uomini audaci in una vasta campagna , e impadronitisi di una parte di essa , dicono agli antichi coltivatori , e padroni : ciò , che intendere non sapea Virgilio Eglog. IX.

O Lycida vivi pervenimus , advena nostri
(Quod nunquam veriti sumus) ut possessor Agelli
Diceret : hæc mea sunt , veteres migrate Coloni.

Ciò risaputosi dall' Economo , accorre subito per discacciarneli , ma intimare si sente una totale distruzione , e rovina ; se non li lascia in libero possesso di quello , che contro la volontà del Padrone occuparono . Egli a tali minaccie , acconsente : ma credete voi che vi acconsenta ugualmente il suo Padrone , e che non ripeterà in Giudizio i beni suoi ?

18. Oltre di che : ove si tratti de' Beni necessarj al congruo sostenamento , e alla decente abitazione dei Monaci , e delle Vergini a Dio consecrate , niuno ha la menoma autorità di privarnele , come non avevano i Vescovi diritto alcuno di negare ai Chierici quella porzione de' frutti Ecclesiastici , che era loro destinata dai Canoni. Dal momento , che i Monaci , e le Monache rinunziarono a tenor delle Leggi a tutti i diritti della civile società , e si spogliarono a favore dei Secolari di tutti i lor beni , e anche della speranza di averne ; dal momento , che si consecrarono a Dio , e ammessi furono nel Monastero, acquistarono un vero diritto , non già di avere una precaria pensione , ma di abitare nel Monastero , di amministrare da se , e vivere dei Beni

di esso. E questo diritto è anteriore ad ogni convegno, superiore ad ogni autorità, diritto naturale, com' è quello d' un figlio, il quale dal momento, che nasce, ha diritto di vivere nella casa, e dei beni di suo Padre, diritto inviolabile, e sacro, com'è quello della sua sussistenza. Il diritto ai mezzi necessarj è della natura stessa, come quello del fine. Non v'è che Dio, il quale è padrone della vita, e della morte dell' uomo, che possa privarneli. La forza potrà privarli bensì dell' *jus in re*, non già dell' *jus ad rem*, così inviolabile, e sacro come quello della loro sussistenza.

19. A torto poi l' accusate ch' egli abbia detto — *che le podestà secolari non hanno su i Beni Ecclesiastici alcun dominio, o diritto*. Se si parla del dominio eminente, bastano a convincervi di mala fede queste poche parole, che troverete nella Lettera IV. num. XII. " Ma diamo pure " che i Beni temporali della Chiesa appartenga- " no allo Stato, in cui sono, e che abbia sopra " di essi la Nazione, come su quelli de' Citta- " dini, un vero *dominio eminente*; che cosa ne " seguirebbe da questo? Ne seguirebbe che solo " in certi casi straordinarj di urgente necessità, " e mancando ogn' altro mezzo per provvedere " a' bisogni della Repubblica, potrebbe il Go- " verno disporne pel pubblico bene. (Eineccio " ibid. §. 170, e 171.) Ma siccome non è dove- " roso che una parte de' Cittadini sia aggravata " sopra degli altri, nè che porti essa sola il pe- " so, che dev' essere a tutti comune, così ne " seguirebbe che tutti concorrer devono a reinte- " grare la Chiesa de' Beni, di cui si è fatto uso " per comune vantaggio, (Einec. ibid. §. 172.),. Dopo di che io lascio decidere a chicchessiasi se ha negato a' Sovrani il dominio eminente su i Beni Ecclesiastici.

20. Se poi si parla del dominio diretto, non solo ha preteso di dimostrarlo, ma lo ha dimostrato diffatti colla condanna delle proposizioni di Wicleffo fatta nel Concilio di Costanza, colle parole di Sant'Ambrogio, ch' espressamente lo asserisce, coll' autorità di altri Concilj, che lo confermano, colla pratica costante de' Principi Religiosi, i quali, ov' ebbero bisogno di far uso per vantaggio de' Popoli de' Beni della Chiesa, ne chiesero sempre al Santo Padre il permesso, coll' ultimo Concordato tra il Primo Console, ed il Papa, e perfino, a confondervi, coll'autorità di Lutero, e d' altri Eretici, che non dubitarono di asserirlo. E sopra di questo che cosa avete voi da ridire? Avea forse a tacersi una verità da tanti principj stabilita, perchè voi la negate, o perchè non va a genio del vostro partito?

21. Lo stesso vi dico delle due altre proposizioni, che vengono appresso, cioè 4. *Che non possono disporne senza rendersi ree di rapina, anzi di attentato sacrilego contro la Chiesa.* 5. *Che perciò sono nulle, ed invalide le alienazioni, e le vendite fatte in questi ultimi tempi da Governi Repubblicani.* Primieramente voi, che vi piccate di precisione, e d' esattezza, non troverete in tutto il *Rimedio* queste due proposizioni come sono riferite da voi: ma dato che sienvi quanto al senso, non è l' autor, che lo dice, sono i Concilj, che vi ha citati: siccome è de' Concilj, e di quello di Trento principalmente, la sesta proposizione, che si è meritata senza sua colpa la vostra disgrazia, cioè 6. *Che così i Venditori, come i Compratori di tale specie sono incorsi nelle scomuniche, e censure Ecclesiastiche, e che non possono salvarsi, se prima non ottengono l' assoluzione, e non restituiscono.* — Sopra di che io devo dirvi due cose. 1, Che nè il Concilio, nè lui hanno premesso giammai l' assolu-

zione alla restituzione, ma prima questa, e poi quella, secondo il detto di Sant' Agostino: *Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.* La restituzione, o *in re*, o *in voto*, nel caso di vera impotenza, deve precedere l' assoluzione, onde dice il Concilio, e tenetelo bene a memoria. - *Is anathemati tamdiu subjaceat, quamdiu bona, res, jura, fructus Ecclesiae, ejusque administratori, sive Beneficiato integre restituerit, ac deinde a Rom. Pont. absolutionem obtinuerit.* 2. Io dico a voi, in nome dell' Autore, ciò, che dicea G. Cristo a quel Giudeo insolente, che percosselo con uno schiaffo: *si male loquutus, sum testimonium perhibe de malo.* Se è falso quello, che ha detto, fatelo conoscere colla stampa, ch' egli è pronto a ricredersi, se si sarà ingannato. *Si autem bene*, se poi è vero, a che accusare il suo libro come *pernicioso al Governo, e alla tranquilla sommissione de' Cittadini?* Fate conoscere che non è tale la dottrina dei Sinodi, che non sono de' Sinodi le parole, da lui citate. Quì non v' è mezzo: o negare l' autorità de' Concilj, o far vedere che non è tale la lor dottrina. Se poi è vero ciò, ch' egli dice, a che tentare ogni via di rendere odioso al Governo l' Autore, che l' ama, e 'l rispetta, e lo venera più di voi. Lo ama per principio di Religione, e non è conscio a se stesso d'aver tentata la menoma cosa contro di lui: anzi ha sempre rispettata la Pubblica Autorità in que', che ne erano investiti, benchè non fossero sempre i più costumati uomini del Mondo. Niun certo lo avrà veduto saltare intorno all' albero, o celebrar quelle feste, che riguardava come un avvanzo del Gentilesimo, o profanar la sua voce in parlando di cose, che non convenivano. Piangeva in secreto la pazzia di quegli Ecclesiastici, che ingerirsi volevano negli affari del secolo, quando non dovevano attendere che a placare le colere del Signore,

a istruire i Popoli ne' lor doveri, a estinguere la face della discordia, e della sedizione, come procurava di fare egli stesso. Se tutti regolati si fossero con questi principj, vedute non si sarebbero le tragedie, che vedute abbiamo pur troppo. Per quanto vi fossero degli uomini ne' Governi, che soffocavano nel fondo del cuore le voci della natura, e dell' onestà: la più parte però non avrebbe saputo resistere a' principj della sinderesi, e della Religione, se non fosse stata sedotta da Dott. ingannati, e ingannatori, La Chiesa ha avuto forse maggior motivo di lamentarsi di alcuni de' suoi Ministri, che di tanti altri suoi figli, e Dio voglia che non abbia avúto motivo di lamentarsi anche di voi. Ma se il Signore ha permesso che molti, dimentichi de' loro doveri, cambiassero le insegne Ecclesiastiche con quelle di Commissario, o di Giudice secolare, la Stola Sacerdotale colla trabea di Tribuno, o di Console, gli ha puniti eziandio col disprezzo de' Popoli, e ha dati alla Chiesa de' zelanti pastori, che han saputo confermare col sangue i suoi diritti. Questi, che amavano più degli altri il pubblico bene, si traducevano come nemici; poichè non v' ebbe mai penuria al Mondo di quelli, che accusano come contrarj al Sovrano que', che non pensano, e non parlano come loro. Tali erano gli Arriani, e i Ministri di Valentiniano a' tempi di Sant' Ambrogio, e tali sono a dì nostri un certo genere di persone, che non mi è lecito di nominare, ma che voi conoscete assai meglio di me: *Semper ne de Caesare servulis Dei invidia commovetur, et hoc ad calumniam sibi arcessit impietas, ut imperiale nomen obtendat.* Così dicea Sant' Ambrogio nel Sermone contro Auxenzio per la consegna delle Basiliche, e io v' invito a leggerlo, e rileggerlo attentamente, che vi troverete molte cose assai opportune per voi.

22. Dopo di che io vi dimando: che Beni son quelli, di cui si è preso a parlare? *Ecclesiastici*, voi dite, e *Nazionali*, e l' Autore del Rimedio, dopo d' aver mostrato con Sant' Ambrogio che le cose destinate al culto di Dio non sono soggette all' imperial podestà, ha risposto con C. C.: Rendete adunque alla Nazione quello, che è della Nazione, e alla Chiesa quel, ch' è della Chiesa. In questa risposta, ch' è in sostanza la stessa, che diede a' Giudei G. Cristo, che vi trovate di *pernicioso all' autorità del Governo, e alla tranquilla sommissione de' Cittadini?* Quello forse, che gl' imputate, cioè: che *fa intimare dalla Chiesa le più terribili imprecazioni a tutti coloro, che hanno tolto i Beni delle Monache?* Dovevate per altro avvertire che non è egli, che faccia intimar dalla Chiesa, ma è la Chiesa che intima per mezzo de' suoi Pastori quelle maledizioni, ch' egli ha trascritte fedelmente dal Pontificale Romano, che è di una data assai anteriore alla sua. Basta aver gli occhi, e saper leggere per esserne pienamente convinti. Nè fa d' uopo che vi avvisi, che tutto quello, che fanno i Sacri Ministri ne' Riti pubblici della Chiesa, lo fanno in persona, e a nome di essa. E' bensì necessario avvisarvi, che 'l troppo zelo patriotico vi ha portato fino all' imprudenza di tradurre in volgare quello, ch' egli trascritto aveva in latino, acciò noto fosse a quelli soltanto, ch' era bene che lo sapessero. A togliervi però ogni dubbio, aggiungo, che quelle, che voi chiamate *terribili imprecazioni*, tali non sono in bocca alla Chiesa. Sono un vaticinio, una minaccia dei mali gravissimi, che sovrastano a quelli, che i Beni si usurpano delle Monache. Questa maniera di predire i castighi futuri per via d' esecrazione, e di minaccia non è nuova nelle Scritture. Il solo salmo 108 ne é pieno. Ella sta benissimo collo spirito

di dolcezza, e di carità, che anima la Sposa di G. C.. come stavano bene in man di lui, ch'era la stessa mansuetudine, ed umiltà, i flagelli, con cui espulse dal tempio i venditori delle colombe. Cosa credete, che avrebbe fatto, se trovati li avesse, come a dì nostri, a portar via i vasi d'oro, e d'argento, di cui eravi sì gran copia nel Tempio di Gerusalemme.

22. Giustificato così dalle vostre accuse e l'Autore del Rimedio, e il suo libro, incomincierò nell'ordinario venturo a parlar de' *Pensieri sulla capacità, e i diritti, che hanno i Collegj Ecclesiastici di posseder Beni in comune ec.* L' elogio, che voi ne fate nel vostro Articolo, è così fuor di misura, che deve offendere senza dubbio la modestia, e l'umiltà dell' Autore. Ci presentate una specie di Libreria in un opuscolo di pochi fogli, *che risparmia a' Teologi la pena di leggere i più mostruosi volumi.* Voi mi avete mandato a leggerlo, e io vi ho compiaciuto, e in segno di gratitudine voglio comunicarvi alcune riflessioni, che vi ho fatte, e chi sa, che dopo averle lette non siate persuaso, che non v'è nè *la verità de' principj*, nè *l' esattezza*, nè *la precisione*, nè *l'ordine logico*, che con tanta effusione di cuore gli avete attribuito. Non so se siate di que' Dottori, che leggono i libri come i pubblici fogli, e aspirano al primo posto nel Collegio de' Dotti: *volentes esse legis Doctores*, ma che non sanno nè ciò, che dicono, nè ciò, che affermano: *non intelligentes neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant.* Il giudizio, che avete fatto del libro, dà un forte motivo di dubitarne. Forse vi siete lasciato sedurre, come han fatto tanti altri, da una certa geometrica disposizione, che ha data l' Autore a' suoi pensieri, senza punto riflettere, che non tutto ciò, che con ordine geometrico è disposto, è anche con geometrica precision dimo-

strato. Una proposizione men vera, o sfuggita a caso, o introdottavi ad arte, porta i Leggitori fin dove non avrebbero creduto giammai. Spero che incomincierete a vederlo nell' ordinario venturo. Intanto vi auguro Salute, e Fratellanza.

LETTERA II.

I Corpi Morali, o Collegj non furono immaginati, nè creati da alcuna Legge, nè ebbero da essa i lor diritti.

1. Non vorrei sembrarvi troppo sofistico: ma pure non posso a meno di domandarvi: se letti avete i Pensieri, di cui ci date un' idea così grandiosa, o se, leggendoli, gli avete intesi. Nè io certamente, nè altri più capaci di me hanno saputo trovarvi nè *la verità de' Principj*, *nè l'esattezza*, *e la precisione delle espressioni*, *nè il rigor logico*; che sono l' oggetto de' vostri elogj. Leggo nel primo di essi, che *ogni uomo ha diritto sopra tutto quello, che è assolutamente necessario alla propria fisica esistenza, e conservazione*. Ma fra le cose assolutamente necessarie alla fisica esistenza, e conservazione dell' uomo ve ne sono di quelle per parte di Dio, su di cui non ha l' uomo alcun diritto. Oltredichè è facile ad accadere e. c. in un naufragio, che due nomini si trovino in un bisogno assoluto di qualche cosa necessaria alla fisica loro sussistenza, senza che uno abbia diritto di toglierla all' altro che ne è già in possesso. Dunque il primo pensiero, così come è, non è nè esatto, nè vero.

2. Non è neppure nè esatto, nè vero il secondo, in cui dice — *che ogni Cittadino ha diritto di possedere anche più di quello, che è necessario alla propria fisica esistenza, e conservazione, e che questo è un diritto positivo fissato, e riconosciuto dalla Legge.* Quando Iddio abbandonò al dominio dell'uomo la terra, non gli disse di contentarsi di quello, ch'era assolutamente necessario alla fisica sua sussistenza, cioè di mangiare, di bevere, e di dormire, come fan gli animali, e di aspettare la legge positiva, ed umana, che fissasse il diritto di possedere qualche cosa di più; ma gli diede il diritto di dominare ai pesci del mare, e agli uccelli dell'aria, il che certo non è necessario alla fisica sua sussistenza, e di posseder tutto quello, che potesse appropriarsi senza altrui pregiudizio. Già detto l'aveva l'Autor del Rimedio, Lett. IV. n.° 8., che la legge suppone sempre gli uomini già radunati in Società; e che, prima che si adunassero, avevan dei beni, e ne avevano più del bisogno. La legge adunque non dà il diritto di possedere, ma trova gli uomini di già in possesso dei beni. e non fa che regolarne i diritti, e difenderli dalle altrui prepotenze. Pure questi due principj non meno inesatti, che falsi, sono il gran fondamento di que' pensieri, di cui fatto ci avete un elogio così magnifico.

3. Ei deduce dal primo (n.° 5.) che *il solo individuo vivente e fisico è capace naturalmente della proprietà di quello, ch'è necessario alla propria esistenza fisica, e correlativo al diritto, e all'obbligo della propria fisica conservazione*: Ma *il Corpo morale, o Collegio* (n.° 10) *non è un essere vivente e fisico, che abbia dalla natura bisogno, o diritto di esistenza, e di conservazione: Dunque non ha diritto di possedere quanto è necessario alla propria fisica esistenza, di cui è privo.*

Dunque di sua natura non può possedere, non essendo che un essere di ragione, un ente metafisico, o a meglio dire fit tizio.

4. Tale è in sostanza tutto il suo raziocinio, che vi sarà sembrato per avventura insolubile, ma che non è in realtà che un sofisma, e una vera confusione d' idee. In primo luogo non tuttociò, ch' è soggetto al diritto di proprietà, è anche necessario alla sussistenza, e conservazione dell' uomo. Le case, i giardini, le ville entrano in questo numero. Quindi dal non essere il corpo morale ordinato dalla natura a posseder quello, ch' è necessario alla fisica sussistenza dell' uomo, non può inferirsene che non abbia diritto di possedere in proprietà cosa alcuna. Inoltre convien distinguere il diritto di posseder qualche cosa, dall' applicazione, o dall' uso di essa. Il primo può convenire a moltissimi, l'altro non conviene che a quello, che se ne serve per suo vantaggio. Pertanto, se insieme si uniscano molti individui viventi, e fisici per qualche oggetto, possono avere in comune, e possedere dei beni, senza che sieno individualmente di alcuno. Così possedevano gli uomini a principio, prima che introdotta si fosse la divisione dei beni; così possedono le Famiglie, le Repubbliche, i Regni; così ha posseduto finora, e continua a possedere la Chiesa.

5. Il diritto di proprietà è il diritto di dispor d' una cosa come sua, a suo arbitrio, e di propria autorità, come han fatto finora, e fan tutto giorno le umane società. Dal che ne siegue che ogni individuo, che trae la sua sussistenza dai beni, che possede in comune, ha un vero diritto che niun se gli approprj, e li tolga al Collegio, di cui è membro. Il diritto al fine dà un uguale diritto ai mezzi, senza di cui non si ottiene. E però, se ogni individuo vivente e fisico ha un vero diritto sopra di tutto quello, che è neces-

sario alla sua fisica esistenza, e questo diritto è *un diritto naturale, indipendente, inalienabile, anteriore ad ogni legge positiva, e sociale* (n. 1.) egli ha un uguale diritto, che niun tolga i suoi beni al Collegio, a cui appartiene.

6. Qualora adunque, ci va dicendo l'Autor de' *Pensieri*, che il Corpo morale, o Collegio *non è un individuo vivente, e fisico:* niente v' è di più vero, perchè è l' unione di molti individui viventi e fisici. E qualora soggiunge, che come tale non ha diritto di posseder quello, ch' è necessario alla fisica sussistenza delle sue membra, niente vi è di più falso, perchè i diritti del Corpo morale, o Collegio sono il risultato de' diritti di tanti individui, quante son le sue membra. E ciascuno di essi, e tutti insieme hanno un vero diritto di posseder quello, senza di cui non possono nè sussistere, nè conservarsi. Tale è la dottrina del celebre Einecio, il quale attesta che competono alle società que' diritti, che competono alle persone che la compongono. *Cum enim quaelibet societas unam personam moralem constituat, eique idem jus, quod singulis personis physicis competat.* Jur. Nat. l. II. cap. 1. §. 23. e al §. 21. *Quę personis singulis competunt jura, etiam societatibus competunt, et socii res juraque, quae ad Societatem pertinent communia habent.*

7. In virtù di questo diritto hanno potuto, e possono far acquisto di quanto loro è necessario e per la fisica sussistenza di ciascun membro, e per la morale di tutto il Corpo. Nè è necessaria per questo la persona immaginaria, e fittizia, ch' ei vuole introdotta dalla Legge, e che chiama (n. 13.) *unione morale personificata.* Se si parla de' Collegj, o Corpi morali in più ampio significato, come sono le Repubbliche, i Regni, questi non ebbero, nè aver possono dalla Legge il diritto di possedere. In fatti, che cosa è questa

legge, che da, e toglie come a lei piace il diritto di possedere? Egli, che rimprovera al *Greco Mamachi d' essersi scaltramente astenuto* dal definire questo vocabolo *Chiesa*, ci parla sempre di legge, senza mai definirla.

8. La legge positiva, ed umana altro non è, *che un precetto comune, onesto, e giusto, ordinato al pubblico bene, fatto, e promulgato da quelli, che siedono al Governo delle Comunità, o Collegio. (ex Leg. Jura ff. de Reg.)* La legge adunque suppone un Legislatore, il Legislatore i Sudditi, a cui intimarla, i Sudditi suppongono gli uomini di già uniti in Società sotto un qualche genere di Governo. Per conseguenza non vi può esser legge positiva, ed umana, se gli uomini non sono di già uniti in Corpo morale, o Collegio. La legge adunque è figlia, e non madre de' Collegj, in questo senso considerati. Dal che ne siegue esser falso 1. *Che la legge abbia immaginato, e creato quest' essere, o corpo morale.* 2. *Che gli abbia data la facoltà di agire, di possedere, ec.* 3. *Che la persona morale, o l'unione morale personificata, che rappresenta il Collegio, posseda soltanto in vigor d'una legge, che la creò.* Se l'unione morale precedette la legge, come dovette precederla necessariamente, non potè essere nè immaginata, nè creata da lei, nè ricevere dalla legge i suoi diritti. Vi sono adunque de' Corpi morali, che possedono indipendentemente da ogni legge: e però il diritto di possedere, e possedere in comune lo hanno cotesti Collegj dalla natura stessa del corpo.

9. Per simil guisa si dee ragionar de' Collegj, o de' Corpi morali inferiori, che sono membra della Repubblica, se sono Laici, o della Chiesa, se sono Ecclesiastici. Io non recherò a provarlo che quella stessa legge, con cui l'Autor de' Pensieri ha preteso di dimostrare il contrario: (n. 14.)

Neque Societas, neque Collegium, neque hujusmodi Corpus passim omnibus haberi conceditur; nam et Legibus, et Senatusconsultis, et principalibus Constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora, ut ecce Vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere collegii . . . Item Collegia Romae certa sunt, quorum corpus Senatusconsultis, atque constitutionibus principalibus confirmatum est, velut Pistorum etc. Quibus autem permissum est corpus habere Collegii, Societatis, aut cujuscumque horum nomine PROPRIUM EST *ad exemplum Reip. habere res communes, arcam communem, et acterem sive syndicum, per quem tamquam in Repub. quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat, D. D. Lib. III. Tit. IV. Quod cujuscumque etc. leg. 1.*

10. Due sono, come ognun vede, le parti di questa legge. Una riguarda il Senato, o il Principe, a cui appartiene non di creare, o immaginare il Collegio, ma di confermarlo, di permetterlo, di vietarlo; secondo ch' è favorevole o contrario al pubblico bene, e val quanto dire: il Collegio maggiore, come son le Repubbliche, e i Regni, o vieta, o permette i Collegj minori come son quelli de' Gabellieri, e degli Artisti, di cui parla nel luogo citato la legge, secondo che sono o favorevoli, o contrarj al suo fine. Ma questo è ben diverso dal diritto di creazione, e da tutti gli altri, ch' egli attribuisce alla Legge.

11. L'altra riguarda la natura stessa del corpo morale minore, ossia del Collegio, a cui conviene, come a maggiori d' aver beni, e cassa comune, e Agente, o Sindico, che agisca, e faccia quanto i vantaggi esigono, e la conservazion del Collegio. La legge in questo punto non può esser più chiara. *Quibus autem permittitur corpus habere Collegii.* A coloro però, a cui è permesso di unirsi in un corpo di Società, o di Collegio PRO-

PRIUM EST. non dice ch'è concesso dalla legge, o permesso dal Principe l'aver beni, e cassa comune, e Agente, o Sindico, ma dice ch'è proprio, *proprium est*, e vuol dire, che la natura stessa del Corpo morale, o Collegio esige, ch'egli abbia e beni e cassa comune ec. L'esempio, che si adduce della Repubblica, toglie ogni dubbio, se pur vi fosse: *Proprium est ad exemplum Reipubl.* E vuol dire che siccome il Corpo morale della Repubblica non riconosce da legge alcuna i suoi diritti, perchè è anteriore ad ogni legge positiva, ed umana; così neppur gli altri Corpi morali non riconoscono da legge alcuna i lor diritti, ma escono dalla natura stessa del Corpo, e sono il risultato dei diritti dei membri, che lo compongono. *Quae personis singulis competunt jura, etiam Societatibus competunt.*

12. Dal detto fin quì ne siegue 1. Che il Governo, o il Principe non ha nella istituzion de' Collegj, che la conferma, o il permesso *Senatusconsultis confirmatum est. - Quibus autem permittitur.* 2. Che tutti i diritti, che hanno i Corpi morali minori, cioè d'aver Beni, e cassa comune ec. escono dalla natura stessa del Corpo, come que' de' maggiori. *Proprium est.* 3. Che i Beni, e le proprietà de' Collegj sono così inviolabili e sacre, come quelle della Repubblica; *proprium est ad exemplum Reipublicae habere res communes, arcam communem etc.* o come dice Giustiniano, parlando de' Collegj Ecclesiastici: Il Sacerdozio, e l'impero sono presso a poco lo stesso, e le cose sacre, come le pubbliche e comuni. *Non multum differunt ab alterutro Sacerdotium, et imperium, et res sacrae a communibus et publicis.* Novel. 7. cap. 2. Dal che ne siegue 4. Che siccome è reo di peculato colui, che i beni si appropria, e il denaro della Repubblica, così è reo di sacrilegio chiunque i beni si usurpa, e le facoltà della Chiesa.

13. Intesa così nel suo vero senso la legge sovracitata delle Pandette, o de' Digesti, è per se troppo chiaro, che non solo non dice quello, che egli vorrebbe, ma dice anzi tutto il contrario. E però quando non vi fosse altro argomento, che questo, basterìa da se solo a gettare a terra tutta la macchina de' suoi pensieri, e a convincer voi, che non sapevate quel che diceste, quando ne avete fatto l'elogio. La legge adunque, che si è scaltramente astenuto dal definire; la legge, che crea, secondo lui, e annichila i Collegj, come buono a lei sembra, che li veste, e gli spoglia, quando le torna più a conto, che dà, e toglie il possesso dei beni, senza che sia capace di possedere, perchè è anch'essa un ente di ragione, un essere metafisico, e non *un individuo vivente, e fisico*, a cui solo appartiene il possesso de' Beni necessarj alla propria fisica sussistenza; questa legge in somma, ch'è come il Proteo de' Poeti, che fa mille figure in un tempo, più non esiste. che nel capo secondo dell'Autor de' *Pensieri.*

14. Nè gli sono più favorevoli le altre leggi, ch'è venuto recando per dimostrare che vi erano *de' Collegj leciti, e illeciti, e che i primi erano quelli, che la legge riconosceva, e autorizzava agli effetti civili; i secondi eran quelli, che si tolleravano, e si permettevano bensì, ma non erano autorizzati ad una civile rappresentanza.*

15. A procedere con chiarezza convien premettere varie cose 1. Questo vocabolo *Collegium* non sempre si adopera dalla legge per indicare un Corpo morale; ma si prende talvolta in più ampio significato a dinotare qualunque adunanza, la quale dicevasi lecita, o illecita secondo ch'era giusto, o ingiusto il fine, per cui si faceva. *Collegium est licitum; quando pro justa causa induitur.* Così quando nella legge da lui citata al

num. 15. si dice, *nisi ex Senatusconsulti auctoritate Collegium cojerit.* Si parla del Collegio come corpo, quando prosiegue a dire *contra Senatusconsultum Collegium celebrat*, parla del Collegio come adunanza; e vuol dire che se il Collegio non è approvato da Cesare, o dal Senato, celebra contro a loro ordini le sue adunanze 2. In Roma a principio non vi eran Collegj; ma siccome nata era quella Città, e cresciuta per l'unione di varj popoli, che ritenevano gli antichi lor nomi; così per togliere le differenze, e l'emulazioni, che indi nascevano fra Cittadini, Numa Pompilio, al dir di Plutarco, introdusse le distinzioni delle arti, de' tintori cioè, degli Orefici, de' Calderaj, che furon dette Collegj. *Collegia dixerunt antiqui Societatem certorum hominum artem aliquam factitantium* (Paul. Manut.) e così tolse di mezzo i nomi, e l'emulazion di *Sabini*, di *Romani* ec. Ma siccome col pretesto di questi Collegj facevansi delle adunanze d'uomini facinorosi, che divenivano funeste, o pericolose alla Patria (come sono a dì nostri quelle degl'Illuminati, e de' Franchi Muratori, che pure si soffrono con tanta franchezza) così e da' Decreti del Senato, e da molte altre leggi tolti furono i Collegj a risetva di pochi, che il bene esigeva, e i bisogni della Città, com' eran quelli de' Vasai, e de' Fabbri ec. (ved. Asconio ne' Comm. in Cornelian. Cic.) 3. Molte furono le leggi, che vietavano le unioni di molti. Quella delle XII. Tavole proibiva le adunanze notturne: quella di Gabinio proibiva tutte le occulte così di giorno, come di notte. Quella di Licinio era contraria alle unioni, che si facevano, per procurarsi i voti del popolo nelle elezioni de' Magistrati. Finalmente quella di Cesare, e di Augusto, che abolì tutti i Collegj, che P. Clodio istituiti avea dalla più vile feccia della plebe. In somma in

in una Città troppo facile alle sedizioni, e a tumulti temevano quegli uomini saggi le unioni d' uomini facinorosi, perchè sotto il pretesto di unirsi in qualità di Collegio non si abusassero de' lor diritti per fare delle innovazioni nella Repubblica. Ed ecco il motivo per cui soppressero gli antichi Collegj; e non volevano, che se ne formasser de' nuovi senza il loro consenso.

16. Premesse queste nozioni, che veder potete più estese presso il Sigonio (lib. 11. cap. 12. de Antiq. Jur. Civ. Rom.) e presso il Manuzio (Cap. 36. de Legib. Rom.), vediamo l'intero titolo de' Collegj, su cui fonda l' Autore i suoi pensieri — E' prescritto dagli Editti dei Principi ai Presidi delle Provincie, di non permettere, che vi siano Colegj, o compagnie, e che i Soldati non abbian Collegj negli accampamenti... Ma non è ad essi vietato d' unirsi per causa di Religione; purchè nulla facciano in tali unioni, che sia contrario a decreti del Senato, onde vengono proibiti i Collegj, o le adunanze illecite. *Mandatis principalibus praecipitur Praesidibus Provinciarum ne patiantur esse Collegia, Sodalitia, neve milites Collegia in castris habeant; sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum Collegium coeat §. sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra Senatus consultum, quo illicita Collegia arcentur.* Ognun vede, che quel *Religionis causa coire non prohibentur* si riferisce a Soldati, a cui non era vietato di radunarsi a motivo de' soliti sacrificj, che si facevano, e di altri esercizj di Religione, purchè nulla facessero di quello, per cui si proibivano dal Senato i Collegj, o le adunanze illecite, perchè perniciose: E io sfido non solo voi, ma tutti i più appassionati ammiratori de' suoi pensieri, a tro-

vate espressi in queste parole la creazione de' corpi morali di Religione, e la vita, e rappresentanza civile accordata loro dalla Legge come vorrebbe l' Autore (al n. 20.) che a questo fine le adduce. Che poi si parli in questo luogo di quelle adunanze, che si dicevano illecite, non per mancanza dell' approvazion del Senato, ma pel fine ingiusto, per cui si univano, e lo dice nel luogo surriferito il Manuzio, e rilevasi chiaramente dalla pena imposta a coloro, che ne eran partecipi! *Quisquis illitum Collegium, usurpaverit, ea paena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt. D. D. Lib.* 41. *tit.* 22. *L.* 2. e fra quelli, che meritavansi cotesta pena, si numerano principalmente coloro, che fatte avessero delle combricole per eccitar gli uomini a sedizione, e tumulto. (*Ibid. Lib.* 48. *tit.* 4. *L.* 1.) Il che conviene anche a Collegj, che di leciti, che erano, perchè approvati, divenivano illeciti pel fine ingiusto delle loro adunanze; e per questo soppressi furon da Augusto.

17. Ma diamo per poco, che quì si parli de' corpi morali, e Religiosi, qual parte aveva in essi la Legge? Niuna. Essa non vi si opponeva *Religionis causa coire non prohibentur* purchè nulla facessero, che fosse contrario al pubblico bene e alle Leggi della Repubblica: ma il non opporsi ad una cosa, non è un crearla, e darle una rappresentanza legittima, e l' autorità di possedere, com' egli pretende al n. 23. E' un lasciarla nello stato in cui era, e invigilare soltanto, che non si renda dannosa.

18. Le altre leggi, ch'egli ha recate al n. 17. e 18. nell' una delle quali si dice, che non vale il legato fatto a'Collegj senza il permesso del Principe; ma, che è valido, e deve pagarsi se è fatto ad un corpo a cui è lecito di adunarsi:

ma se non è lecito di unirsi in un corpo, e necessario, perchè sia valido, che si sia fatto a ciascuno degli individui; D.D.*lib.* 34. *tit.* 5. *L.* 20., e nell' altra in cui si dice, che gli atti de' Collegj, e dei corpi non sono degli individui; ma di tutto il Collegio, ossia della morale unione di essi (D. D. *Lib.* 3. *tit.* 4. *L.* 2.) queste Leggi io dissi, non fanno che esprimere la necessità del permesso del Principe, perchè unirsi possano in qualità di Collegio, e i diritti che nascono dalla natura del Collegio medesimo; e non già, che i diritti tanto di acqnistare una cosa comune a tutti, quanto di non agire, che in forza della pluralità dei voti, o del consenso del maggior numero degli individui, che lo compongono, sia da Legge alcuna, o dal Principe. Tutto questo è essenziale al corpo medesimo dal momento, ch' egli sussiste. L esempio della Repubblica, che di nuovo si cita in questo luogo, ne è una prova assai chiara, come veduto abbiamo di sopra al n. 6., e 7. di questa mia.

19. Dopo d' avere introdotto sopra la scena un soggetto ideale e metafisico com' è la Legge la quale immagina degli altri corpi ideali, e metafisici, come i Collegj, e che dopo d' averli creati, accorda loro il diritto di vivere, di possedere, di agire, e perfino di presentarsi con una maschera a' Tribunali per essere riconosciuti, passa al n. 19. a fargli distruggere dalla stessa Legge, e a spogliargli di tutti i lor Beni per arricchir se medesima, e quello, che è più grazioso nello spoglio, e nella abolizione del corpo ideale, spogliati si veggono de' loro beni e costretti a morir di fame i veri e reali pardoni.

20. *Tutti gli attti* egli dice *non sono dei membri, o degli individui*, e sapete perchè! Perchè sono di tutti insieme. *Sciolta l' unione*, egli prosiegue, *e privata della rappresentanza civile*

cessa d' esistere il soggetto , che possedeva , e che agiva. Cessa d' esistere l' unione degli individui , o la persona morale che rappresentava i veri possessori e padroni , non cessan di esistere questi , che erano rappresentati dalla persona morale o Collegio. *Questa persona morale e fittizia non aveva esistenza , che dalla* Legge . E'falso ; ma diamo per ora, che sia così. *Se la Legge toglie questa esistenza.* La Legge non può toglierla senza un motivo giusto , e grave . Ogni Società non vietata dalla ragione , non può esserlo dalla Legge la quale non può impedir quello , che alla ragione è conforme . *Il padrone non è più , i beni restano senza padrone* . Non è più il padrone fittizio , e ideato da lui ma restano sempre i veri e reali padroni dei beni , che sono le persone vere rappresentanti la persona finta che è il Collegio. *Collegium et universitas est persona ficta repraesentata a personis veris.* Card. Tuschus concl. 254. Così tolto il procuratore e l' agente , che la Legge riconosceva come rappresentante il vero padrone , non cessa questo di esistere nè restano abbandonati i suoi beni . Così finito il teatro , e sciolta l' union degli attori , più non esiste il soggetto fittizio, che era da essi rappresentato; ma non cessan di esistere coloro, che rappresentavano la comedia , o il dramma.

21. Ma vediamo su quest' articolo la disposizion della Legge -- *Collegia si quae fuerint illicita mandatis , et constitutionibus , et Senatus consultis disolvuntur ; sed permittiur eis cum disolvuntur pecunias communes , si quas habent , dividere pecuniamque inter se partiri* . La Legge adunque , che discioglie i Collegj , accorda a ciascuno degli individui quella porzione di beni, che possedeva in comune. Direte che ivi si parla de' Collegj illeciti . Lo vedo ancor io . Ma indi appunto io ne inferisco , che se gli individui de'

Collegj non approvati han diritto di dividersi i beni, tanto più averlo devono gli individui de' Collegj approvati. Sarebbe veramente graziosa, che la Legge accordasse privelegj maggiori a que', che si uniscono contro la sua volontà, che a quelli, che si univano col suo consenso, ed approvazione. Che se poi vollesse, che ivi si parli di que' Collegj, ch' eran leciti a principio perchè approvati, e si resero illeciti per le loro sedizioni, e tumulti, sarebbe ancor più bella, se la Legge accordasse a' colpevoli que' diritti, che nega poscia agli innocenti. Comunque sia, osservo solo, che la Legge parla de' beni comuni a tutto il Collegio, o a tutti gl' individui di esso, e non dice, che sciolto il Collegio restan vacanti e devoluti al fisco i suoi beni, ma indica negli individui i veri padroni, e accorda ad essi la facoltà di dividerli fra di loro. Anzi a dinotare; che gl' individui, de' Coleggj sono i veri padroni dei beni nella Legge 1. §. 2. avea già detto, che niunn individuo poteva essere di due Collegj leciti: ma doveva scieglier quello che più gli piaceva, e avea disposto, che il Collegio da cui partiva, doveva dargli quella porzione de' beni comuni, che gli era dovuta. — *Non licet autem amplius quam unum Collegium licitum habere, et si quis in duobus fuerit, rescriptum est, eligere eum oportere, in quo magis esse velit. accepturum ex eo Collegio, a quo recedit, id, quod ei competit, ex ratione quae communis fuit.* D. D. *Lib.* 47. *tit.* 22, *L.* 3.

22. Del resto non v' è massima più contraria al pubblico bene di quelle, che nascono naturalmente da suoi pensieri, e ch' egli ci fa travedere al n. 21., e 22. In fatti *se l' autorità della Legge, sopra i beni de' corpi morali è più estesa (com' egli dice) e più efficace che sopra i beni degli individui:* se sopra questi ha sola-

mente l' autorità d' alto dominio, e sopra gli altri ha l' autorità, che si può dire di volontà, e di creazioue: se i corpi morali quanto alla vita, e rappresentanza civile, non esistono, che per un atto di grazia e volontario della Legge: se questa vita Civile, e ranpresentanza, è accordata all' unione *presa in complesso, e in astratto: se sciolta questa unione i beni del corpo o del Collegio restan giacenti, e senza padrone, e ricadono alla Nazione, e al fisco,* non v' è più nè famiglia, che posseda i suoi beni in comnne, nè Ospitale, nè luogo Sacro, nè monte di Pietà nè pubblico impiego, nè banca, o compagnia di Trafficanti, o Società di Cittadini, la quale difender si possa dalla rapacità di un Governo, che divenisse Irreligioso, e tirannico; subito che può sciogliere l' unione, e fare, che i beni comuni a molti, divengano senza padrone, e ricadano a lui.

23. Non vi rincresca d'udire su questo punto un Dottore, che non è de' più appassionati pe' corpi morali Ecclesiastici. Parla egli della Banca di San Giorgio di Genova, e dice " La Ban-
" ca, che nella qualità di corpo morale non è
" certamente incapace di acquistare, e di posse-
" dere, acquistò dunque e possede a titolo le-
" gittimo di proprietà i fondi in questione... Ep-
" pure ognun vede, che i *Luogatari* siccome
" (N. 3.) *unici proprietarj* della Banca, sic-
" come quelli, che col mezzo de' provventi ar-
" rentati, e con quelli de' volontarj depositi de'
" Cittadini, che in forza della Costituzione for-
" mano un loro debito particolare, hanno leci-
" tamente acquistato gli stabili di cui si parla;
" *non possono senza ingiustizia* essere spogliati
" di un reddito, ch' è il frutto della lor pro-
" prietà.

" Ma la Nazione si è detto, esercitando i di-

" ritti ", che competono al fisco , sopra una cosa, " o eredità abbandonata e giacente , è proprieta- " ria di tutti i provventi già da gran tempo di- " menticati , e inesatti , e può quindi avvocarli, " e disporne fino alla concorrenza, del proprio " credito . E ciò sia pur vero . Ma tutto que- " sto però non potrà mai produrre la conseguen- " za , che gli stabili non sieno di proprietà del- " la Banca . —

24. A meglio conoscere la fallacia de' suoi pensieri , riduciamoli al sillogismo . Il Collegio è un essere rapresenaativo , e precario , o sia una persona morale ideata e creata dalla Legge con tutti i suoi diritti di vivere , di agire , di possedere ; ma chi crea una cosa può con uguale facilità annullarla ; dunque la Legge può togliere al Collegio l' essere rappresentativo e precario , o sia può distruggere la persona morale con tutti i diritti di agire , di vivere , di possedere : ma questa persona morale , consiste nell' unione degli individui , che la compongono; dunque sciolta dalla Legge questa unione , cessa d' essistere il Padrone , che possedeva , e i beni restan giacenti , e devoluti al fisco.

25. Ecco in breve tutta la macchina de' suoi pensieri dal n° 1. al 22. , a riserva del 3. , e del 4. , in cui parla dell' alto dominio , di cui parleremo a suo luogo ancor noi. Voi che v' intendete di *rigor logico* , m'immagino , che avrete osservato con facilità ancor voi , che tutto questo raziocinio , non è che un puro sofisma , e del numero di quelli , che si dicono nelle scuole transito *de genere in genus ;* poichè dal genere ideale , e metafisico , passa a conchiudere contro il fisico , e reale , e dal rapprsentativo alla cosa rappresentatata . Pure con questo miserabile sofisma indegno d' un uom ragionevole , non che d' un letterato , siccome è lui , è riuscito a ingannar se medesimo , e seco ancora tanti altri.

26. Ma rispondiamogli direttamente. Quando si dice nella maggiore, che il Collegio è un essere ideato, e creato dalla legge, o si parla de' Corpi morali maggiori, come sono le Repubbliche, e i Regni, e allora gli si nega il supposto, perchè non v' era legge positiva ed umana, ove non era un qualche genere di Governo. O si parla de' Corpi morali minori, che detti furon Collegj; e allora si risponde ch'è falso. Questi non sono ideati, nè creati dalla legge, ma dalla volontà, e dalla unione degl' Individui, i quali nell' atto stesso, che insieme si uniscono per qualche fine, e formano, e creano il Corpo morale o Collegio; e siccome ciascuno degl' Individui porta seco i diritti di vivere, di agire, di possedere, così li comunica al Corpo. Onde i diritti del Corpo morale o Collegio non sono che il risultato dei diritti, che a tutti convengono gl' Individui di esso e come uomini, e come Cittadini, con questa differenza però, che ove prima ciascuno di essi possedeva da se, non possede da indi innanzi, che insieme cogli altri. E in questo la legge non ha altra parte, che quella di permettere, e di approvare tali unioni, e Collegj. Così qualora si presentava a una qualche Repubblica o Regno un nuovo Ordine Religioso per essere ammesso nel loro Stato, que', che sedevano al Governo della Repubblica, non facevano, che esaminarne i diritti, e le leggi, con cui era istituito, e l' ammettevano, o nò, secondo che era conveniente al pubblico bene.

27. Quando poi si soggiunge nella minore, che chiunque crea una cosa, e gli dà il diritto di vivere, di agire, di possedere, può con uguale facilità annullarla, e toglierle tutti i diritti. Se si parla del potere assoluto o della forza, senza dubbio, che il può; ma se si parla del potere diretto della giustizia, ordinato al pubblico bene,

conforme alla legge della natura, la quale comanda di non fare ad altri quello, che non vogliamo sia fatto a noi; e val quanto dire, se si farà uso del potere, e della forza per annullare i Collegj a solo fine, di appropriarsi i lor beni, allora sarà *un vero depredameuto, tirannìa, dispotismo, rovescio di tutti i fondameuti della civile Società* Un corpo morale Ecclesiastico può non essere ammesso in uno Stato, ove il Principe non lo creda opportuno: Ma ammesso che sia una volta, non può esserne discacciato senza sua colpa, siccome una famiglia forestiera ammessa, ed accettata che sia, non può esserne con equità discacciata, se prima non provisi delinquente. E in questo senso si nega, che la legge possa togliere al Corpo morale l'essere rappresentativo, e la vita civile, e i diritti di vivere nello Stato, di agire, di possedere.

28. Ma qualora riassume, che la vita civile, e rappresentativa del Corpo morale consiste nell' unione degl' Individui, che lo compongono, viene a dire egli stesso, che è un bel sogno la persona ideata, e creata dalla legge. Imperciocchè se gli Individui non si uniscono da per se, o se dopo d'essersi uniti si disciolgono da se medesimi è un nulla tutta la forza creativa, che attribuisce alla legge.

29. Per la qual cosa, qualor conchiude, che sciolta l'unione resta distrutta la persona, che possedeva, o i beni restano senza padroni; si risponde, che resta distrutta la persona ideale, e metafisica; ma sussistono i veri, e reali possessori dei beni; i quali per conseguenza, anche dopo lo scioglimento, e la soppression del Collegio, non restano nè vacanti, nè abbandonati.

30. Ho risposto finora co' suoi stessi principj, ma mi riservo a farvi vedere in altra occasione; che la vita civile del Corpo morale Ecclesiastico

non consiste nell' unione materiale dei membri, ma nell' unione della lor volontà, sopra di cui non ha potere alcuno la legge. Intanto vi auguro Salute, e Fratellanza.

LETTERA III.

Differenza de' Collegj Cristiani da que' de' Gentili. I diritti degli Ecclesiastici non sono puramente spirituali. Non fu Costantino, che accordò loro il diritto di possedere.

E' veramente originale il pensiero di applicare a' Collegj, e alle Societá Religiose le leggi, e le costituzioni de' Gentili, e poi pretendere di giudicarne secondo *le più scrupolose massime della Cattolica Religione.* (n. 23.) Un' idea si capricciosa, e sì strana non poteva venire in capo fuorchè a persone, che dimostran col fatto di non essere le più scrupolose. Se si volevano mettere in vista i Collegj idolatri per giudicar de' Cristiani, v' eran quelli degli Auguri, degli Aruspici, delle Vestali, senza andare in traccia di que' degli Artisti, di cui parlasi ne' Digesti, ma forse la venerazione, e la stima che avevano pe' lor Collegj di Religione gli antichi, sarebbe stata un oggetto di confusione per lui.

2. Del resto: Ov' è diverso il soggetto o variano le circostanze, non ha luogo la stessa legge. Ora tanta è la differenza tra nostri Collegj Ecclesiastici, e que' de' Gentili, che non può esser maggiore. L' istituzione, gli obblighi, il fine, i

voti perpetui degl' Individui Ecclesiastici li rendono affatto diversi da que' de' Gentili. Quelli dipendevano in tutto, e per tutto dall' autorità del Senato, i nostri dipendono dalla Chiesa, e il Principe che gli ha ammessi nel suo territorio ha acconsentito agli obblighi, che contraevano i membri di quel Collegio. Anzi è intervenuto tra loro un quasi contratto. Il Principe ha assicurati gl' Individui, ch' entrar volevano ne' Collegj Ecclesiastici di non isturbarli da lor diritti, e gli Individui han rinunziato per questo a tutti i diritti sociali, e civili. Finalmente gli obblighi, che hanno contratti con Dio, come sarebbe a cagion d' esempio il voto perpetuo di povertà, di ubbidienza, sono annessi alla sussistenza del loro Collegio, e siccome niuno può senza prevaricazione scioglierli da questi voti, così non può sciogliere il lor Collegio, a cui sono annessi. A voi che riguardate gli oggetti dall' Osservatorio Politico, sembreran queste per avventura mere inezie e scrupoli, come lo sembreranno a' quelli, che han fatta in questi giorni una piccola Apostasìa da' loro ordini religiosi, ma sono verità fondate sulle basi più immobili della Religione di G. Cristo. A me però basta per dimostrarvi, che le leggi, che accordavano al Senato, e agli Imperatori Gentili la facoltà di sciogliere gli antichi Collegj si recano affatto fuor di proposito ove si parla degli Ecclesiastici.

3. Contuttociò egli pretende di giudicarne con tali principj secondo le *più scrupolose massime della Cattolica Religione*, e prosiegue al n.° 24 dicendo: *I diritti proprj della Chiesa, e le sue facoltà sono puramente spirituali*; Ma se per nome di Chiesa s' intenda l' union de' fedeli sotto il medesimo Capo, ch' è il Romano Pontefice, niente v' è di più falso che quest' asserzione, nè fa d' uopo di perdere il tempo per dimostrarlo.

Se per *Chiesa* s' intendano le persone Ecclesiastiche destinate in ispeciale maniera al culto di Dio, e al servizio del Tempio, è vero che i primi, e principali diritti, e le facoltà del loro ministero sono spirituali, siccome la prima, e principal facoltà dell' uomo, è quella d' intendere, e di sapere; ma siccome non son eglino puri spiriti, che non abbisognino di vestito, o di vitto, nè il culto che devono a Dio è un semplice culto interno, e di puro spirito, (come vorrebbero i Deisti, per non poter esser convinti, che non conoscono alcun Dio, nè gli rendono culto alcuno) ma al culto interiore dev' essere congiunto l' esterno; così oltre i diritti spirituali che sono lor proprj, ne hanno degli altri comuni a tutti, senza di cui non potrebbero nè sussistere, nè esercitare il culto voluto da Dio, e istituito da G. Cristo. Così l' uomo oltre la privativa d' intendere, e di sapere, che è tutta sua propria, ha anche quella di mangiare, e di bere, che gli è comune cogli altri animali. E' falso adunque, che G. Cristo, il quale ha dati alla Chiesa tutti i diritti, ch' eranle necessarj per la sua sussistenza, non gliene abbia dati altri, che dei puramente spirituali; siccome è falso, che *G. Cristo espressamente si protestasse, che come Capo della Chiesa non aveva alcuna autorità sulle cose terrene.* Se vi è tempo, in cui G. Cristo spiegasse la dignità, e il carattere di Capo della Chiesa, quello fu certamente, in cui dopo la risurrezione comparve agli Apostoli, e gli spedì a piantarla per tutto il mondo. Ora sentite come incomincia *Data est mihi omnis potestas in Coelo, et in terra.* Eccovi l' autorità sulle cose terrene, che gli nega l' Autor de' Pensieri. Nè solo il disse colle parole, ma dimostrollo col fatto, intimando loro non già di portarsi a' Tribunali Civili per ottenere il permesso di predicare il

Vangelo ; ma in virtù dell' autorità avuta sopra la terra li manda a istruire le genti, anche contro il volere delle podestà temporali, e battezzarle in nome del Padre ec. *Euntes ergo docete omnes Gentes etc.* con che dimostra, che la mission loro a stabilire nel Mondo la sua Chiesa era in virtù del potere illimitato, che ottenuto avea sulla terra. Così fece S. Pietro in Gerosolima contro il volere de' Magistrati, e perchè lo posero in carcere, gli spedì un Angelo per liberarlo; ed egli tornò nel Tempio a predicar con coraggio, siccome fecero gli altri Apostoli.

4. Ma *il diritto di possedere*, egli dice, *è un diritto temporale, e civile.* Egli confonde il diritto coll' oggetto di esso. Questo e non quello è temporale e civile. Il diritto è divino, dice Sant' Agostino, se viene espresso nelle Scritture ; ed è umano se sta registrato nelle leggi dei Principi. Ora siccome quando San Pietro a nome del Collegio Apostolico presentò a G. Cristo un idea de' futuri Collegj Ecclesiastici dicendo: *Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te: quid ergo erit nobis?* Sentì rispondersi che avrebbero ricevuti centuplicati i poderi, e le case, che abbandonate avevano per amor suo, così si dice, che tanto gli Apostoli, come i Vescovi lor successori, han ricevuto da Cristo il diritto di possedere, e che possedono per gius divino registrato in più luoghi delle Scritture. Questa divina promessa non si è avverata letteralmente, che nella istituzione degli ordini Religiosi, per cui gl' Individui, che avevano accesso in tutti i Monasteri fabbricati in diverse regioni e provincie, acquistavano in cento luoghi quello, di cui spogliati si erano nella loro Patria per seguir G. Cristo. Nè vi faccia maraviglia che si promettano centuplicate anche le Consorti, e le Madri. Non è nuovo, nè inusitato ne' Libri Santi, che una

(*) Nota.
(*) Anche in senso naturale cioè le Matrone, e Diaconessa e Cristiane, che fanno da Madri a da Sorelle.

parte intender si debba in senso mistico e spirituale, siccome è questa; l'altra in senso ovvio, e letterale, il quale siccome serve di fondamento agli altri sensi, così non deve mai abbandonarsi, qualora nulla ne siegue, che sia contrario alla ragione, e alla equità, o a qualche altra espressione letterale della Scrittura. Anzi Cornelio a Lapide alla pag. 370 e 371 del Tom. 1. sopra gli Evangelj dopo aver riportata la sentenza di San Gerolamo, e d'altri, che spiegano in senso spirituale il centuplo, che promise agli Apostoli G. C., soggiunge al n. 4. che è più genuina, e conforme alla lettera l'esposizione di quelli, che l'intendono del materiale possesso di poderi, e di case, e cita fra gli altri Cassiano Coll. ult. cap. ult. *Multiplicata etiam domorum, atque agrorum possessione ditabitur, quisquis una domo pro Christi dilectione rejecta innumera monasteriorum habitacula tamquam propria possidebit in quacumque orbis parte, velut in suae domus jure succedens.*

5. Vi vuol poi della franchezza per asserire, che il *fatto conferma i principj fissati, che tutte le esenzioni, le immunità reali, e personali la facoltà di acquistare, di ereditare, di possedere, furono dalle leggi civili modificate, ampliate, mutate, e tutti i Padri, e i Concilj più antichi della Chiesa coufessarono legittimo l'esercizio di sì fatta autorità della legge.* Nulla vi dico delle esenzioni, e delle immunità reali, e personali. Il parlarne mi porterebbe troppo lontano. De' Concilj, e de' Padri ne parleremo a suo luogo; Mi ristringo per ora alla facoltà di ereditare e di possedere, che egli ripete dalla legge di Costantino. (n. 20.) *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo, Catholico, venerabilique Concilio, decedens bonorum, quod optaverit, relinquere.* E vuole che con questa legge *abbia esteso a' Collegj Cristiani ed Eccle-*

siastici , i diritti , e le prerogative , che avevano gli altri Corpi legittimi. Fino a quest' epoca non acquistarono i Collegj , e le Chiese validamente alcun bene stabile.

6. Potrei rispondere con Bartolommeo Saliceto celeb. Giurec. del sec. XV , che la legge di Costantino non ha fatto , che togliere l'impedimento , che nasceva dalle leggi de' suoi predecessori, le quali annullavano i testamenti fatti in favor de' Cristiani , a motivo della nuova Religione , che professavano ; o col Gottofredo da lui stesso citato , che la legge di Costantino è un' ampliazione dell' antico diritto , dichiarando capace ogni persona di testare a favor delle Chiese , del che dubitavano in certi casi i Giureconsulti , e i Giudici di quel tempo , molti de' quali eran Pagani, e nemici del Cristianesimo. Ma io non voglio altri testimonj a smentire la sua asserzione , che il medesimo Costantino. Egli fino dall' an. 313. e vuol dire 8 anni prima della legge sudd. avea riconosciuto insiem con Licinio un vero diritto ne' Cristiani di acquistare validamente e orti , e case, e campagne , ch'egli non negherà certamente che siano beni stabili ; e 'l riconobbe per modo , che obbligò i compratori , e gli usurpatori di essi a restituirli immediatamente , senza che pretender potessero cosa alcuna da' Collegi Cristiani. Quest' esempio del primo Imperatore ch' abbia professata la Cattolica Religione avrebbe dovuto adottarsi da' Governi de' giorni nostri Le due Costituzioni relative a questo fine le avrete lette nel Rimedio al num. 9. e 10. della Lettera III. Io non farò che riferirne alcune espressioni . -- *E poichè gli stessi Cristiani , non solo avevan de' luoghi , in cui si adunavano ; ma altri ancora non di privata spettanza , ma di comune diritto delle lor Chiese , rigettato ogni pretesto , darai ordine che tutto sia restituito alle lor Chiese a*

tenor della Legge ec. — Il termine *di restituire alle Chiese*, di cui fa uso l' Imperatore, dichiara abbastanza, che riconosceva in esse la validità della compra, e la legittimità dell' acquisto. Nella seconda si legge — *Vedendo adunque tale essere l' espresso nostro volere, sia tua cura che gli orti, e le case, e ogni altra cosa, ch'era di speciale diritto delle Chiese, sia loro restituita senza ritardo.* Dopo di che io lascio decidere a voi, se vi vuole della franchezza per asserire che Costantino con una legge posteriore almeno di 8 anni, ha esteso a' Collegj Cristiani i diritti, che avevano que' de' Gentili, e se fino a quell' epoca acquistato avevano validamente, o nò.

7. Che se si fosse data la pena di leggere in fonte la stessa legge, le parole che l' accompagnano, e determinano il fine, per cui fu fatta, l' avrebbero tolto d' inganno. La legge fu fatta soltanto in favore de' Testatori, benchè ridondi per conseguenza in favor delle Chiese Cristiane. Eccovi l' intero testo. *Habeat unusquisque licentiam catholico, venerabilique Concilio decedens, bonorum quod optaverit relinquere, et non sint cassa judicia ejus. Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam nihil velle non possunt, liber sit stylus, et firmum quod iterum, non redit, arbitrium.* — Non dice, che dà licenza alla Chiesa di acquistare, e che più non sieno invalidi da indi innanzi i suoi acquisti; ma supponendo nella Chiesa il diritto, dà licenza al Testatore di legare in favore di essa, così, che non sian nulli da indi innanzi i suoi testamenti. Le ultime parole della legge esser dovrebbero l'oggetto di una seria meditazione a coloro, i quali volevano, che le disposizioni de' moribondi non si estendessero oltre i confini della lor vita.

8. Dal fin quì detto è palese quanto sia falso

ciò, ch' egli dice al n. 27. che i primi fedeli si limitavano a vendere i loro fondi *e ne portavano il prezzo agli Apostoli per sentenza legittima ai Concilj, ossia Collegj Ecclesiastici.* — Il motivo di questa saggia economia l' avrete letto nella lettera III. del Rimedio n. VI. a cui vi rimetto. Gli Apostoli ispiritati dallo Spirito Santo, l' avevano stabilita per la sola Chiesa di Gerusalemme, ch' era presto per esser distrutta, e non per quelle, che fondarsi dovevano fra Gentili, e che dovevano perseverar fino al fine. Anzi una più seria considerazione sulla Chiesa di Gerusalemme, e sulla vendita, che si faceva dei beni avrebbe dovuto convincerlo della fallacia de' suoi pensieri. La Chiesa non era allora, che un semplice Collegio, e un Collegio inviso alla Sinagoga, e al Governo, pure era un Collegio, che possedeva in comune, *erant illis omnia communia*. Eccovi il diritto, che conviene a molti — *et distribuebatur unicuique, sicut cuique opus erat.* Eccovi l' uso dei beni posseduti, che conviene a ciascun individuo.

9. Il possesso de' beni comuni ne men lui sa negarlo a' Collegj, e alle Chiese: ma per isminuire la forza, lo attribuisce a una tacita permission momentanea; e parlando (n. 28.) del famoso Rescritto di Alessandro, che aggiudicò alla Chiesa Cristiana quel luogo che pretendeva in Roma il Collegio de' Tavernieri, dice: che intanto lo ha fatto perchè era già *mezzo cristiano* e per la insinuazion di Mammea sua Madre e di Origene suo Maestro: con che viene a dire che tanto Mammea sua madre come Origene suo maestro hanno insegnato a commettere un ingiustizia a questo *mezzo Cristiano* contro il Collegio de' Tavernieri, se questo, e non i Cristiani avean diritto di possedere quel fondo, sopra di cui era nata la disputa.

10. Giunto al n. 29, 30, 31, 32. dell'Operetta, che anteponete ai più mostruosi volumi, io v'assicuro, che mi è stata necessaria tutta la flemma per soffrir la franchezza con cui pretende 1. che la facoltà accordata da Costantino alle Chiese fosse ristretta da Valentiniano il seniore 2. che fosse da lui spedita al Rom. Pontefice la sua legge perchè la pubblicasse in suo nome 3. che fosse costume allora, che le leggi civili, che riguardavano precisamente il Clero, si spedissero a' Vescovi, i quali dovessero leggerle, e pubblicarle nelle Chiese 4. che la legge di Valentiniano fu riconosciuta non solo giusta, e valida, ma opportuna, e necessaria da san Girolamo, e da sant' Ambrogio. Vediamo partitamente ogni cosa.

11. Convien dire, che l' autore non abbia letta nè la legge di Valentiniano nè la lettera da lui citata di san Girolamo, altrimenti e l' una e l' altra l'avrebbero convinto, che la legge non riguarda le Chiese, come quella di Constantino; ma i Chierici, e i Monaci particolari, alcuni de' quali accecati dall' interesse si facevano a coltivare le vedove, e ne assediavano il letto, e le servivano negli uffizj più vili a solo fine di carpirne l' eredità. La Legge poi si esprime così: *Ecclesiastici aut qui ex ecclesiasticis, qui volunt se continentium nomine nuncupari viduarum, et pupillorum domos non adeant*. Ora dove si è mai inteso, che i Collegj, e le Chiese siensi portate a visitare le vedove e i pupilli, e a far quello, ch' esprime san Girolamo in quelle parole: *Audio praeterea in senes, et anus quòrumdam turpe servitium, ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi, et phlegmata pectoris suscipiunt*. Parla adunque de' chierici particolari, e non de' Collegj. Anzi non eran neppure individui de' collegj quelli, di cui parla la legge; perchè non erano veri Monaci, come osserva il Ba-

ronio; ma uomini oziosi, che andavan girando sotto l'abito, e il nome di monaci: *At hi sub Monachorum nomine vagabantur* ad an. 370. n. 129.

12. Quindi non gli dee far maraviglia, che l'Imperatore spedisse al Papa san Damaso quella legge. Il Card. Baronio nella Orazion Parenetica alla Rep. Veneta per l'interdetto di Paolo V. (se ben mi ricordo) è di parere, che Valentiniano fatta abbia una tal legge a istanza, e insinuazione del Papa, per metter freno alla sordida avarizia di quegli Ecclesiastici, che disprezzavano i Canoni, le Censure e i Decreti de' Rom. Pontefici, e di cui scrive nella stessa lettera san Girolamo *Negotiatorem Clericum .... veluti quamdam pestem fuge*, e si duole non della legge, ma de' perversi costumi de' chierici, che l'avevano meritata. Onde conchiude, che non i chierici particolari; ma la Chiesa rappresentata dal Vescovo, doveva esser l'erede delle vedove, e de' pupilli. *Sit heres mater filiorum idest Gregis sui, Ecclesia.* Con che viene a dire espressamente che la legge di Valentiniano nulla ha che fare con quella di Costantino.

13. Non è poi vero, che fuori del caso predetto l'abbia riconosciuta non solo valida, e giusta, ma opportuna, e necessaria. Se era valida, e giusta, come mai si vergogna di dire, che fosse vietato a' chierici di adire l'eredità delle vedove, quand'era permesso a' Sacerdoti degli Idoli, a' cocchieri, a' buffoni? *Pudet dicere* & Niun si vergogna di quello, che non solo è valido, e giusto; ma necessario ed opportuno, e se vergognavasi d'una legge che vietava a' chierici particolari di adire l'eredità delle vedove, e de' pupilli, la quale si doveva piuttosto alla Chiesa; che detto avrebbe di quelle, che spogliarono i monaci, e le chiese, perchè divenissero l'eredità d'un qualche chierico speculatore?

14. Lo stesso giudizio nè formò sant' Ambrogio; che nella sua lettera a Valentiniano, così ragiona. Si fanno de' testamenti a favore de' Sacerdoti degli Idoli, e niun profano ne è escluso, niuno della più vile feccia del popolo, niuno di que' che fanno un turpe abuso della lor pudicizia: si chiude al chierico il Gius comune, al chierico, ch' è incaricato de' voti, e del bene di tutto il popolo; e anche i non rei soggetti sono alla pena a motivo del lor ministero, *et ubi in moribus culpa non deprehenditur, tamen officio mulcta praescribitur.* E' valido il legato fatto a' sacerdoti degli Idoli da una vedova cristiana, e non è valido fatto a' sacerdoti del vero Dio. *Quod sacerdotibus fani legaverit christiana vidua, valet, quod ministris Dei, non valet.* E un Vescovo, che parla della legge in tal guisa, parvi che l'approvi come valida, e giusta fuori del caso di cui si è parlato?

15. Ma dicono i Gentili (prosiegue il Santo) violate non vennero quelle cose, che lasciate furono o donate alla Chiesa (non avrebbero senza dubbio potuto dirlo a dì nostri, e il sa benissimo l' Autor de' Pensieri:) dicano anch' essi risponde, chi mai sottrasse ai Tempj degl' idoli i loro doni *dicant et ipsi: quis templis dona detraxit?* Che oggetto di confusione, e che amaro rimprovero non è questo per noi? Mentre gl'Idolatri non ardiscono di profanare i templi de' loro Idoli insensati; mentre i Turchi rispettano le loro Moschee; i Protestanti conservano il pacifico possesso de' beni delle lor chiese consistoriali, come rilevasi dall' artic. VII. fra gli Organici di Francia: anzi mentre i Turchi rispettano i beni e le Chiese Cattoliche, che sono nel loro Stato; i soli Cattolici pensano a distruggerle, ed a spogliarle, e peggio ancora si trovano de' Sacerdoti che stampano de' pensieri per autorizzarne

la distruzione, e lo spoglio; e voi ne fate l'elogio, e citano a questo proposito quel Sant'Ambrogio, ch' era pronto a versar tutto il sangue per conservare i beni della sua Chiesa, e perchè non passasse in man degli Eretici una sola Basilica. Leggete l'intera lettera del Santo, che io intanto conchiudo con lui. *Nuncine justitia praetenditur, equitas postulatur?* E aggiungo solo che questa legge ch' ei dice non solo valida e giusta, ma opportuna, e necessaria, fu ad istanza di molti Vescovi, e d'altri pii uomini rivocata dall' Imperator Marciano colla Novella de Testtament. Cleric.

16. Quanto alla pubblicazion della Legge, ch' ei dice spedita al Papa, perchè la facesse pubblicare in sue nome: finchè non porta maggiori prove della semplice sua asserzione, noi ci rimetteremo al Card. Baronio (ad an. 370. n. 123.) il qnale ci assicura; che non ritrovasi un tal comando, e che non v'era stato fino a quel tempo esempio alcuno di leggere nella Chiesa le Leggi Imperiali, le quali si affiggevano in vece nel Registro, o nel Cattalogo del Pretore. Anzi dall' averla fatta leggere senza alcun ordine in tutte le Chiese di Roma ne inferisce il Baron. che l' Imperatore l' avesse fatta a istanza del Papa; tanto più, che si sa quanto fosse alieno Valentiano dall' ingerirsi negli affari, e nella giurisdizion della Chiesa.

27. Che se poi s' introdusse il costume, di pubblicar nelle Chiese le Leggi Imperiali che riguardavano i Chierici, non è, che i Vescovi dovessero farlo, com' egli pretende di provare con quella spedita al Pontefice San Gregorio dall' Imperatore Maurizio; ma la pubblicazione fatta dal Papa, era una specie di sanzione, che dava alla Legge, senza di cui non aveva vigore alcuno relativamente ai chierici. Infatti ben-

chè gl'Imperatori Orientali si fossero arrogato già da gran tempo il diritto di far delle Costituzioni, e di promulgar degli Editti sopra le materie Ecclesiastiche; certo è nondimeno (dice il Card. Orsi *Ist. Eccl. Tom.* XX. *p.* 237.) che quelle loro Costituzioni, e que' loro Editti, non avevan forza di Legge, rispetto alle Chiese Orientali, se non erano approvate dai Vescovi, e dai Sinodi d' Oriente, e confermate, riguardo a tutta la Chiesa, dai Concilj Ecumenici, o dai Rom. Pontefici. La risposta d' Eulalio, e di tutto il Sinodo detto *Palmare* alla Legge del Rè Odoacre, che riferiremo fra poco ne è una prova assai convincente.

18. Adunque perchè la pretesa Legge del Imp. Maurizio, con cui si vietava di ricever soldati ne' monasteri, non avesse forza di Legge nell' Occidente, bastava la sola disapprovazione del Papa. E però quantunque sia stata da lui trasmessa a Vescovi di diverse Provincie, non di meno, perchè non può dubitarsi, che non abbia trasmessa loro al tempo stesso la sua disapprozione, come fece all' Imperatore: non potè ad essi in quest' affare servir di regola, ma di semplice notizia: e così vediamo non esserne stata fatta menzione alcuna nel Concilio dell' anno 595 in cui ventidue Vescovi di diverse Provincie con unanime applauso ricevettero come tutti gli altri, anche il Decreto seguente contrario affatto alla Legge dell' Imp. Maurizio, e proposto loro dal Santo Padre. — *Chiunque dalla milizia del secolo passar volesse al divino servizio ne' monasteri, vi sia ammesso.* Che poi non desistessero i Vescovi dall' osservanza di tali Leggi, finchè non ne avessero ottenuto, com' egli dice, la modificazione, e la deroga, è falso senza alcun dubbio; quando non li vogliamo rei di grave colpa mortale nel caso, che tali Leggi

non fossero al divino volere conformi, come di quella di Maurizio è palese dalle parole di San Gregorio. *Quae Lex Omnipotenti Deo minime concordat.*

19. S'inganna in oltre nell' asserire, che quella Legge sembrasse ingiuriosa al Clero. Era perniciosa a Soldati, e non al Clero, come rilevasi dalle seguenti parole scritte dal Santo all' Imperatore. Ed ecco *odo dire, che a chi è stato contrasegnato una volta colle note della terrena milizia, non sia lecito se non compiuto il tempo del suo servizio, e divenuto iuutile per la debolezza del corpo, arruolarsi sotto l' insegne di G. Cristo. A queste voci, e a tal ordini per me ultimo de' servi, e de' tuoi, risponderà G. Cristo: io di Notaio ti feci Conte, di Conte Cesare, di Cesare Imperatore, e Padre d' Imperatori. Ho messo nelle tue mani i miei Sacerdoti; e tu i tuoi Soldati rimuovi dal mio servizio? Ben so quanti Soldati a miei giorni, dopo la loro Conversione ne' Monasterj, han fatto miracoli: ma è ormai di tali persone proibita da questa Legge la Conversione. Cerchi almeno il mio Signore,* (e seco il cerchin coloro, che chiusero anche a dì nostri la via del Santuario alla Gioventù Cristiana) *e vedranno, che fu l' Apostata Giuliano, e facilmeute giudicheranno, se devono imitarlo.*

20. Ora è egli credibile, ch' abbia pubblicata una Legge, ch' egli rimprovera all' Imperatore, come il parto di un' Apostata, che chiudeva la via del Cielo a Soldati, e ch'era contraria a' voleri di Dio, una Legge di cui il Signore dimandato avrebbegli stretto conto nel dì finale, e che solo bastava per condannarlo, quand' anche perdonate gli avesse tutte le altre sue colpe. *Cum Judex apparebit si omnia peccata dimiserit, et solum hanc legem contra se dixerit esse*

prolatam, quae erit excusatio? Converrebbe conoscer poco la pietà, la dottrina lo zelo di S. Gregorio, per darsi a credere ch' abbia pubblicata come Pontefice, e osservata una Legge, ch' ei conosceva contraria a Dio, e al bene spirituale delle Anime. Quindi, ei dice bensì nelle parole da lui citate nel n.° 36., che aveva ubbidito all' Imperatore trasmettendo nel modo suddetto a' Vescovi delle Provincie la sua Legge: ma detto aveva a principio, ch' egli scriveva come suo antico, e privato servo, e fedelissimo amico, non come sommo Pontefice, e uno de' principali Ministri della Repubblica, volendo in tal guisa accenargli modestamente, che come Papa per l' autorità ricevuta da Cristo avrebbe potuto assolutamente cassarla e come uno de' principali Miuistri della Reppubblica avrebbe potuto o moderarla, o astenersi dal pubblicarla, valendosi dell' autorità dagli stessi Imperatori accordata a' Prefetti del Pretorio in ordine alle Leggi Civili. *In hac suggestione mea, neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reip. sed jure privato loquor; quia Serenissime Domine, ex illo jam tempore Domiuus meus fuisti; quando Dominus omnium non eras.*

21. Tutto ciò è più, che bastevole per rispondere a quanto egli dice, e della pubblicazion della Legge, e dell' ubbidienza prestata a Maurizio da San Gregorio. Ma poichè delle espressioni di questa lettera, anche Calvino si abusa (Lib. IV. Instit. Cap. 11. n.° 12.) a provare, che il Papa era soggetto all' Imperatore, e gli ubbidiva; mi sia lecito di aggiungere col Bellarmino, non essere maraviglia, che servo si chiami dell' Imperatore colui, che servo chiamavasi de' servi di Dio. Anche San Paolo, si chiama servo di que' di Corinto, eppur li minaccia di prendere in mano la verga per casti-

garli. Oltre di che le circostanze dei tempi esigevano di trattar colle dolci un Imperatore, che tiraneggiava la Chiesa. Lo stesso Santo lo afferma nell'esposizione di quel vers. del Salm. 101. *Tota die exprobabant mihi ec.* Non solo ha suscitata, egli dice, contro la Chiesa di Dio una moltitudine innumerevole, ma anche, se è lecito il dirlo, la real podestà. Imperciocchè non è permesso di computare tra i Rè colui, che distrugge piuttosto di quel, che governi l'Impero — e poco dopo — Infierisce (Maurizio) nel furore della sua tirannìa contro la cattolica verità, ed estende di tal maniera l'insana sua temerità, che si usurpa la Romana Chiesa, e si appropria il diritto della terrena podestà su di quella, che a tutte impera le Nazioni — Più chiaro ancora si esprime nell'espositione del vers. *Initio tu Domine terram ec.* in cui dice — Son porte eziandio dell'inferno certe podestà della terra. E che altro fu un Nerone? Che altro Diocleziano? Che altro finalmente costui, che perseguita in questo tempo la Chiesa? Non son eglino tante porte d'inferno? *Quid enim Nero, quid Diocletianus? quid denique iste, qui hoc tempore Ecclesiam persequitur? Numquid non omnes portae inferi?* Quindi qualora fu ucciso con tutta la sua famiglia scrisse il Santo a Leonzia moglie del nuovo Imperatore, che ringraziava il Signore, che liberato l'avesse da un giogo così pesante, e si lungo: e a Foca suo Consorte, che non si maravigliasse se non trovava in corte il solito Apostolico Nunzio, poichè niuno si ritrovava, che volesse andarvi regnando Maurizio.

22. La Legge adunque dell'Imperatore Maurizio era Legge di un persecutor della Chiesa simile a Diocleziano, e Nerone; e l'ubbidienza, che prestavagli S. Gregorio, era una ubbidienza sforzata, e non dovuta: e quando dice, scriven-

do a Maurizio, che il Signore sottoposti gli aveva i suoi Ministri, vuol dire, ch' avea permesso, che gli fosser soggetti *de facto*, *non de jure*, e che soffrir dovevano il pesante suo giogo, come sofferto avevano quello di Diocleziano, e di Nerone gli antichi Cristiani.

23. Indi rilevasi. 1. Che sebbene i Ministri dei Principi, come ha fatto Triboniano, e in seguito tanti altri simili a lui, han preteso di estendere le Leggi loro alla Chiesa, nè i Papi, nè i Concilj, nè i Padri ne han fatto alcun conto. 2. Se le han pubblicate talvolta, e inserite nelle lor Decretali, han data loro in questa guisa l' autorità, e la forza, che non avevano; come han fatto di quella di Leone, e d' Antemio, di cui parlerovvi nell' ordinario venturo.

24 Prima di chiuder la lettera, voglio rispondere al n.° 34. in cui dice. *I Santi Padri i Vescovi, i Romani Pontefici non dubitarono mai della validità di queste, e di simili Leggi, le eseguirono, e le pubblicarono, come obbligatorie nelle Chiese* —

25. La proposizione non può essere nè più franca, nè più avvanzata. E però risponderà in mia vece un intero Concilio, in cui erano e Padri, e Vescovi, e 'l Rom. Pontefice, e fu celebrato ne' tempi, di cui parliamo, cioè l' anno 502. E' questo il V. Concil. Romano detto *Palmare* dal luogo, in cui fu celebrato. In esso fu presentata a' Vescovi a nome del Rè Odoacre una Legge, in cui si vietava la vendita, e l' alienazione de' beni, che aveva, o era per avere la Chiesa. Ciò inteso da uno de' Vescovi, interuppe il Lettore, e rivolto al Concilio gli dimandò — Fu forse lecito a un Laico d'impormi la Legge? *De me licuit Laico, legem ferre?* Nò risposero i Padri, non gli fu lecito. *Respondens sancta Synodus dixit: Non licuit*. Contuttociò il Diacono Ormisda

che fu poscia Pontefice, ne proseguì la lettura in questi termini. *E chiunque ottenuto avrà un podere o rustico, o urbano di gius della Chiesa, sappia di non essere da Legge alcuna assistito; ma dovrà restituirlo co' frutti, egli, i suoi eredi, e proeredi eziandio; e sarà lecito ad ogni chierico di opporsi a tale alienazione; poichè è cosa sacrilega e iniqua, che quelle cose, le quali lasciate furono, o donate alla Chiesa per suffragio delle anime, o per vantaggio de' poveri, sieno alienate da quelli, che dovrebbero conservarle.* —

26. Letta nel Sinodo una tal Legge, benchè favorevole alla reale immunità delle Chiese, pure tanto Loreuzo Vescovo di Milano, come San Pier Crisologo di Ravenna risposero, che non aveva vigore alcuno, perché fatta da un Laico, che deve ubbidire, e non comandar nella Chiesa. E dopo di essi Eulalio di Siracusa, uomo di singolare Santità, e dottrina, come leggesi negli atti di San Fulgenzio, soggiunse — *La Scrittura, che si è letta, la Costituzione cioè, di non alienare i beni della Chiesa è chiaro da evidenti ragioni, ch' è invalida.* 1. *Perchè contraria alle regole dei Padri, in cui non si legge, che fosse a Laici anche da bene giammai permesso di disporre de' beni Ecclesiastici. Primum quod contra regulas Patrum Laici quamvis religiosis nulla de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur umquam attributa facultas.* 2. Perchè non è sottoscritta dal Rom. Pontefice: *secondo, quia nullius Praesulis Apostolicae Sedis subscriptione firmata docetur.* (Eccovi il Beneplacito Apostolico, di cui ragioneremo a suo luogo. (*ap. Labb. Tom. V. p. 414. Che se i Padri stabilirono esser nullo ciò, che gli stessi Vescovi, di qualunque Provincia uniti a Concilio tentato avessero senza il consenso del Me-*

tropolitano, quanto più invalido dovrà esrere, nè dovrà computarsi fra le Leggi Ecclesiasiiche quello, che ardiranno di stabilire i Laici anche col consenso d' alcuni Vescovi, i quali pregiudicare non possono a diritti del Rom. Pontefice da cui furono ordinati, e a cui appartiene il Primato su tutta la Chiesa pe' meriti di S. Pietro, e di cui è il dirtto di confermare gli Statuti de' Sinodi.

27. *A questa rimostranza di Eulalio il Sinodo disse: E' indubitato fra noi, non essere attendibile tale Scrittura, e se pure avesse qualche forza, converrebbe, che il Sinodo la dichiari di niun valore; perchè niun Laico anche da bene, e potente motivo prenda da questo d' innovar cosa alcuna in ordine ai beni, e alle facoltà della Chiesa; il che è stato da Dio accordato a' soli Sacerdoti.* — Fin quí il Concilio Palmare, da cui potrete conoscere, che vi sono *de' mostruosi volumi*, come son quelli della Collezion de' Concilj, i quali dicono qualche cosa; e fra le cose, che dicono una delle più opportune per voi si è, che dove parlando *de' Pensieri sulla capacità ec.* avete scritto *verità de' principj*, dovevate scrivere *falsità*, e dove avete messo *esattezza e precisione*, dovevate mettere *confusione, ed inganno*. Spero che il conoscerete un giorno anche voi, e vi vergognerete di voi medesimo per l'elogio, che ne avete fatto.

Vi auguro Salute, e Fratellanza.

LETTERA IV.

Leggi Civili dei principj relative ai Beni, e alle facoltà della Chiesa.

1. Per grandi, che fossero i mali, che affliggessero ne' secoli andati la Chiesa; minori non sono senza dubbio quelli de' giorni nostri. L'Autor de' Pensieri ripete l'origine di quelli dalla copia delle ricchezze, per cui ne venne il rilassamento, *e con esso mancò il fervore, la santità, lo studio*. e noi possiam ripeterli dallo spirito d' avarizia, d' empietà, di lusuria di coloro, che presi di mira i beni e le facoltà della Chiesa, dissero fra se stessi: Venite, possediamo come nostra Eredità il Santuario di Dio, e distruggiamo in maniera tutti gli asili *del fervore, della santità, dello studio*, che soli posson far fronte alla nostra empietà; sicchè non vi resti neppur il nome della Sua Chiesa.

2. Egli dice al num. 38, che *le Chiese più ricche erano più sospirate, e che il sangue, e le armi decidevano spesso del merito de' pretendenti.* E noi dir possiamo a ragione, che le tenute più ampie, e le più belle possessioni de' Monasteri erano le più sospirate, e la violenza, gl' intrighi, la cabala eran le vie, per cui si entrava assai spesso al possedimento dei Beni del Santuario.

3. Egli soggiunge al n. 39, che *uomini entrati al governo a guisa di lupi, non è maraviglia, se fossero dissipatori, e ladri di que' beni temporali, ch' erano stati lo scopo della lor ambizione e delle lor violenze.* Noi non possiam dire lo stesso de' Vescovi de' giorni nostri, e di quelli di Francia

principalmente, i quali, a riserva di pochi, han dato alla Chiesa gli esempj più luminosi, d'eroico disinteresse e di pastorale costanza. Che se ciò che dice de' Vescovi, volesse intenderlo *di que' Laici potenti ed egualmente rapaci*, di cui ci assicura al n. 40, che *usurpavano con violenza, e sorprendevano la debolezza de' Vescovi, per appropriarsi i Beni di Chiesa con lesivi contratti, o donazioni forzate*, noi non vi avremo nulla in contrario

4. Egli osserva, che *si alienavano questi beni, e si distribuiva il prezzo non ai poveri, e alle Vedove, ma alle famiglie, ai pareuti, e spesso alle donne di mondo*: E noi osserveremo che si sono alienati a di nostri i Beni degli Ecclesiastici, e se n'è distribuito il prezzo, non ai veri padroni, che furono abbandonati alla fame, nè ai poveri e alle Vedove, che vanno tuttavia cercando agli Ecclesiastici dispogliati ciò, che non possono ottenere dai Laici arricchitisi colle loro spoglie; ma ai nemici della Patria, agli uomini di partito, alle famiglie, ai parenti, e spesso anche alle donne di mondo. Anzi (dirò cosa prima de' giorni nostri inaudita) la crudeltà, con cui si sono scacciate da loro Chiostri, e si è negato il necessario sostentamento alle sacre Vergini Cristiane, ha rese donne di moudo alcune di quelle infelici, e le ha costrette per vivere, a prostituire all'altrui impudicizia quella verginità, che consecrata avevano al loro Dio. Un'altra cosa non trovo nella pittura, ch'egli ci fa, degli antichi mali della Chiesa, ed è, che non vi si veggono nè Santuarj distrutti per ergervi de' Teatri, e consecrarli al Dio della disonestà, nè Chiese atterrate per destinarle in parte a un culto superstizioso, e sacrilego, nè alcun Ecclesiastico, che faccia acquisto di Monasteri, per destinarli contro la disposizione dei Canoni, e delle leggi civili ad abitazione de' Secolari.

5. *Vegliavano i Canoni (n. 41.) tenendo ferma la massima , che i Beni dati alla Chiesa erano consecrati a Dio.* Vegliavano i Canoni anche a dì nostri a tener ferma la stessa massima , non già come l' intende l' Autore ; ma come l' intimò Iddio nel Levit. cap. 27. — *Omne quod Domino consecratur etc. Quidquid semel fuerit consecratum, Sanctum Sanctorum erit Domino.*

6. Quando alle pie donazion de' fedeli sostituiti furon gli stabili , *i beni non cangiaron natura , e destinazione. I Vescovi Santi , e i Canoni lo dissero sempre : ma i Vescovi , i Pontefici , i Canoni , che vietavano quella dissipazione dei Beni della Chiesa , non eran sempre seguiti .* Anche a dì nostri i beni consecrati a Dio una volta , e amministrati dal Clero , non avevano cambiata natura , e destinazione ; I Vescovi Santi lo dissero sempre , e lo disse per tutti il loro Capo l' immortale Pio VI. che colla sua ha fatta sentir la voce dei Canoni , che vietavano la dissipazione dei Beni della Chiesa : ma i Vescovi , i Canoni , Pio VI. non furono ascoltati ; e i più belli monumenti della pietà de' maggiori più non presentano all'occhio attonito dello straniero Viaggiatore , che avvanzi funesti dell'altrui empietà . *Le chiese* (prosiegue) *e voglio dire i Collegj , spesso si trovavano povere , perchè gli Ecclesiastici , e voglio dir gl' Individui , divenivano ricchi* . E ora gl' Individui sono ridotti all' *estrema mendicità* , perchè i Laici arricchiti si sono de' Beni , e delle possessioni delle Chiese , e voglio dir de' Collegj , o de' Monasteri abbandonati , e distrutti.

7. Passa al n. 42. a parlar delle leggi , che fecero i Principi *per arrestare il disordine , e metter freno alle alienazioni , e alle vendite de' Beni, che appartenevano alla Chiesa.* E noi . . . Quì mi manca il confronto , perchè io non trovo a dì

nostri, che leggi contrarie affatto a quelle degl' Imperatori Cristiani, leggi di soppressioni di Monasteri, di alienazioni, di vendite de' lor beni: Onde non potendo parlar delle nostre, mi ristringo a parlarvi di quelle, che indicò egli stesso al n. 42 e 43. e chi sa, che non vi troviam qualche cosa, che sia un giusto motivo di confusione per lui, e pe' Legislatori de' giorni nostri; molti de' quali eran più simili a Giustiniano, di cui ci lasciò scritto Suida, che non sapea neppur leggere, di quelle, che si somigliassero a Triboniano uomo dottissimo, che faceva in suo nome le Costituzioni, e le Leggi.

8. Dalla Costit. adunque da lui citata di Leone, ed Antemio rilevasi, che niuno può alienare per verun modo, o vendere i beni della Chiesa ma tutto quello, che le sarà pervenuto o per donazione o per testamento, restar deve presso di lei senza mutazione alcuna: ed eccone la ragione, che a tutti si estende anche i Sovrani, perchè le cose, che a diritti appartengono della Chiesa convien custodirle con somma cura, cosicchè, siccome ella, che è madre della Religione e della fede è perpetua, così dev' esser perpetuo il suo patrimonio. (1)

Gli stessi Imperatori in un altra diretta al Pref. Sebastiano non solo dicono esser fatte contro lo stesso Dio le leggi, che fatte furono in tempo di tirannia contro la Chiesa, e contro i suoi beni; ma chiamano dette leggi, e Costituzioni, empie e scelerate, e vogliono che sia inviolabile tutto ciò, che ordinato avevano riguardo alle Chiese, e a' Monasteri. (2)

9. L' Imperator Giustiniano nella sua Costituzione a Demostene P. P. decreta, che a niuno sia lecito di vendere, o ipotecare i sacri vasi, le vesti, e gli altri doni fatti alle Chiese; e se mai si fossero ipotecati, o venduti, comanda, che si

riacquistino, senza che i compratori abbiano ragione alcuna di ripeterne il prezzo, e ne dà la ragione, che a tutti si estende, anche a' Sovrani, ed è, che anche le antiche leggi ordinarono, che le cose, le quali sono di gius divino, non sieno soggette ai vincoli, e alle leggi dell' uomo (3)

10. Lo stesso nella Novella VII. cap. 2. parlando del Principe, che donò alla Chiesa, e che come donatore poteva apporvi quelle condizioni, che gli piacevano, dice, che in caso di necessità, o bisogno gli sia lecito di ripigliarsi il podere, che le donò con espressa condizione per altro di dargliene un migliore, o almeno uguale, e dichiara nulla e invalida ogni altra vendita, o permuta, fatta anche all' Impero, e ne dà la ragione, che tutti riguarda, anche i Sovrani, ed è che il Sovrano non dee farsi rincrescere di dare a Dio delle cose migliori di quelle, che riceve dalla sua Chiesa, intorno a cui la vera misura de' doni è il donare senza misura. Questa stessa legge la estende anche ai beni de' Monasteri degli Spedali, e degli altri luoghi sacri. (4)

11 Nel cap. V. della stessa Novel. comanda, che chiunque avrà la temerità di comprar qualche cosa Ecclesiastica, o Sacra, nè perda subito il prezzo, e debba subito restituirla con tutti i suoi miglioramenti, e non potrà pretendere cosa alcuna dal luogo sacro, ma dovrà rivolgersi contro i Venditori, i quali dovran pagare *de proprio*. E così, giacchè non temono Dio, impareranno almeno dalla perdita delle loro sostanze, a non vendere le cose sacre, ed Ecclesiastiche (5). E perchè non si eseguisce a dì nostri una legge sì giusta, sì necessaria, sì santa?

11. Va ancora più avanti al capo IX, e parlando di que', che comprarono per ordine pubblico, ch' è il grande argomento, su cui si fondano i

compratori de' giorni nostri, vieta a chi che siasi di dare un tal ordine, e condanna i Ministri, che ardiranno di farlo, alla cospicua somma di cento libre d' oro; e i Notari, che ne faran l'instrumento li soggetta alla pena comminata dalla Costituzion di Leone, e ordina a' Vescovi di non fare alcun conto di simili ordini, o prammatiche sanzioni, per non esporsi al pericolo di esserne castigati. (6)

13. Ma forse più a proposito pel nostro Autore sembrerà quello, che siegue al cap. xi. della stessa Novel: in cui chiama un delitto gravissimo la vendita, e la distruzione de' Monasteri per farne abitazione de' Secolari, e la proibisce per ogni modo, e condanna alla perdita del prezzo i compratori; I venditori poi gli obbliga al risarcimento del danno, e assegna di nuovo alla Chiesa e ai Monaci suddetti Monasteri venduti, acciò li ritornino all' antica, e a Dio cara figura, che avevano. (7)

14. Nella Nov. 120. cap. 7. §. 2. E ovunque si sieno venduti de' Monasteri per farne abitazioni de' Secolari, incarica il Vescovo santissimo di quel luogo, di ritornarli in potere dei Monaci, e ridurli all' antica figura, che avevano. -- *et quoniam cognovimus ab aliquibus fieri alienationes Monasteriorum, ut haec a sacra figura in privatorum conversationem transferantur, et hoc modis omnibus prohibemus. Si vero tale aliquid factum deprehendatur, licentiam praebemus sanctissimo loci Episcopo* (osservate con qual rispetto parla dei Vescovi un Imperatore) *hoc monasteriis vindicare, et in antiquam figuram reducere.* (8)

15. Più altre leggi addur potrei, che veder potete nella bella edizione di Torino di tutto il Corpo del Gius Civile, ma ho voluto attenermi alle sole citate da lui. Non posso ommetter però quella dell' antico regime della vostra Repubbli-

ca fatta di suo consenso dall' Ambasciatore, o Legato del Papa il Card. Moroue, e da quelli dell' Imperatore, e del Rè Cattolico, e pubblicate il dì 21. Marzo 1576. — Per la qual cosa, dicono essi, avendo noi osservato, che la Repubblica Genovese, ha coltivata in ogni tempo la Religione Cristiana, abbiam giudicato di dover provvedere soltanto, che l' Ill.mo Doge, e i Governatori tosto che il R. Inquisitore dimanderà il braccio, e l' ajuto loro per tenere a freno, o castigare gli eretici, o sospetti, debbano prontamente accordarglielo. In oltre osserveranno di nulla commettere contro la persona dei Chierici, contro i Beni Ecclesiastici, e la loro immunità, e contro l' ecclesiastica libertà, e non permetteranno, che nulla commettasi da' Magistrati. *Insuper advertent ne aliquid contra Clericorum personas, bonave Ecclesiastica, eorumque immunitates, aut adversus ecclesiasticam libertatem aliquid committant aut a Magistratibus committi permittant. Leg. novae Reip. Gen. cap. 1. de Relig.*

16. Chiuda tutte queste leggi quel bel detto del Rè Ferdinando Pio, che chiuse la bocca a certi pessimi consiglieri, che l' animavano a spogliare le Chiese de' beni loro. Trovandosi egli sotto Siviglia, nè avendo denaro, con cui proseguirne l' assedio, fu consigliato a prevalersi de' tesori della Chiesa in così grave necessità. Ma egli, *più mi prometto*, rispose, *dalle preghiere, e dai sacrifizj de' Sacerdoti, che dalle loro ricchezze*. Questa pietà e confidenza in Dio gli sottomise il giorno appresso quella Città.

17. Questi erano i sentimenti, e queste le leggi, che dovevano avere in vista i nuovi Legislatori; e non i sofismi, e le cabale dell'Autor de' Pensieri, o le dottrine di qualche Teologo anfibio così facile a cambiar di bandiera, come di sentimento, o le decisioni di qualche nuovo Triboniano,

empio, come dice Suida, e nemico d'ogni Religione, e della Cattolica principalmente, e pieno di frodi, e d'avarizia per modo, ch' era venale ogni giorno presso di lui la giustizia, e faceva colla stessa facilità, e annullava le leggi, secondo che conveniva a coloro, da cui ricevuti aveva dei regali.

18. A sfugire la forza di queste leggi, in cui è troppo chiara la sua condanna, ci dice al n. 44. l'Autor de' Pensieri, che *il divieto, e l' annessa nullità delle alienazioni de' Beni della Chiesa obbligava bensì tutti i Sudditi, e i Collegj Ecclesiastici, ma non potevano legare il Sovrano, da cui partiva la legge, e non poteva legare gli altri Principi, o Stati, che addottarono concordemente questa legge.*

19. A rilevar la malizia di questo pensiero, convien distinguere tra legge, e legge, tra Principe e Principe, tra obbligo e obbligo. Le leggi altre sono dichiaratorie del gius naturale, e divino, come son quelle, che riguardano l' inviolabilità de' beni della Chiesa, e lo indicano abbastanza le parole medesime della legge. — *Cum etiam veteres leges ea, quae divini juris sunt, humanis nexibus non illigari sanxerint.* e allora non vi è differenza tra suddito e Sovrano; ma tutti tenuti sono a osservarla ugualmente, siccome tenuti sono ugualmente a osservar quelle, che trasgredir non si possono, senza offendere la giustizia o distributiva, che proporziona gl' impieghi ai meriti, e all' abilità di ciascuno, o impone gli oneri proporzionati alle facoltà, e alle forze; o commutativa, la quale rende a ciascuno il suo. Altre riguardano il Principe solamente, come sarebbe la legge, che ha fissata l' annua pensione alle Monache, e agli altri Ecclesiastici, dopo d'avere avvocati a se, o dopo d'essersi impadroniti dei beni loro, e questa non possono trasgredirla,

senza rendersi rei avvanti a Dio di violata giustizia.

20. Altre sono di puro gius umano positivo, e allora o la materia della legge riguarda i sudditi solamente, come sono le imposizioni, e i tributi; o è comune ai sudditi ed al Sovrano, come sarebbero le necessarie precauzioni in tempo di peste; o è indifferente, e allora l'obbligo di osservare la legge non nasce nei Principi dalla legge medesima, che niuno impone a se stesso; ma nasce da una legge superiore, che gli obbliga a precedere i sudditi coll' esempio nell' osservanza delle lor leggi. Onde scriveva all' Imparatore Valentiniano Sant' Ambrogio. Ciò, ch' hai prescritto agli altri, lo hai prescritto a te stesso. L'Imperatore dev' essere il primo ad osservar le sue leggi. *Leges Imperator fert, quas primus ipse custodiat*, e nel Cod. de Leg. l. 4 *Digna vox est majestatis regnantis, legibus obbligatum se Principem profiteri.* I Principi adunque, e gli Stati, che hanno addottate le leggi suddette di Giustiniano tenuti sono ad osservarle, e perchè dichiaratorie del gius divino naturale, e per l'obbligo, che hanno di precedere i sudditi coll'esempio nell' osservanza delle lor leggi. E tutto questo intender si deve de' Sovrani assoluti, e indipendenti.

21. De' Governi Repubblicani convien ragionare diversamente. Il Principe è la legge, e coloro, che ne sono al governo, non solo osservare la devono in virtù d' una legge superiore, che gli obbliga al buon esempio, ma in virtù della legge medesima, a cui sono soggetti non meno degli altri. Così se i bisogni della Repubblica esigessero, che fossero ritardate o in tutto, o in parte le annue pensioni, che si ricavano dal pubblico erario, peccherebbero contro la giustizia distributiva, se, pagandosi essi interamense, ritardassero agli altri, che ne hanno maggior bisogno, ciò che

loro è dovuto. Così quando il Popolo Ligure, ricusò d accettare il Progetto di Costituzione, in cui espresso era l' articolo dell'alienazione dei beni di Chiesa, accettò di nuovo le leggi surriferite di Giustiniano, e quella singolarmente, che vi ho riportata dalle leggi dell' anno 1576. ch' erano ancora in vigore ne' Tribunali in virtù dello Statuto, che rimette al Gius Romano le cause de' beni, e delle persone ecclesiastiche. E quando i suoi Rappresentanti pretesero di far leggi contrarie all' espresso volere del Popolo, hanno ecceduto i confini del lor mandato contenuto nella Costituzione accettata, e non han potuto derogare alle leggi, che ancor vigevano per volere del popolo legislatore.

22. Ho voluto accennar tutto questo per dar a conoscere all' Autor de' Pensieri, che a torto si lagna del Giudice, il quale gridando: *E non si ha finito ancora di far contratti su i beni della Chiesa*, gettò indispettito in mezzo allo studio *la petizione, in cui chiedevasi l' immissione in possesso di un fondo stato già un monastero, poi soppresso, poi destinato ad altri usi, poi alienato, e poi finalmente distrutto, e chiedevasi come evizione unica, e scarso compenso per una somma dovuta da straniero fallito, ed assentato.* Il Giudice non ha fatto nè più, nè meno di quel, che dovea; e se in seguito si è ritirato nel suo gabinetto; non si è ritirato a studiare, com' egli soggiunge per ironìa, ma si è ritirato a piangere sopra di lui, e sul vile commercio, che si facea, de' Monasteri, e delle Chiese.

23. Dalla surriferita Costituzion di Leone, che il Papa Gregorio IX. inserì nelle sue *Decretali lib. 3. tit. 13. de Reb. Eccl. alien.* ei vuole che abbia avuto *origine* la nullità delle alienazioni (n. 43.). Di sopra ha fatto nascere dal disprezzo dei Canoni la Costituzione di Leone, e d'Antemio

sull' alienazione de' Beni Ecclesiastici, e quì fa nascere i Canoni dalla Costituzione suddetta. V'erano senza dubbio i Canoni anteriori alla Costituzione di Leone, e fra gli altri il XXIV. del Concil. di Calcedonia; Ma i Canoni non imponevano, che scomuniche: Epperò volendo il Papa aggiungere alle pene spirituali fulminate dai Canoni, anche le temporali intimate dai Principi, e citò la Costituzione di Leone, e citandola, la fece sua. Così San Paolo nel suo discorso agli Ateniesi inserì il detto di un lor Poeta per nome Arato. *Sicut et quidam vestrorum Poetarum dixerunt: Ipsius et genus sumus*; Act. 17. Ma sasebbe pazzo colui, che volesse inferirne, che ha presa l' Apostolo dal Poeta Arato la sua dottrina. Egli diede al suo detto, citandolo, quell' autorita, che non avea. Così Gregorio IX. diede alla Costituzione di Leone quell' autorità, e quella forza, che non aveva per sottomettere gli Ecclesiastici alle pene temporali, che sono in essa intimate.

Anche la mancanza del Beneplacito Apostolico, che secondo l' antico stile della Curia era necessario per l' alienazione, e la vendita del Monastero poteva essere un giusto titolo al Giudice di negare al *placido Postulatore* l' immissione in possesso. Di questo Beneplacito ei segue a parlarne dal n. 46 al 71. Ma io lo riserbo ad occasione più opportuna.

Intanto vi auguro Salute e Fratellanza.

(1) Cod. Lib. 1. tit. 11. L. 14. Imp. Leo et Anthemius A. A. Armasio. P. P.

Jubemus nulli posthac Archiepiscopo... nulli Economo cui res Ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos, vel prædia sive urbana sive rustica, res postremo immobiles... cuinscumque suprema vel superstitis voluntate ad Religiosas Eccl. devolutas, sub cujuscumque alienationis specie ad quamcumque transferre personam. Verum sive testamento quocumque jure facto... aut alio quocumque titulo quisquam ad præfatam venerabilem Ecclesiam, patrimonium suum partemve certam patrimonii in fundis, prædiis, sive domibus... voluerit pertinere *inconcussa ea omnia sine ulla penitus mutatione conserventur*... Ea enim, quæ ad beatissimæ Ecclesiæ jura pertinent, vel postea forte pervenerint, tamquam ipsam Sacrosanctam et Religiossissimam Ecclesiam oportet venerabiliter custodiri, ut sicut ipsa Religionis et fidei mater perpetua est, ita ejus patrimonium jugiter servetur illæsum.

Imp. Leoet Anthem. Sebastiano P. P.

(2) Decrevimus ut antiquitatis, et infirmatis funditus quæ contra ipsum orthodoxæ Religionis Deum quodam modo facta sunt, in integrum restituantur universa, et ad suum ordinem revocentur, quæ ante professionem nostræ mansuetudinis, de orthodoxæ Religionis fide, et Sanctiss. Ecclesiarum, et martyriorum statu firmiter obtinebant... iis, quæ contra hæc tempore tyrannidis innovata sunt tam contra venerab. Ecclesias, quarum Sacerdotium gerit... Acacius, quam contra cæteras, quæ per diversas Provincias collocatæ sunt; nec non et Revmos earum Antistites, seu de jure Sacerdotalium creationum, seu de expulsione cuiusquam Episcopi, a quolibet his temporibus facta, seu de prærogativa in Episcoporum Concilio... cassatis et rescissis, quæ, *per hujusmodi sceleratas jussiones aut pragmaticas sanctiones, aut Constitutiones impias consecutæ sunt*, quæ a divæ record. Principibus ante nostrum Imperium, et deinceps a nostra mansuetudine constituta sunt soper Sanctis Ecclesiis, et Monasteriis, et Religiosis Episcopis, et Clericis, et Monachis inviolata serventur.

(3) Ibid. L. 21. Imp. Justinianus Demosthèni P. P.

Sancimus nemini licere Sacratissima, atq. arcana vasa, vel vestes cæteraq. donaria, quæ ad divinam Religionem necessaria sunt. (Cum etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt humanis uexibus non illigari sanxerint) vel ad venditionem, vel hypotecam, vel pignus traliere; sed ab his, qui hæc suscipere ausi fuerint modis omnibus vindicari, tam per religiossimos Episcopos, quam per Economos, nec non sacrorum vasorum custodes, nulla eis actione relinquenda, vel super recipiendo pretio, vel pignore exigendo, pro quo res pignoratæ sunt; sed omnibus huismodi actionibus respuendis. ad restitutionem eorum modis omnibus coarctari. Sin autem vel conflata sunt, vel fuerint, vel alio modo immutata, vel dispersa, nihilominus vel ad ipsa corpora, vel ad ipsa pretia eorum exactionem competere... excepta causa captivitatis, et famis... quoniam non absurdum est animas hominum quibuscumque vasis, vel vestimentis præferri.

NOVEL. VII. CAP. II.

De Principe qui rem immobilem venerabili loco dederit.

(4) §. 1. Sinimus igitur imperio, si quæ communis commoditas est, et ad utilitatem Reipublicæ respiciens, et possessionem exigens talis alicujus immobilis rei, qualem proposuimus; hoc ei a Ss.mis Ecclesiis, et reliquis venerabilibus domibus, et Collegiis percipere licere, undique sacris domibus indemnitate servata, et compensanda re eis ab eo æqua aut etiam majore, quam data est. Quid enim causetur Imperator, ne meliora det, cui plurima dedit Deus habere; et multorum Dominum esse, et facile dare, et maxime Ss.mis Ecclesiis, in quibus optima mensura est donatarum ipsis rerum immensitas. Unde si quid tale fiat, et pragmatica præcesserit forma præcipiens Imperio dare aliquid talium rerum, et recumpensaverit mox rem meliorem, et uberiorem, et utiliorem... Sit ea permutatio firma, et ii, qui præsident domibus, quarum est quod alienatur, et qui talibus administrant litteris, sine querela undique sint, nullam metuentes pœnarum quæ a Leone piæ memoriæ interminantur, et a Nobis firmatæ sunt utique: cum non multum differant ab alterutro Sacerdotium, et

Imperium, et res sacræ a communibus, et publicis. Quando omnis Ss mis Ecclesiis abundantia, et imperialibus munificentiis perpetuo præbeatur. Alterutris itaque compensantes, quæ decet, non ab aliquibus jure culpabuntur. Aliam vero omnem sive ad imperium ipsum, sive in aliam quamcunique personam factam venditionem, sive donationem, seu permutationem, sive emphyteusim perpetuam omnino perimimus. Sed neque donationem, cujusdam pignoris in re immobili factam, occasione mutuorum fieri sinimus, et hæc valere volumus, in omni Ecclesia, omnique Monasterio, Nosocomio &c.

NOVEL. VII. CAP. V.

Quibus pœnis subjaceant, qui alienationem talium rerum fecerint.

(5) Si quis igitur emere præsumpserit rem ecclesiasticam, aut prochicam, cadat quidem mox pretio, exigatur autem res, quam accepit cum omni medii temporis incremento, et contra Sanctam Ecclesiam, aut venerabilem domum, nullam omnino habeat actionem, contra venerabiles vero Economos, qui omnino vendiderunt in propriis eorum substantiis ex contractu habeat actionem, ut metu suæ substantiæ, etsi non propter Dei timorem, tamen segniores circa venditionem fiant.

Ibid. cap. IX. De eo, qui per Pragmaticam rem Ecclesiæ comparaverit.

(6) Quia vero verisimile est quempiam etiam in circumventionem hujus legis tentare pragmaticas nostras formas accipere, tale aliquid ei permittentes, et prohibemus in omni persona majore vel minore, sive in cingulo constituta, sive eorum, qui circa nos sunt, sive aliorum quispiam inter populos habitantium; et sancimus nulli penitus licentiam talem quempiam pragmaticum proferre typum, neque ex hoc accipere aliquid ex SS. Ecclesiis compendium, aut monasteriis etc.... immobilium rerum. Sed et gloriosiss. Quæstori pœnam imminere 100. librarum auri, si quid tale dictaverit. simul et suscipientibus insinuationem talis cujuspiam sacræ formæ glorioriss. Judicibus aut aliis quibusdam eamdem imminere pœnam; et Tabelliones succumbere Leonis piæ memoræ Constitutioni, si ege-

;nt tale aliquod instrumentum, et Deo amabiles Episcor os, et ven. Economos sine periculo refutare hujusmodi sacras pragmaticas formas, magis autem cum periculo suscipere, et agnoscere, quin circa ipsnm Sacerdotium periculum sustinebunt, si negligentes has leges, quæ ita fiunt, pragmaticas sequantur formas.

Cap. XI. *De monasteriis non alienandis.*

(7) Quia vero cognovimus aliquod gravissimum delictum factum; et apud Alexandrinos, et apud AEgyptios, jam autem et in aliis quibusdam Imperii locis quosdam præsumere ipsa vere utilia monasteria vendere, aut permutare, aut donare (in quibus, et altare locatum est, et sacrum exhibitum ministerium, quale moris est in Sanct. Ecclesiis celebrari, sacris lectis scripturis, et Sacrosancta, et ineffabili communione tradita; et monastica facta habitatione) ita ut hæc mutarentur ex sacro, et Deo amabili schemate ad privatam mansionem, et statum, hæc omnino de cætero fieri prohibemus; nulli hominum permittentes hoc delinquere, sed etiam factum infirmum omnibus declarantes modis, et pretiorum casum imponimus accipientibus, venditorem quoque damnificamus, et rei casu, et pretii ammissione, Sanctissimæ Ecclesiæ ejus loci, et venerab. monasteriis hoc tribuentes, quatenus ipsi provideant, ut quod male alienatum est rursus ad monasticam revocent figuram, neque hypotheca super his valente, sed etiam ipsa infirmanda.

NOVEL. 120. CAP. VII.

De permutatione rerum ecclesiasticarum.

(8) Ea vero, quæ ab imperiali domo in quamlibet venerabilem domum pervenerunt, aut postea pervenerint, nullo modo vendi, aut pignori supponi, aut permutari, aut omnino alienari concedimus..... §. 2. Et quoniam cognovimus ab aliquibus fieri alienationes monasteriorum, ut hæc a sacra figura in privatorum conversationem transferantur, et hoc omnibus modis prohibemus. Si vero tale aliquid factum deprehendatur licentiam præbemus Sanctissimo loci Episcopo hoc Monasteriis vindicare, et in antiquam figuram reducere.

LETTERA V.

Leggi e Canoni de' Concilj relative alla vendita e all' alienazione de' Beni Ecclesiastici.

1. La Chiesa di Dio partecipa in certa guisa della sua immensità. Essa non riconosce alcun termine sopra la terra, e come a tutte si estende le differenze dei tempi, così tutte abbraccia le Provincie, e i Regni. E' un Regno, al dir d'Agostino, che senza essere contenuto da alcuno, contiene in se tutti i Regni di questa terra. *Filii Regni illius sub quo sunt omnia Regna Terrae.* (lib. 1. Quæst. Evang. cap. 23.) Al Governo di questo Regno ha posto Iddio i Pastori, e ha dato loro l' autorità di far leggi, e di punire severamente coloro, che ricusano d'osservarle. (Matt. 18.) E poichè a tenor della legge. *Cui jurisdictio data est, ea etiam concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest.* DD. de Jurisd., siccome niuno può essere con giustizia punito senza una specie di giudizio, e di processo, e per conseguenza senza un Tribunale, ch' esamini la sua causa, e proferisca sopra di lui la sentenza: così saran sempre ridicoli agli occhi dei saggi coloro, che dopo avere stabilita per base della Repubblica la vera Religione di G. Cristo, non vogliono poi riconoscere altro Potere Giudiziario, che quello stabilito da loro. Questo Tribunale, e questo giudizio si faceva una volta dal Vescovo assistito dal Clero.

2. Ma benchè Iddio data abbia alla Chiesa l'autorità di far leggi, non vuole però, che i suoi Ministri s' immischino negli affari, e nel governo

temporale dei Popoli. In questo non lascia loro altra parte, che quella di un Padre amoroso, che ammonisce con dolcezza i suoi figli, ove li vede traviare dal retto sentiere della giustizia, e loro si oppone con coraggio, e con zelo; se il bene della Chiesa lo esiga, e gl' interessi del vero Dio.

3. La conservazion della Chiesa dev' essere un degli oggetti principali delle sue Leggi. E siccome la Chiesa non può sussistere senza Ministri, nè questi senza i beni necessari al congruo loro sostentamento, e alle spese del Culto: così l' amministrazione, e la conservazione di questi beni furono in ogni tempo un degli oggetti delle sue Leggi.

4. Fin da quel tempo, che i beni della Chiesa non eran altro, che le limosine, e le volontarie obblazion de' fedeli, il Signore punir volle alla voce del Principe dagli Apostoli con severo castigo coloro, che dopo avergli offeriti i lor beni, avuta avevano la temerità di privarnelo. La morte improvvisa d' Anania, e di Saffira sua moglie esser dovrebbe un esempio terribile della divina ira a coloro, che hanno ardito a dì nostri di appropriarsi i legati fatti alla Chiesa da lor Maggiori, e usurparsi i beni, che offeriti furono al vero Dio. Non altra si fu la cagione del lor castigo al riferir del Grisostomo (Hom. 12. in Act. Apost.) Ivi introduce San Pietro, che come Capo della Chiesa così parla ad Anania. E perchè hai fatto tu questa cosa? Se volevi avere il denaro, dovevi tenertelo fin da principio, e non prometterlo, ma poichè l' hai consecrato al Signore, reo ti sei reso d' un maggior sacrilegio. *Nunc autem postquam consecrasti, maius sacrilegium commisisti*. E San Gerolamo nella sua lettera a Demetriade, dice apertamente, che intanto e l' uno, e l' altra fu-

rono condannati perchè dopo il voto, e la solenne promessa fatta a Dio de lor beni, se gli appropriarono come suoi, e non di Dio. *Ideo condemnati, quia post votum abstulerunt, quasi sua, et non ejus, cui semel voverant, partemque sibi jam alienae substantiae reservantes.* Che se Iddio punì con tanta severità que'due infelici, i quali non avevan fatto. che promettere alla Chiesa i lor beni, quanto maggiori castighi avrà preparati a' coloro, che s' impadroniron de' beni di già passati ne' tesori del Santuario. Quindi ne siegue. 1. Che dal momento che si promettono, o si danno i beni alla Chiesa divengon di Dio; non già, ch' egli acquisti un nuovo maggior diritto sopra di essi, ma perchè gli uomini non han più diritto di farne altr' uso, che per servizio di lui. 2. Consecrati che sieno una volta, cioè destinati ad usi Sacri o immediatamente, come son quelli, che servono al divin Culto, o mediatamente come son quelli destinati al congruo sostentamento de' Ministri del Santuario, non è più in potere d' alcuno d' impadronirsene senza un gravissimo sacrilegio. Indi ne vennero tante Leggi, e Canoni della Chiesa ne' Concilj raunata, e quindi l' obbligo ne' Fedeli di osservarli giusta la parola di Cristo a suoi Apostoli — *Quis vos audit, me audit: qui vos spernit, me spernit.*

5. Per non muover questioni sull'antichità, e l' origine de' Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche; e per non mettere in ballo quel povero Isidoro che molti detestano, senza averlo mai letto, mi ristringo a parlar de' Concilj, su di cui non può cadere alcun dubbio. Incomincio dal Canone XXIV. del Concil. di Calcedonia, che è stato già riportato dall' Autor del Rimedio lett. VI. n. 16, ma è sempre bene ripeterlo, per chi non l' ha letto. — I monasteri che furono consecrati col consenso e col giudizio del Ve-

scovo saranno perpetui, e decretiamo, che le cose, le quali ad esso loro appartengono si conservino pe' medesimi: che non potran più divenire abitazioni de' Secolari, Coloro. che 'l permetteranno saran soggetti alle pene, che furono dai Canoni stabilite. *Quae semel consecrata sunt Monasteria cum judicio Episcopi, maneant perpetua, et pertinentes ad ea res conservari ipsis Monasteriis decrevimus, nec ulterius posse ea fieri saecularia habitacula... Qui vero permittunt haec fieri, subiaceant his condemnationibus quae per Canones constitutae sunt.* Che bella Iscrizione sarebbe questa da mettersi sulla porta di quelle case, che furon già un Monastero, o una Chiesa. Ma vi han messo invece il nome adorabile di Gesù con una bella corona. Ma benchè sia un nome Santissimo, e degno di tutte le corone del mondo, non potrà esimerli certamente dalle pene Canoniche, che ha fulminate egli stesso per mezzo della sua Chiesa.

6. Il Concil. Rom. V. detto Palmare dell' anno 502. nega anche al Rom. Pontefice l' autorità d' alienare per sempre, e trasferire in altri i diritti su i beni della sua Chiesa. *Sancimus ut nulli Apostolicae Sedis Praesuli... Liceat praedium rusticum quantaecumque fuerit vel magnitudinis, vel esiguitatis sub perpetua alienatione, vel cammutatione ad cuiuslibet jura transferre.* Cap. IV.

7. I Canoni del Concilio d' Agde dell' anno 506. in cui si dice che i Vescovi possiedono con pieno diritto a nome delle loro Chiese i beni, che ad esse appartengono, e che non possono alienarli, che pel bisogno, e vantaggio di esse, e col consenso di due o tre Vescovi comprovinciali, o vicini, e nulla dichiarano, e invalida ogni alienazione, e vendita fatta altrimenti, gli avrete letti nel Rimedio, Lettera 1. n. 7.

8. Il Concilio Romano dell' anno 1078 decreta, che chiunque riceverà, o ha ricevuto da qualunque Rè, o Principe secolare de' poderi Ecclesiastici, costui sarà soggetto alla scomunica, finchè non gli abbia restituiti alla Chiesa. *Quicumque praedia ecclesiastica, a quocumque Rege, seu saeculari Principe susceperit, vel suscepit, nisi eadem praedia Ecclesiis restituerit, excomunicationi subjaceat*: *apud. Lab. Tom. XII. p.* 619.

9. Nel IV. Gen. Concilio di Laterano celebrato sotto il Papa Innocenzo III. l' anno 1215, i Padri, che furono numerosissimi, dopo d'essersi lagnati delle Costituzioni di que' Principi, ch' eran contrarie all' ecclesiastica immunità, al cap. 44 decretarono invalide, e nulle tutte le alienazioni de' beni ecclesiastici fatte senza il consenso e l' autorità della Chiesa all' occasione di qnalche Costituzione della secolare podestà, la quale, com' essi dicono, non dee chiamarsi Costituzione; ma distruzione piuttosto, e usurpazione di giurisdizioni, e vuole, che sieno raffrenati colle scomuniche coloro, che ardiranno di farlo. E al cap. 46 provvedere volendo all' ecclesiastica immunità, proibisce sotto pena di scomunica ai Consoli, e a' Governatori della Città di gravare di taglie, e d' imposizioni le Chiese, e vuole, che non solo ne siano illaqueati i trasgressori, ma anche i fautori di esse, finchè non vengano a una congrua soddisfazione.

11. Non nega però, che in caso di necessità, o di vantaggio possano i Vescovi unitamente col Clero accordare al pubblico delle Ecclesiastiche sovvenzioni; ma allora soltanto, che non bastino pe' comuni bisogni le ricchezze dè Secolari: e in tal caso vuol anche, che si consulti la Santa Sede per isfugire l' imprudenza, in cui cader potrebbero alcuni. Anzi quel Bonifacio VIII. contro di cui si scatena, come fanno tanti altri, l' Autor

de' Pensieri al n. 149, per la sua Bolla — *Unam Sanctam*, toglie anche in caso di urgente necessità l' obbligo di dover consultare il Romano Pontefice, e accorda a' Sovrani la facoltà d' imporre delle contribuzioni al Clero, il quale è tenuto a pagarle *etiam inconsulto Rom. Pontifice*; ma nel solo caso, che nonvi sia luogo a dimandarne il consenso. -- *Si Regi, et successoribus suis pro Regni defensione periculosa necessitas immineat.*

12. E' degno però della più matura riflessione ciò; che soggiunge lo stesso Concilio, ed è, che non si credano di esser liberi dalle censure, deponendo l' impiego, ma che esse gli accompagnano anche dopo, finchè non abbian soddisfatto. Anzi, che succedono nella stessa censura i lor successori, se non soddisfan, potendo, fra il termine di un mese; poichè subentra nell' onere chiunque subentra nella carica, e nell'onore. (1)

13. Quali fossero su questo punto i sentimenti e la dottrina del Concilio di Costanza, lo ha dichiarato nella condanna degli articoli di Wicleffo, e di Hus, e ne' due Monitorj colle scomuniche, e le altre pene canoniche fulminate contra il Duca d' Austria Federico, che usurpate si aveva le giurisdizioni, e i beni della Chiesa di Trento; come veduto avrete nella seconda Lettera del Rimedio ec. al n. III. E' mirabile la leggerezza, con cui vi passa sopra l' Autor de' Pensieri al n.° 78.

14. Vengo alla Sess. IX. del V. generale Concilio di Laterano, a cui intervennero con Leon X. centododici tra Vescovi, e Cardinali; e quello, che più interessa il nostro argomento, diecisette Ministri, o Ambasciatori dei Principi. In essa il Papa coll' approvazion del Concilio definì; *che la disposizione, e l' amministrazione dei beni delle Chiese Cattedrali, e de' Monasteri appartiene al solo Papa* pro tempore, *e a quelli, che ottennero canonicamente i beneficj, o ammessi furono ne'*

Monasteri, e che i Principi secolari non devono ingerirvisi per verun modo, perchè ciò è vietato dal gius divino. E in seguito decretò: *che detti frutti, o rendite de' Monasteri, o delle Chiese non possono essere detenute, nè occupate da alcun Imperatore, o Rè, Regine, Repubbliche, Potentati senza licenza del Papa, ma devono restituirli, e senza ritardo a quelli, a cui* de jure *appartengono.* (2)

15. Finalmente il Concilio di Trento Sessione XXIII. nel decreto *de Reform. cap. XI.* scomunica ogni chierico, e secolare di qualunque condizione egli sia, anche Imperatore e Rè, il quale ardirà di usurparsi i beni, e le rendite della Chiesa, o impedire, che non si percepiscano da coloro, a cui appartengono; e vuole, che sieno alla suddetta censura soggetti, finchè non abbiano restituito, e ottenuta dal Romano Pontefice l'assoluzione: E vuol dire che è questo un di que' casi, che il Concilio, e la Chiesa rappresentata da lui, ha riservato al Papa.

16. E nella Sess. XXV. cap. XX. *de Reform.* rinnova i sacri Canoni, e tutti i Concilj generali, e tutti anche i Decreti Apostolici emanati in favor delle Chiese, e della ecclesiastica libertà e contro i violatori di essa; e decreta e comanda, che sieno da tutti osservati. Indi si volge nominatamente all' Imperatore, ai Rè, alle Repubbliche, ai Principi, a tutte in somma le podestà temporali, e le avvisa di venerar quelle cose, che sono di gius ecclesiastico, perchè appartenenti in ispeciale maniera al Signore; e li invita a punire severamente i lor Ministri, che si oppongono alla libertà, alla immunità, e alla giurisdizion della Chiesa.

17. In vista di tanti Canoni, che il Concilio di Trento ha rinnovati, e rinnovandoli ha fatti suoi, e di tanti altri, che citar si potrebbero, i

quali non solo in genere, ma nominatamente asseriscono, che gl' Imperatori, i Rè, le Regine, i Potentati non hanno diritto alcuno su i beni, e sulle rendite delle Chiese, e che soggettano alla scomunica tutti quelli, che n' anderanno al possesso senza la legittima ecclesiastica autorità. Vi vuol pure della franchezza per asserire al n. 71, che le *censure intimate dal Tridentino riguardano le alienazioni arbitrarie de' privati, o de' Principi considerati come privati, non possono riguardare le giuste, e necessarie alienazioni fatte dalla sovrana autorità. Censure per alienazioni legittime e necessarie sono un assurdo.*

18. Cotesti pensieri non servono a istruire il Popolo, ma ad ingannarlo. Convengo ancor io, che censure per alienazioni legittime e necessarie sono un assurdo. Ma vi dicono i Concilj, che per esser legittime, v' è necessaria l' autorità della Chiesa, o del Romano Pontefice, che agisce in suo nome: e perchè siano necessarie, fa di mestieri, che non bastino al bisogno le ricchezze de' secolari. - *Ubi laicorum non suppetunt facultates* - Ora: nel caso nostro sono i secolari, e qualche chierico secolare, che han fatto acquisto de' beni ecclesiastici. Non eran adunque esaurite le lor ricchezze, e per conseguenza, secondo le disposizioni de' Concilj, non erano necessarie; siccome non eran legittime le alienazioni de' beni.

19. Non crediate però, che neghino i Concilj un pronto sovvenimento alla Patria, ove sia necessario. Danno anzi ai Vescovi, e al Clero la facoltà di accordarlo, ove non bastino, com'è ben giusto, le ricchezze de' secolari; ma non danno ai secolari la facoltà di usurparsi, e di far uso delle ricchezze della Chiesa, per risparmiare le loro. Che se esigono il consenso, o l' approvazione del Papa, questa non è meno utile alla Chiesa, che al Principato; alla Chiesa per metter freno

alle dissipazioni dei Chierici ; al Principato, perchè i Ministri non se n' abusino contro il bene, e la necessità della Patria. E poi, che cosa più giusta, che vada inteso della vendita, o alienazione dei beni colui, che secondo i Canoni ne è il principale amministratore, e dispositore ? Del resto abbiamo di già veduto, che i Papi stessi, ne' casi d'urgente necessità, danno a' Principi la facoltà di levar de' tributi sopra la Chiesa, e obbligano i chierici a pagarli.

20. In oltre è del tutto arbitraria la distinzione, ch' egli fà del Principe, come Principe, e del Principe, come privato. Il Concilio di Trento ha dichiarato abbastanza, che parla d' ogni privato, anche Principe, in quelle parole - *Si quem laicorum* — e parla del Principe, come Principe, in quelle altre — *quacumque is dignitate, etiam imperiali et regali prefulgeat.* — Questa dignità imperiale, e reale, di cui si parla, non è già una toga da Curiale o da Giudice, messa in dosso ad un usurpatore privato ; ma indica un uomo, che agisce in qualità d' Imperatore o di Rè. In fatti siccome havvi una usurpazione, che conviene al privato, così avvene un' altra, che può convenir alle Repubbliche e ai Regni. Ora : siccome il Concilio parla in genere d' ogni usurpazione de' beni ecclesiastici, così la scomunica va a cadere o sopra il privato, o sopra il Principe, secondo che o l' uno, o l' altro si avrà usurpati i beni della Chiesa.

21. A convincervi però maggiormente, che le censure intimate dal Tridentino vanno a ferire anche i Principi non solo considerati come privati, ma come Principi, dovete osservare, che due son le azioni violente, che condanna il Concilio con quel decreto. 1. L' usurpazione de' beni. 2. L'impedire, che i frutti e le rendite di detti beni si percepiscano da coloro, a cui *de jure* appartengono:

Illos usurpare praesumpserit , seu impedire ne ab aliis , ad quos de jure pertinent , percipiantur Ciò stando , io dimando : Quando i nuovi Governi Repubblicani hanno spogliato de' beni loro le Monache , e i Frati , e quando gli antichi vietarono agli Ecclesiastici di rientrare in possesso delle lor terre , che date avevano in enfiteusi , *et ad longum tempus* , hanno operato da Principi , o da privati? E se hanno operato da Principi , hanno violata o nò quella parte del decreto del Tridentino , che vieta a chi che siasi , di qualunque autorità fornito , d' impedire la percezione de' fondi o delle rendite ecclesiastiche a coloro , a cui *de jure* appartengono? E se hanno operato da Principi , e contravvenuto agli ordini del Concilio , hanno incorsa o nò la scomunica?

22. Conchiudiamo adunque , e diciamo così : Il Popolo , che ha voluto per base della vostra Repubblica la Cattolica Religione , quale la professarono fin da principio i lor maggiori , ha riconosciuta per conseguenza l' autorità de' Concilj , o della Chiesa ne' suoi Concilj raunata. Lo stesso hanno fatto i nuovi Professori della vostra Università nella solita professione di fede , che fatta avranno , siccome io credo , nelle mani del loro Arcivescovo ; secondo la bolla di Pio IV. *In Sacrosanta.* Ora i Concilj , come veduto abbiamo finora ; vietano 1. Che i Monasteri , e le Chiese divengano abitazioni dei Secolari . 2. Che i Rè , le Repubbliche , i Potentati si usurpino i Beni Ecclesiastici o impediscano , che i frutti , e le rendite di essi si percepiscan da quelli , a cui *de jure* appartengono . 3. Ordinano , che in caso di necessità , e di bisogno i Vescovi e il Clero ne facciano uso bensì per vantaggio del Popolo , ma col consenso del Romano Pontefice. 4. Dichiarano invalide , e nulle tutte le alienazioni , e le vendite fatte senza il

consenso e l' autorità della Chiesa. 5. Intimano a' trasgressori le pene canoniche e la scomunica, da cui non possono essere liberati, che colla intera restituzione dei beni, e coll' assoluzione del Papa.

23. Eccovi la dottrina, che si è insegnata finora nella Chiesa di Dio, e che può dirsi la dottrina del vostro Stato, perchè voluta dal Popolo, e contestata da' suoi Professori. Ponète ora a confronto questa dottrina con quella dell' Autor dei Pensieri, e siate giudice voi medesimo del giudizio, che ne avete formato.

Vi auguro un miglior discernimento, e una perfetta Salute e Fratellanza.

CONCIL. LATERAN. IV. an. 1215. cap. 44.

(1) Cum Laicis quamvis Religiosis, disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit attributa potestas, quos subsequendi manet necessitas non auctoritas imperandi, dolemus sic in quibusdam ex illis refrigescere caritatem, quod immunitatem Ecclesiasticæ libertatis, quam nedùm SS. PP. sed etiam Principes Sæculares multis privilegiis munierunt, non formidant suis Constitutionibus, vel potius confictionibus impugnare non solum de feudorum alienatione, ac aliarum possessionum ecclesiasticarum, et usurpatione jurisdictionum, sed etiam de mortuariis, nec non et aliis, quæ spirituali juri videntur adnexa, illiciter præsumendo, Volentes igitur super his ecclesiasticarum indemnitati consulere, ac tantis gravaminibus providere Constitutiones hujusmodi, et vindicationes feudorum sine legitimo ecclesiasticarum personarum assensu præsumptas occasione Constitutionis laicæ potestatis (cum non constitutio, sed destitutio, vel destructio dici possit, nec non usurpatio jurisdictionum.) sacri approbatione Concilii decernimus non tenere, præsumptoribus per censuram ecclesiasticam compescendis.

Cap 46 p. 978.

Adversus Consules, et Rectores Civitatum, et alios

qui Ecclesias et ecclesiasticos viros ecclesiasticis talliis, seu collectis, et exactionibus aliis aggravare nituntur. Volens immunitati ecclesiasticæ lateranense Concilium providere præsumptionem hujusmodi sub anathematis districtione prohibuit, transgressores, et fautores eorum excommunicationi præcipiens subjacere, donec satisfactionem impendant competentem.

Verum si quando forsan Episcopus simul cum clericis tantām necessitatem, vel utilitatem prospexerint ut absque ulla coactione ad relevandas utilitates, vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per Ecclesias duxerint conferenda, prædicti laici, humiliter, et devote recipiant cum actionibus gratiarum. Propter imprudentiam tamen quorumdam Romanum prius consulant Pontificem, cujus interest communibus utilitatibus providere ....

Ceterum quia fraus et dolus alicui patrocinari non debent, nullus vano decipiatur errore, ut infra tempus reginiinis, sustineat anathema, quasi post illud non sit ad satisfactionem debitam compellendus; nam et ipsum, qui satisfacere recusaverit, et successorem ipsius, si non satisfecerit infra mensem, manere decernimus ecclesiastica censura conclusum, donec satisfecerit competenter, cum succedat in onere; qui substituitur in honore. --- ap. Lab. Tom. 13. p. 975.

Leo Episcop. Servus Servorum Dei ad perpet. rei memoriam Sacrosancto approbante Concilio apud. Labb. Tom. 19. *p.* 883.

(2) Et cum fructuum Ecclesiarum Cathedralium et Metropolitanarum Monasteriorumque et aliorum quorumcumq. beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio, et administratio ad nos et Rom. Pont. pro tempore existentem, et illos etiam, qui ejusmodi Ecclesias Monasteria, et beneficia jure, et Canonice obtinent, solum pertineant, sæcularesq. Principes omni etiam *divino jure id prohibente*, dictis Eccl. Monasteriis, ac beneficiis intromittere se nullatenus debeant, statuimus, et ordinamus, ut fructus redditus, et proventus, Ecclesiarum Monasteriarum, et beneficiorum per sæculares ullos Principes etiamsi Imperator reges, reginæve seu Resp. vel potentatus fuerint, aut per eorum Officiales, seu Judices etiam Ecclesiasticos, vel quascumq.

alias personas, vel publicas vel privatas de eorumdem Imperatoris regum, reginarumve ac Principum, Rerumq. publicarum vel potentatum mandato, sequestrari, occuparive aut modo aliquo detineri, ipsiq. hujsmodi Eccl.as Monasteria, ac beneficia obtinentes, sub prætextu fabricæ, instaurationisq. sine Romani Pontefi.is pro tempore existentis expressa licentia, aut elemosinarum seu quovis alio colore, aut fuco impediri non debeant, quo minus de illis, ut antea libere, ac sine impedimento disponere valeant. Et si sequestoati fuerint, occupative, aut detenti integre libereque, ac sine exceptione vel mora, prælatis, ad quos de jure spectant, restituant: de quibus, si dissipati nusquam reperiri possint, eorum justa estimatione facta, dictis prælatis satisfieri volumus per eos, qui dictas sequestrationes, applicationes, dissipationesq. fecerint, aut fieri mandaverint, sub pæna excomunicationis, aut interdicti Ecclesiis talium Principum terris, et dominio eo ipso incurrendis.

LETTERA VI.

La Chiesa, e non i Collegj, è la vera Proprietaria dei Beni, e questi esser non possono giammai abbandonati, e giacenti.

1. Gli Editori de' pubblici fogli, hanno fatto un tal' abito di farsi pagare ugualmente la verità, che travisano, come le falsità, che ci vendono; che a lungo andare non sono più in istato di discernere dal vero il falso. Lo stesso dev' essere avvenuto a voi nella lettura di que' pensieri, che vi sono sembrati così preziosi, benchè non *costassero più d' una lira.* L' Autore dal n. 76. al n. 85. si studia di persuadere, che *i Collegj Ecclesiastici, e le Chiese hanno il vero dominio de' beni, che possedono.* Questa, che alcu-

ni han presa per una grazia singolare, ch' egli fa a' Collegj, non è, che un' arte finissima per assassinare a man franca i loro Individui, e lasciarli senza possessioni, onde vivere, e senza tetto, in cui riposarsi.

2. Egli si fa a cercarne il padrone: e dopo aver detto, che *qnesto non si vorrebbe dire il Sovrano per l' equivoco dei Beni dati alla Chiesa: non si può dire il Pontefice, perchè come Principe non estende la sua giurisdizione oltre il suo Stato, e come Pontefice non ha giurisdizione, che spirituale,* (n. 77.) partitosi al n. 78. *da più sicuri principj*, va a trovarli ne' Corpi Ecclesiastici, e nelle Chiese, e conchiude: *Ecco dunque trovati i padroni di questi beni, e sono tutti i Collegj legittimi, o Corpi morali, a' quali furono o venduti, o donati*, e per rendere più autorevole il suo artifizio, avea premesso, *che le leggi civili lo stabilirono espressamente, e che la Chiesa non ha mai disapprovato questa concessione, e ha condannato Wicleffo, e i Fraticelli, che lo negavano.* Se voi vi darete la pena di leggere gli articoli condannati dalla Chiesa in Wicleffo, vi troverete anche quello, che l' Autor de' Pensieri avrebbe dovuto aggiungere in questo luogo: Ed è — che la Chiesa conosce in maniera come suo il dominio de' beni, che non è in arbitrio delle podestà secolari di dispogliarnela. —

3 Ma lasciato questo da parte era ben facile e convincente l' argomentare così. I Collegj legittimi, o corpi morali sono i veri padroni, e proprietarj dei beni che furon loro venduti, o donati. Ma la Costituzione assicura ai veri padroni il dominio de' beni loro; e protegge il diritto di proprietà, *diritto inalienabile e imprescrittibile*. Duuque i corpi morali, o Collegj sono assicurati dalla Costituzione, o sia dal Popolo Legislatore, che l'ha accettata del possesso, e della

proprietà de' lor beni ; dunque , qualora spogliati furono de' beni loro, si è agito contro l'espresso volere del Popolo , si è violata la Costituzione , e si è violato con essa un diritto inalienabile , e imprescrittibile .

4. L'argomento è troppo facile e chiaro . La maggiore è sua . La minore è della Costituzione. La conseguenza, voi che siete professore di rigor logico , vedete , che discende benissimo dalle premesse . Con tutto ciò a sfuggirne la forza , ci dice al n.° 81. *che questo dominio o proprietà fu soggetto ad alcune Leggi , e limitazioni* , e al n.° 82. *Il Collegio non possiede , che per una graziosa concessione della Legge* . Ma possedano pure i Collegj per graziosa concessione di tutte le Leggi del Mondo : sia pur soggetto il lor dominio , e la loro proprietà a tutte le Leggi , e le limitazion ch' egli vuole, e queste limitazioni sieno o essenziali alla natura de' possidenti , o volute dalle regole positive ; sarà sempre vero , che dal momento , che accorda loro la proprietà de' lor beni , accorda loro un diritto inalienabile , e imprescrittibile , protetto , e autorizzato dalla Costituzione , o dal volere del Popolo ; e che non possono esserne dispogliati senza una manifesta ingiustizia , e senza contravvenire al volere del Popolo Legislatore . Ma i Collegj , o corpi morali Ecclesiastici sussistevano ancora , quando spogliati furono del diritto di proprietà , che la Costitzione assicura , e protegge : Dunque ec.

5. Ma io vado assai più avvanti , e dico , ch' esistono ancora i veri proprietarj dei beni de' monasterj soppressi , e distrutti , e vivono ancora tutti i loro diritti . Primieramente dov' era nella vostra Costituzione l' articolo , in cui il Popolo autorizi i suoi Rappresentanti a distruggere i Conventi , i Monasteri , le Chiese , e appropriar-

si i lor beni? Il popolo non ha comunicato, nè poteva comunicare ad altri il potere, che non aveva. E quand' anche l' avesse avuto era troppo Religioso, e amante della Cattolica Religione per non concedere ad alcuno, che distruggesse in suo nome i più belli monumenti della pietà de' maggiori.

6. In oltre voi che vi piccate di gius Civile prendete la L. 7. §. 2. D. *Quod. cuiusqumque*, e vedrete, che il gius Romano accorda a Collegj i diritti medesimi delle Università: e siccome queste non sono giammai estinte, finchè rimane una parte degli individui, che le compongono: così colla distruzione de'Monasteri non restò distrutto il Collegio, che vi risiedeva, ma i membri superstiti hanno ancora gli stessi diritti di proprietà, che avevano avvanti. Si son tolti i lor beni, ma non si è tolto nè si è potuto ritoglier loro il diritto di averli.

7. Anzi finchè vi resta un solo degli individui de' Monasterj, e de' Conventi in lui solo ricadono tutti i diritti che competevano al Monastero o Convento. Leggete l' Eineccio de Colleg. Cap. 2. §. 29., e il Carpzovio da lui citato. *Imo si vel unus vivit superstes; in illum omne jus Collegii recidit*, il Card. Tusco concl. 252. n. 12. *si consideratur existentia Colegii jam creati, potest conservari in uno solo, aliis deficientibus* ... Il fatto ha corrisposto mille volte alla Legge: e se è vera la domestica tradizione de' Monaci Cassinesi di S. Catterina di Genova, dovevano a un simile avvenimento quel Monastero. Fu fondato da Ottone Arcivesoovo l' anno 1228. per una famiglia di Monache: ma essendosi ridotte ad una sola verso il 1514. questa trasferì col consenso del Papa ne' Monaci Benedittini i suoi diritti, che han conservato e conservano tutta via, benchè le vicende dei tempi costretti gli abbiano

ad abbandonarlo per dar luogo alla pietà singolare dell' Autor de' Pensieri.

8. Dopo di che ognun vede quanto sia falso, ciò che prosiegue dicendo. *Sciolta l'unione o spogliata di questa gratuita concessione, il padrone cessa di esistere i beni divengon giacenti e ricadono alla Nazione. Cio è dimostrato.* Se a dimostrare una cosa bastasse la franchezza nell'asserirla, Euclide non ne ha mai fatte delle più convincenti. Ma io dico che è dimostrato invece, e dalle Leggi, e dai fatti, che finché esiste un solo individuo, in lui esistono tutti i diritti del suo Collegio, ma di tanti monasteri e conventi di Monache, e di Frati; che furono distrutí, non avene forse alcuno, di cui non esista un qualche individuo. Dunque ec.

9. Ma quando non vi fosse più alcun individuo de' Collegj soppressi, credete che abbiano ad esser giacenti, e a ricadere alla Nazione i lor beni? Nò, ma ricadono al Collegio vicino del medesimo ordine, se ancora esiste, e in mancanza di questo ricadono alla Chiesa. Xaverio Gmeinero Prof. di Vienna nelle sue Instituz. del Gius Ecclesiastico, vi dice espressamente alla pag. 115. n. 394., che secondo il gius comune, morendo un chierico senza eredi, non è la Nazione, ma la Chiesa, che succede nella sua eredità, e cita a provarlo *(Lib. 20. cod. de Episcop. , et Cler. can. fin. q. V. Cap. 1. de success. ab imtest.)* L' Autore mi ha obbligato a dire delle verità, che non saran senza dubbio di comun piacimento: ma io parlo il linguaggio delle Leggi, e Canoniche, e Civili, e parlo pel bene spirituale di tanti, che vi rimasero ingannati.

10. Eccovi adunque il vero fine, a cui tendevan i suoi pensieri. Ha fatto un padron metafisico, e ideale dei beni della Chiesa per

potere distruggerlo colla stessa facilità , e spogliare intanto i veri , e reali padroni . E quello ch' è ancora più grazioso , fa venir fuora un altro oggetto ideale , e metafisico com' è la Nazione, per ingoiarseli : e intanto di sotto al manto di questo gran personaggio uscir si veggono certe unghie rapaci non meno reali , e fisiche di quel , che siano gl' individui de' Collegj , che spogliano, per impinguare se stesse col vano pretesto di sovvenir la Nazione . Così ebber fine tante insigni Librerie , ch' eran nate , e cresciute colle vigilie , e col risparmio di tanti poveri Religiosi, e nulla servirono per conservarle le più tremende scomuniche , che vietavano a chichesiasi l' estrazione , e 'l depredamento de' Libri . Così ebber fine i sacri arredi , e i vasi d' oro , e d' argento , ch' erano il frutto de' loro studj , e de' loro impieghi . Così ebber fine tante possesioni o coltilvate co' lor sudori o comprate co' lor denarí . Usciti di sotto al manto della Nazione certi lupi divoratori . . . Ma tiriamo il velo su d' una scena cosi vergognosa , che la scoprirà un giorno anche troppo agli occhi nostri il Signore .

11. Oltredichè : se sciolta l' unione il padrone cessa d' esistere , e i beni divengon giacenti , e ricadono alla Nazione , in cui sono ; coloro ch' hanno soppressi i Collegj Ecclesiastici han dato un danno gravisimo al vostro Stato . Ognun sa , che la parte maggiore dei fondi , era presso alle straniere Nazioni , le quali versavano delle somme considerevoli in seno de' monasterj ; e da monasterj passavano a quello della Nazione . Ma ammessa una volta la sua dottrina queste sorgenti si diseccan per lei , e i beni de' corpi morali vanno a cadere nel seno di quelle Nazioni , presso a cui sono . Laonde , e la pietà , e la giustizia , e 'l pubblico bene sembrano esigere, che sieno ristabiliti , e 'l sieno a spese diquelli , che ne furon la causa .

12. Tutto questo sia detto perchè impariate a conoscere una volta l' incoerenza e 'l danno di que' pensieri , che avete tanto esaltati . Ora vi dico , che nè il Principe , nè il Pontefice , nè i Collegj sono i padroni , e i proprietarj dei beni ; ma sibbene la Chiesa , e per conseguenza siccome la Chiesa deve sussistere , e sussisterà fino al fine : così i Beni Ecclesiastici , nè sono , nè furono , nè possono essere giammai abbandonati , e giacenti.

13. A convincervi di questa verità , voi non avete , che a richiamarvi al pensiero quanto son venuto scrivendovi negli Ordinarj trascorsi. Abbiam veduto dalle leggi civili , che i Collegj sono simili alle Repubbliche , e i beni degli uni , come quelli delle altre ; e che havvi poca differenza tra il sacerdozio e l' impero , e tra le cose sacre e le pubbliche. Abbiam veduto dai Canoni , e da Decreti de' Concilj , che ai Principi secolari è per gius divino vietato d ingerirsi nell' amministrazion dei beni della Chiesa , e molto più di avvocare a se , o appropriarsi i suoi fondi , e impedire , che i frutti , i proventi , le rendite ecclesiastiche non si percepiscano da coloro , a cui *de jure* appartengono. Anzi dal Concilio Palmare tenuto alla presenza di Simmaco R. P. è vietato al Papa medesimo di alienare per sempre i beni della sua Chiesa e lo conferma nella sua lettera a S. Cesario Vescovo d'Arles S Agapito I. che così scrive dell' alienazione de' Beni Ecclesiastici: *Revocant nos veneranda Patrum manifestissima constituta , quibus prohibemur praedia jure Ecclesiae , cui nos Omnipotens Dominus praeesse constituit quolibet titulo ad aliena jura transferre* apud labb. Tom. V. Concil. Finalmente abbiam veduto dal Concilio V. Generale di Laterano , che il solo Papa insieme a quelli , che ottennero canonicamente un qualche benefizio o prebenda , o che

ammessi furono secondo le regole ne' monasteri, sono i veri e legittimi amministratori, e ad essi soli appartiene la disposizione dei beni. A tutto questo potete aggiungere la dottrina di San Tommaso del Gaetano, e di Benedetto XIV, che potrete rileggere nella prima mia lettera. Conviene adunque ragionar della Chiesa come di una Repubblica, e de' suoi beni come di quelli della corona, che diconsi *domaniali*

14. Ora: la Chiesa può essere considerata sotto due aspetti diversi; e per l'unione di tutti i Fedeli sotto il medesimo Capo, ch'è per divina istituzione il Romano Pontefice; e come l'unione di quelli, che sono eletti da Dio, e destinati al Governo, e alla conservazion della Chiesa. Così la Repubblica, e può considerarsi come l' unione del Popolo co' suoi Magistrati, e come l' unione dei Giudici, de' Municipali, de' Consoli, de' Senatori, che la governano. E siccome tutti questi o considerati separatamente, o uniti in corpo di Magistrato, o Collegio, non fanno che un solo corpo d'autorità o di Governo: così tutti quelli, ch'ebber da Dio un potere particolare sul corpo vero di G. Cristo, e sul mistico di tutta la Chiesa, e diconsi propriamente *l' Ecclesiastica Gerarchia*, non fanno, che un sol Sacerdozio. Questo non è meno necessario alla Chiesa, di quel, che sieno i Magistrati alla conservazione della Repubblica.

15. Per la qual cosa siccome i Popoli, oltre le imposizioni, e i tributi, che pagano, assegnarono alla Repubblica certi beni, con cui sostenere la dignità della corona, e mantenere i Magistrati, e i Ministri; così i fedeli, oltre le obblazioni, e le limosine, che portavano a principio a' Ministri del Santuario per loro sostentamento, vi assegnarono in seguito dei fondi stabili, con cui mantener se medesimi, e le spese necessarie del Culto. Quelli detti furono *Domaniali*, e que-

sti *Ecclesiastici* ; quelli sono di lor natura inalienabili, perchè non sono dati ad alcuno in particolare, ma passar devono di continuo a que', che succedonsi nel Governo della Repubblica, o del Regno ; e questi lo sono ugualmente, perchè dati non furono ad alcuno Individuo ; ma passar devono di continuo a que', che succedonsi nel servizio del Santuario. La vera padrona, e proprietaria dei primi è la Repubblica o il Regno, degli altri la Chiesa, che a tutte si estende le Repubbliche, e i Regni ; e quand' anche vi fosse Regno alcuno, o Repubblica, in cui cessasse di esistere, non cesserebbe per questo d'aver diritto a que' beni, che possedeva.

16. Un tal raziocinio ha il suo fondamento in San Paolo, e dove distingue i diversi Ordini dell' Apostolico Ministero, e conchiude, che fanno un sol corpo ; e dove dice, che chiunque serve all' altare deve esser mantenuto da esso, come lo erano dalle rendite, e dai beni del tempio gli antichi Leviti e Sacerdoti. Notate bene, che dice dall' Altare, e non dalla Nazione, e molto meno che la Nazione possa appropriarsi i beni dell'altare col vano pretesto di mantenerne i Ministri. Tutta l' antichità Cristiana depone in favore di questa verità: poichè vediamo, che i Vescovi e i Chierici formavano un corpo separato dal resto de' Fedeli, e che avevano i beni, di cui eglino soli erano gli amministratori e i custodi, e in virtù dell' autorità ricevuta da Dio, vietavano a chi che siasi d' ingerirsi nell' amministrazione dei beni alla loro cura affidati, e molto più di usurparli.

17. Indi ne siegue, che qualora si parla de' corpi morali Ecclesiastici, non conviene giammai staccarli dal corpo del Sacerdozio, di cui son membra, nè disgiungere le Chiese particolari dall' universale, ch' è una in tutti i luoghi,

e in tutti i paesi del mondo; siccome tutti i corpi della civile magistratura dispersi nelle varie parti della Rep. non fanno, che un solo Governo. In oltre il diritto di possedere non appartiene ad alcun corpo, o Collegio particolare, siccome non è de' particolari magistrati alcun fondo della Repub. Ma siccome questi han diritto di amministrare da se i beni *domaniali*, e ricavarne il loro stipendio: così gli Ecclesiastici han diritto di amministrare da se i lor beni, e ricavarne da essi il congruo loro sostentamento. Laonde in quella guisa, che sciolti i corpi morali de' Magistrati, i beni *domaniali*, restano sempre alla Repubblica, che ha diritto di richiamarli, se mai fossero alienati: Così sciolti i corpi morali ecclesiastici, i beni loro restano alla Chiesa, che ha diritto di richiamarli, se fossero alienati senza il suo consenso: poichè il suo patrimonio non può non esser perpetuo; com' è perpetua ella stessa. Tanto più, che tolti anche i particolari Amministratori, ch' erano gl' individui de' corpi morali Ecclesiastici, rimane sempre il principale Amministratore, e dispensatore, che è il Papa: per conseguenza i beni de' Collegi Ecclesiastici e delle Chiese non sono nè possono essere giammai abbbandonati, e giacenti.

18. Prima di chiuder la lettera io voglio aggiunger due parole a quel, ch' ei dice dal n. 111. al 113. Per provare, che i beni de' Collegj soppressi restano senza padrone, e sono rigorosamente giacenti adduce l' esempio de' Gesuiti, e dice — *che tutti i Principi e 'l Papa con essi riguardato come Principe hanno considerati i beni de' Gesuiti come giacenti, e perciò scaduti di sua natura alla Nazione, dentro il cui territorio esistevano. Questo è il fondamento legittimo, ed unico, per cui giustamente ogni Principato s' impossessò de' beni ch' erano dentro i confini*

del proprio territorio ec. Questo ormai sembra divenuto un teorema legale , e un articolo del gius delle genti . Gli esempj son molti , ed uniformi nelle soppressioni della Lombardia già Austriaca , riguardo ai beni , che aveano i corpi soppressi negli Stati Sardi , e ne abbiamo altri ancora nelle rivoluzioni recenti .

19. Ho voluto recarvi questo lungo tratto dell' Autore medesimo per autenticare con esso quanto vi ho detto poc' anzi del danno gravissimo recato alla Patria colla soppressione de' Monasterj, e della necessità di riaprire in vantaggio di essa queste copiose sorgenti. Ecco ove vanno a terminar finalmente , *e l' unione morale personificata , e 'l minimo possibile , e i beni giacenti, e il teorema legale , e l' articolo del gius delle genti* . A spogliare la Patria di molti milioni , che possedeva presso le straniere Nazioni collo specioso titolo di soccorrerla nelle pubbliche urgenze ; ma col vero titolo di arricchire pochi particolari , che appena meritano il nome di Cittadini . Le straniere Nazioni , ch' erano debitrici di grosse somme a' Monasteri , e a Conventi , sono entrate anche troppo nelle viste interessate de' suoi pensieri. Già negano alcune i soliti frutti de' capitali agl' Individui de' Collegj soppressi , e presto li negheranno anche agli altri, se la mano benefica del presente Governo non accorre sollecita per ravvivarli. Senza una nuova provvidenza non è possibile , che sussistano lungamente , e che non si secchino del tutto quelle sorgenti , da cui traeva la vostra Patria i più cospicui vantaggi. Vi sono degli uomini così amanti di se medesimi , e del proprio interesse , che se vedesser la patria pendente ad un filo , e fosse necessario reciderlo per soddisfare le loro passioni , non esiterebbero un sol momento. E questo basti per rapporto agli e-

sempj , che adduce de' corpi soppressi nella Lombardia già Austriaca , e a quelli delle rivoluzioni recenti .

19. Per quel , che riguarda la soppressione de' Gesuiti , ha già risposto più del bisogno l' Autor del Rimedio dal n. 1. al 5. della Lettera VIII. Ivi osserva fra le altre cose , che Clemente XIV. ordinò nella Bolla de' 22. Luglio 1773 , che le case de' Gesuiti , che rimanevano vuote , potessero essere convertite in usi pii , secondo , che sarà più opportuno alle circostanze de' luoghi , e de' tempi , più conforme a' Sacri Canoni , all'intenzione de' Fondatori , all' aumento del Divin Culto , alla salute delle Anime , e alla pubblica utilità . Ma come v' entrava quest' ordine del Papa , se tanto *Egli , come tutti gli altri Principi consideravano come giacenti i beni de' Gesuiti : e se questo è il fondamento legittimo , ed unico , per cui giustamente ogni Principato s' impossessò dei beni , ch' erano dentro i confini del proprio territorio ?* E se tale era la persuasione de' Principi , e del Papa ; a che fine creò egli col suo Breve de' 13 Agosto del medesimo anno quella Congregazione di cinque Cardinali , e due Prelati , a cui diede una totale giurisdizione , autorità , e potere in tutto quello , che riguardava le case , le persone , le Chiese , gl' interessi , i beni della soppressa Compagnia di Gesù , non solo per riguardo al suo Stato , ma anche riguardo a quello degli altri ? Tutto questo era inutile affatto nella supposizione che i beni fossero decaduti al Principato , nel cui territorio si ritrovavano. L'avvenuto adunque nella soppressione de' Gesuiti è una prova assai chiara, che tanto i Principi come il Papa non hanno considerato come giacenti i lor beni. Ma per non esservi di soverchio gravoso , vi rimetto alla suddetta lettera del Rimedio , e passo al solito ad augurarvi Salute , e Fratellanza.

LETTERA VII.

Le Chiese, e i Collegj Ecclesiastici non possedono per diritto umano, e civile i lor Beni.

1. La Chiesa non era a principio, che un puro Collegio, e quel, ch'è più, un Collegio riprovato dalla Sinagoga, finchè si fermò fra gli Ebrei, e dalle leggi dei Principi, da che passò fra Gentili. Tutti si sollevarono contro di lei a motivo della nuova Religione, che professava, e tutti non solo negavanle il diritto di possedere, ma volevano vederla distrutta. Pure a dispetto di tutti è giunta vittoriosa in fino a noi, e prosiegue a trionfare de' suoi nemici, che van di continuo suscitandosi contro di lei; e che non sono men furiosi, e meno terribili degli antichi. Sì gli uni, che gli altri ben persuasi, che la Chiesa non può sussistere senza ministri, nè i ministri senza beni temporali, con cui mantenersi, han rivolte contro di questi le loro mire, non tanto per appropriarli a se stessi, quanto per vedere annichilata con essi la Religione, che abominano. Ma la Chiesa, che riconosce dall' alto la sua origine, e i suoi diritti, non ha mai fatto alcun conto delle leggi civili, che le vietavano di possedere, siccome non teme ora gli sforzi impotenti di quelli, che vorrebbero vederla distrutta. Ha posseduto, e possede, e possederà fino al fine de' secoli, e quando non vi saran più nè Repubbliche, nè Regni, vi sarà ancora la Chiesa.

2. Qualora però io dico, che la Chiesa, e i

Collegj, che sono sue membra, non possedono per gius umano, e civile, non intendo del possesso di questo, o di quel campo, di questa, o di quella tenuta. Queste siccome sono a lei pervenute o per donazione, o per vendita, o per altro qualunque siasi contratto, che non è valido se non è fatto a tenor delle leggi, e delle Costituzioni dei Principi, o delle Repubbliche: così relativamente al possesso de' beni particolari riconosce i suoi diritti dal gius umano, e civile. Ma la nostra questione riguarda il diritto in genere di possedere, e dico, che questo nol riconosce da alcun Sovrano; e mi parrà di avervelo provato abbastanza, qualora vi farò veder, che la Chiesa ha posseduto fino da' primi secoli, e ha posseduto contro l' espresso volere degl' Imperatori Idolatri, che comandavano, e ha posseduto giustissimamente.

3. Che la Chiesa abbia posseduto fino dai primi secoli, e posseduto contro l' espresso volere, e le leggi dei Principi lo ha provato più del bisogno nella sua terza Lett. l'Autor del Rimedio, contro di cui è troppo debole osservazione quella, che promuove al n. 28 l' Autor de' Pensieri. Non è il solo Alessandro, che abbia mantenuti in possesso del fondo occupato i Cristiani contro le ingiuste pretese del Collegio de' Tavernieri di Roma, come si è di già osservato. Anche Gallieno l'anno 259 spedì un ordine per tutto l' Impero, che doveva essere imitato da tutti i Governi Cristiani, per cui comandò, che coloro, i quali occupavano i luoghi sacri de' Cristiani, gli abbandonassero sul momento; e scrisse ai Vescovi, che facessero uso del suo Rescritto per andarne al possesso; e per non essere da indi innanzi molestati da alcuno. *Per universum orbem promulgari praecepi, ut qui loca religiosa, quae spectant ad Christianos, possident; statim discedant, et*

propterea vos litterarum mearum exemplari uti poteritis quo nemo deinceps quicquam vobis facessat molestiae (apud Baron. ad an. 259.) Considerino bene queste parole di un Imperatore Idolatra coloro, che hanno comprati de' monasteri e delle Chiese per farne de maggazzini, e delle case, ch'io passo ad un altra sua Costituzione, in cui permise a' Vescovi di riacquistare i lor Cimiterj, ove non solo si seppellivano i cadaveri de' Cristiani, ma eran soliti di adunarvisi a pregar pe' defunti, nè temevano, come a dì nostri l' infezione dell' aria, e 'l pregiudizio della lor sanità; mentre non temonsi l' aria mefitica, e le fetide esalazioni di un Teatro. Dio volesse, che nell' atto in cui esclusi si vogliono dalle Città i cadaveri de' Cristiani, che prima si seppellivano presso le tombe dei Martiri (*Aug. de Cura Pro Mortuis.*) non vi fossero tanti sepolcri imbiancati che girare si veggono per le contrade, e portar nelle case l' infezione dei corpi, e la desolazione delle famiglie.

4. Venne dietro a questi l' Imp. Aureliano, che aggiudicò a' Catrolici l' Episcopio coll' annessa Basilica d' Antiochia; e se Diocleziano l'anno 303. ordinò che tanto questa, come le altre Basiliche fossero demolite, e rase fino da fondamenti (*Euseb. lib.* 8. *c.* 3. *His. Eccl.*) indì però si deduce, che contro tutti gli ordini non revocati de' precedenti Imperatori e fabbricate le avevano, e ne erano in possesso. Anzi, come veder potete presso il Baronio, pochi anni dopo contro gli ordini dello stesso Diocleziano ritornarono a fabbricarle più maestose e più belle. Tutti questi sicurissimi monumenti, nell' atto, che ci dimostrano, che le Chiese de' primi secoli possedevano, e possedevano contro gli ordini de' precedenti Imperatori, ci dicono al tempo stesso, che possdevano giustamente;

altrimenti non avrebbero potuto ritogliere senza ingiustizia a' nuovi possessori que' beni , che spesso comprati avevan dal fisco , come indica nella sua Costituzion Costantino ; nè i Cristiani avrebbero potuto con giustizia ritenerli , se avuto non avessero sopra di essi , un vero preventivo diritto . Lo stesso termine di *restituzione* che adoprano Costantino , e Licinio è una prova assai chiara , che riconoscevano ne' Cristiani un vero diritto di possedere que' beni .

5. Ma più che gli Editti de Rom. Imperatori i quali fecero restituire alle Chiese i lor beni , han forza presso di me la Santità , e lo zelo dei Vescovi , e de Pontefici de' primi tempi , che dato avevano , com' egli dice , esempj sì belli di vigilanza , e di zelo , e che la Chiesa ha sempre venerato tra i Santi . Tanto essi come gli altri Cristiani , i quali erano così fedeli osservatori de' comandi dei Principi , ch' ebbe a dire Tertulliano , che l' Impero non avea Sudditi migliori di essi , non fecero conto alcuno di quelle Leggi , che loro vietavano l' acquisto , e 'l possesso dei beni . Diedero a conoscer con questo , che non riconoscevano da alcun principio umano e civile , ma da un principio superiore i lor diritti . Altrimenti si sarebbero resi rei avvanti a Dio della trasgression delle leggi . Il solo esempio di San Lorenzo , che distribuì a poveri i tesori della Chiesa contra il comando dell' Imperatore , che li voleva , non lascia luogo a dubitarne .

Ma non v' è cosa , che dia meglio a conoscere i diritti , che ha la Chiesa sopra i suoi beni quanto la Storia di quelli , che detti furono *Traditori* , perchè ubbidirono al comando del Principe , ch' avea loro intimato di consegnare i Libri Sacri , e i vasi d' oro e d'argento, e le altre suppellettili della Chiesa . V' invito a farvi sopra i più maturi riflessi , e v' invito

con voi tutti quelli , che vi hanno concorso , e gli stessi Ecclesiastici , che gli hanno con tanta facilità consegnati . Voi vi troverete per avventura un motivo di merito; ma io per me vi confesso , che non trovo mezzo a salvarli da una vera prevaricazione . Eccovi il fatto com' è riferito negli Atti Proconsolari citati da S. Agostino *cont. Crescon. Cap.* 29. , e da Ottato Milevitano *Lib. 1. cont. Parmen.* , e che veder potete più estesi presso il Baronio all' anno 303. In quest' anno adunque l' Imp. Diocleziano diede ordine a Cristiani di consegnare al fisco tutti i Libri Sacri , e i vasi d' oro , e d' argento : e a tenore di esso i Presidi e gli Ufficiali d' ogni Città , e d' ogni luogo corsero subito alle Chiese per eseguirlo . Portatosi alla Chiesa di Cirta nella Numidia un certo Felice Sacerdote degl' Idoli , e Commissario del Governo intimò al Vescovo Paolo di metter fuori tutto quello , che avevano , per ubbidire al Sovrano. Dalla nota , che ne scrisse Vittore d' Aufidio rilevasi , che vi erano 2. Calici d' oro , e 6. d' argento : 6. caraffini d' argento , 1. cocoma d' argento 7. lampadi d' argento , 2. candelieri grandi , 11. lampadi di bronzo colle lor catene , e 7. piccole colle rispettive lucerne ; e oltre a queste molte vesti da uomini e da donna , che si riserbavano ai poveri . Indi Felice comandò a Silvano e Ceroso di metter fuori tutto quello , che avevano , e risposero d' averlo fatto : Uenuti poscia nella Biblioteca videro vacue le scanzie , e Silvano mostrò de' Capittelli , e delle lampadi d' argento , che disse aver trovate dietro un gran vaso ; e Vittore soggiunse , ch' egli era morto se non le ritrovava . Forse vi farà maraviglia di vedere dopo mile cinquecent' anni la nota Autentica di tutti i beni , che tolti furono a una piccola Chiesa , quando cercherete indarno la nota

autentica di quelli, che sottratti furono pochi anni sono dalle vostre Sacristie. Da questi vasi d' oro, e d' argento trovati nella piccola Chiesa di Cirta, potete giudicare delle ricchezze delle Chiese principali. Quella di Cartagine ne aveva una gran quantità; e qualora il Vescovo Mansurio fu chiamato alla Corte, non potendo nè sotterrarli, nè portarli seco, li consegnò ad alcuni Vecchj riputati fedeli, e ne diede la nota ad una Vecchiarella con patto, che non tornando egli alla Chiesa la consegnasse non già al Governo, ma al Vescovo, che trovato avesse nella sua Sede. Così avvenne. Morì Mansurio nel suo ritorno, e la Vecchia consegnò a Ceciliano suo successore la detta nota.

Eccovi un' istoria poco dissimile dalla nostra. L' ordine di consegnare i vasi d'oro, e d'argento è stato uguale. Lo zelo de' Commissarj, e de' Centrali e degli altri Ministri della Repubblica nell' eseguirlo, è stato maggiore. Non vi sono mancati de' Sacerdoti, ch' hanno avuto il coraggio di salir sull' altare a spogliare le sacre immagini delle corone, e delle pietre preziose. Vi manca solo la nota dei vasi d' oro, e d' argento, e la minaccia di morte, a que', che ricusavano di ubbidire; e vuol dire, che la prevaricazione divien più colpevole. Proseguiamo la Storia. Molti furono, che atterriti dall' atrocità delle pene, consegnarono i codici, e i vasi sacri, e la Chiesa ne aborrì la memoria, e detti furono *Traditori:* e nel Concilio di Arles deposti furono dal Chiericato: can. XIII. *De his qui Scripturas Sanctas tradidisse dicuntur, vel vasa dominica, vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque eorum ex actis publicis fuerit detectus, ab ordine Cleri ammoveatur.* Ma moltissimi furono quelli, che soffrirono piuttosto la morte, che consegnare a' Ministri dell' Imperatore i sacri Codici,

e i vasi, e la Chiesa ne celebra la memoria a' 2 di Gennajo, come leggesi nel Martirologio. *Romae commemoratio plurimorum SS. Martyrum, qui spreto Diocletiani Imperatoris Ædicto, quo tradi sacros codices jubebantur, potius corpora carnificibus, quam sancta dare canibus maluerunt.* L' unica differenza, ch'io trovo a scusare i Traditori de' giorni nostri, si è nella persona dell' Imperatore, ch' era idolatra, e persecutor della Chiesa. Ma d' altra parte la consegna de' vasi d' oro, e d' argento, nulla ha che fare colla confession della fede; e per quel, che riguarda i beni temporali della Chiesa un Imperator persecutore e idolatra non vi aveva minor diritto di quello, che n' abbiano i Cristiani, e protettori di essa. Egli aveva ordinata la destruzion delle Chiese, e lo scioglimento di tutti i Collegj Cristiani, e per conseguenza, secondo la dottrina del nostro Autore, tutti i beni erano abbandonati e giacenti, e devoluti a lui, nè i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici potevan negarglieli giustamente.

6. Qualora adunque ci va ripetendo in più luoghi, che le Chiese, ed i Collegj possedono per gius civile ed umano, egli confonde il diritto di possedere coll' attuale possesso dei beni. Il primo la Chiesa lo riconosce da Dio, e però anche ne' dì più felici del Cristianesimo, in cui tanti erano i Santi, quanti i veri Cristiani, non ha tralasciato di possedere, qualunque fossero le leggi contrarie e i divieti de' Principi: Ma nell' esercizio di questo diritto, ossia nel possesso di questi piuttosto, che di quelli beni, ha seguito le leggi umane e civili, per non metter confusione nella Società; e per poterne far uso all' occasione e difendere ne' Tribunali, e sostenere i suoi beni contro l' altrui violenza.

7. In questo secondo senso si deve intendere

S. Agostino nel testo da lui citato al n.° 90. Non cerca ivi il Santo, se la Chiesa abbia o nò, o da chi abbia il diritto di possedere; ma tenendo questo per fermo, passa a ricercare, a chi appartenga il posseso di uu tale determinato fondo, che un certo Gaiuscio lasciato aveva alla Chiesa. Faustino Vescovo Donatista diceva, esser suo: i Cattolici lo negavano, e gli opponevano la Legge degli Imperatori, la quale vietava a Scismatici di posseder cosa alcuna in nome della Chiesa, *ut qui praeter Ecclesiae Catholicae communionem usurpant sibi nomen Christianorum nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiae audeant possidere.* La questione adunque tutta aggiravasi sopra tal Legge, e siccome Faustino doveva negarne l'autorità; cosi sono a lui dirette le parole di S. Agostino, iu cui gli dice, che se toglieva di mezzo le Leggi degli Impratori, che regolavano e difendevano le proprietà di ciascuno, non solo la Chiesa, ma neppure i Laici, non potevano più assicurarsi il posseso di questa, o di quella villa, di questa, o di quella casa *Tolle jura Imperatorum, et quis audeat, dicere mea est illa villa, meus est ille servus, aut domus haec mea est.* Onde la questione, che allora agitavasi tra i Cattolici, Donatisti, a cui si riferiscono le parole del Santo, nulla ha che far colla nostra. Non si cercava, se il diritto, che ha la Chiesa di possedere fosse da Dio, o dagli uomini: ma se stando le Leggi Imperiali, che vietavano a' Scismatici di posseder cosa alcuna in nome della Chiesa, potessero gli Scismatici andare al posseso del fondo, che Gaiuscio lasciato aveva alla Chiesa. Onde conchiude egli il suo Sermone (*Tract.* VI. *in Ioan.*) invitando i Donatisti a rientrar nella Chiesa Cattolica per essere a parte non solo dei beni, di cui si lagnavano, ma di quelli ancora, su cui non pretendevano alcun diritto.

8. Niente più favorevole anzi contraria al suo intento è l' autorità di San Paolo coll' annessa esposizion del Grisostomo. (n. 86.) Parla egli d' ogni genere di Governo , e dice , che ognun sia seggetto alle podestà più sublimi . *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* e vuol dire , che non solo i sudditi devon esser soggetti a lor maggiori ; ma le podestà medesime conservar devono una specie di subordinazione tra loro. Così la divina Provvidenza nell'ordine dell' universo si serve sempre delle podestà superiori per l' amministrazione , e il Governo delle inferiori ; nè deve dispiacere all' uomo in qualunque grado , e dignità egli sia , d' osservar sulla terra quell' ordine stesso , e quella dipendenza , che serbano gli Angeli in Cielo . Ivi ciascuna Gerarchìa è soggetta , e subordinata alla superiore . Tutto questo rilevasi dalle parole medesime della Scrittura. Imperocchè ove leggesi nella Volgata . *Quae autem a Deo sunt , ordinata sunt* . Il testo Greco indicando il soggetto di tali parole , aggiunge *quae autem a Deo sunt potestates , ordinatae sunt* . Dal che ne siegue , che la podestà inferiore , com' è la civile , dev' essere subordinata alla superiore , com' è quella della Chiesa ; e che G. C. venuto a santificar le anime non ha disturbato le Leggi , e l' ordine della Civile Società , ma vi ha stabilito anzi il vero ordine soggettandola alla podestà della Chiesa , onde dice Sant' Ambrogio — l' Imperatore non è sopra la Chiesa ; ma è dentro la Chiesa , e figliuol della Chiesa .

9. Nè è punto diversa l' esposizion del Grisost. Ecco com' egli spiega il testo di S. Paolo. — Ogni Principe adunque è stato da Dio stabilito . Nò dice S. Paolo , non é *questo* , ch' io dico . Io non parlo del Principe , ma del Principato . Io dico esser opera della divina Sapienza , che sien-

vi dei Principati nel mondo, e che gli uni comandino, gli altri sien sudditi. Quindi non dice egli, che non v' è Principe se non da Dio: ma parla del Principato dicendo: Non havvi potere se non da Dio: *Propterea non dicit: Non enim Princeps, nisi a Deo, sed de re ipsa disserit dicens: Non est potestas nisi a Deo.* Eccovi adunque ciò, che insegna San Paolo secondo il Grisost. che la divina sapienza ha stabilito nel mondo, e ordine, e Governo, e vuole per bene della Società, che alcuni comandino altri ubbidiscano; e però dice: Ogni podestà è da Dio, e non dice: ogni Principe è da Dio. Laonde qualora ci dice il Grisost. nel luogo citato al n. 80. che a tutti parla San Paolo non solo i secolari, ma anche i Sacerdoti, e i Monaci, nnll' altro vuol dire, se non che ciascuno dev' esser soggetto al suo superiore, quand' anche ei fosse un Apostolo un Evangelista, un Profeta, perchè anche questi avevano il loro superiore a cui devono ubbidire, siccome gli stessi superiori obedir devono, ed esser soggetti a' Maggiori: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.*

10. Ma e ancor più chiaro ciò, che scrivea S. Bernardo all' Imperatore Corrado: *Ho letto*, gli dice, *che ogni uomo deve esser soggetto alle podestà più sublimi, e desidero, e in ogni miglior modo vi esorto di eseguire questa sentenza, rendendo il dovuto rispetto alla Santa Sede Apostoliva, e al Vicario del B. Pietro, come volete, che sia reso anche a voi da tutto l' Impero.* — Pertanto la dottrina di San Paolo a tutti si estende; e siccome l' Imperatore è podestà sublime riguardo a' suoi Sudditi, così il Papa è podestà più sublime riguardo a lui.

11. Dopo di tutto ciò, chi non si sente venir freddo nel leggere al n. 86 in prova, che i Collegj Ecclesiastici possedono per diritto umano. —

Che sarebbe pure originale e capricciosa l' idea d' un Abate, che nella vendita o compradi qualche podere, volesse citare un testo evangelico o un articolo del simbolo apostolico — e al n. 87 — *Ma questo prova a buon conto, che il sistema dei temporali possedimenti è di un'altra sfera, e che i Monaci ancora, e le Chiese possedono beni, non in vigore d' alcun dogma, o di alcuna beatitudine evangelica; ma per un diritto umano e civile* — e al n. 88. — *Perciò se voi movete lite a un Capitolo, o ad un Monastero per il dominio di una casa, quegli certamente non risponderà con San Paolo o con un Canone del Concilio Niceno o colle Orazioni liturgiche, ma vi risponderà colle leggi civili, e seguirà tutto l' ordine giudiziario e forense.*

12. Qnanto sono irreligiose ed insulse coteste sue lepidezze! E queste sono le prove del suo assunto? Questi i sublimi insegnamenti, che risparmiano, come voi dite, *a' Teologi la pena di sfogliare mostruosi volumi*? Questa è la *verità de' principj, l' esattezza, e la precisione, con cui sono esposti*? Questo il *rigor logico, con cui ragiona l' Autor de'* Pensieri: *e che può mettere a portata qualunque lettore imparziale di giudicare della questione, che riscalda cotanto in questi tempi le deboli teste*? Io mi vergogno per voi, che dato abbiate della sua Operetta un giudizio così insensato. Si vede bene, che se la vostra testa è delle più forti, non è certo delle più illuminate.

13. Sì, ove si abbiano a convincere i Wicleffisti, 1. Che i Principi secolari non furono dal demonio sedotti nel donare, che fecero, le ricchezze alla Chiesa. 2. Che il Papa, e i chierici, che possedono non sono eretici. 3. Che non è contro la regola di G. C. l' arricchire il Clero. 4. Che i Corpi morali Ecclesiastici hanno un vero diritto di possedere, e che questo diritto è divino,

perchè espresso nelle Scritture — *Divinum jus in Scripturis habemus.* — Non si citeranno nè il Codice di Teodosio, nè i Digesti, nè le leggi dei Principi; ma si citerà l'Evangelio e San Paolo, come ha fatto l'Autor del Rimedio (Lettera III. n. 2) e l'esempio del Collegio Apostolico, che sotto la direzione di G. C. possedea de' danari, di cui prevalersi al bisogno, essendo un vero possesso anche quel del denaro, e preferibile bene spesso a quello dei fondi.

14. Ove poi si tratti dell'attuale possesso di questo, o di quel fondo, non si produrrà certamente nè San Paolo, nè l'Evangelio, ma le donazioni, i contratti, le compre, e ogn'altro instrumento fatto secondo le leggi, e le costituzioni dei Principi, perchè a queste si è adattata nell'esercizio de' suoi diritti la Chiesa, e ove sia necessario di sostenerle nei Tribunali, e difendersi dalle altrui violenze, seguirà come gli altri l'ordine giudiziario de' Tribunali. Ove poi si trattasse di provare all'Autor *de' Pensieri*, che nulle sono le compre e le vendite da lui fatte de' Beni Ecclesiastici, e che niuno ha potuto trasferirne in lui il dominio, nè egli trasmetterlo ad altri, perchè esistono tuttavia i veri padroni di essi, allora si citeranno e i canoni de' Concilj, che lo divietano, e le leggi dei Principi, che vi si oppongono.

Vi auguro Salute e Fratellanza.

LETTERA VIII.

La Chiesa ha sempre soccorsõ e vuol soccorrere i Popoli ne' lor bisogni; ma non vuole, che alcuno si usurpi i suoi Beni.

1. Una delle verità più solenni, che meritarono i vostri elogj, quella dev' essere senza dubbio del n. 92. — *Ognun vede che i beni delle Chiese e de' Monasteri son cose terrene, come quelle d' un Laico. Le ville son ville materiali, come lo sono le case e le mandre. Un grasso cappone non diventa uno spirito quando è mangiato da nn. Frate, nè sacro diventa o fantastico un bosco quando vi va a caccia un Canonico. I prodotti di questi poderi si vendono ugualmente al mercato, come quelli d' ogni Laico, e sono egualmente in commercio i cavalli, i buoi, il vino, il formento, e tutti i generi nati in quei fondi, senza sospettarvi alcuna qualità sacramentale. Eppure se voi parlate in astratto di questi beni, ve li sentite annoverare fra le cose sacre e poco men, che dogmatiche.*

2. Che spiritose espressioni son queste, m'immagino, che avrete detto, leggendole? Che elevatezza di mente? Che sublimità di pensieri? A rinnovarvene la compiacenza, ho voluto ripetervele interamente. Con questo sì grazioso principio si apre la via a parlare nel n. 97 dell'alto dominio, che compete al Principe su questi beni, dopo aver detto al n. 94 e 95., che i Ministri della Religione, (e fa grazia di comprendervi anche le Monache e i Frati) sono un ceto di persone rispettabili, e vantaggiose allo Stato; e dopo

aver detto che i sommi Legislatori stabilirono i dovuti stipendj ai Ministri del Culto ; e al n. 93. e 96 — *che ai Beni Ecclesiastici fu unita l'idea di pie donazioni e di Legati pii, perchè per un atto di generosa e pia volontà si destinavano ad usi, che dovevano esser pii ; ma che tutta questa pietà non arrivava a cangiare la lor natura, nè li trasportava fuori del commercio e del territorio dello Stato.*

3. Io non entrerò ora a cercare, se le donazioni e i Legati lasciati alle Chiese, si dicano pii, perchè servir devono ai bisogni, com' egli dice, di persone, che fanno professione di pietà o piuttosto, perchè l' oggetto loro primario è il Culto di Dio, e il sollievo dei poveri, e de' defunti, secondo uno de' principali articoli della Cattolica Religione. Io gli dimanderò solamente: Quando Iddio comandò nel levit. cap. 27., che tutto ciò, che venivagli consecrato, o fosse uomo o animale o campagna, non potesse più vendersi, nè essere ricuperato ; ma dovesse considerarsi come cosa santissima e devoluta al Signore, questa consecrazione, e obblazione, che a lui si faceva, li facea diventare uno spirito ? Apportava loro una qualche qualità sacramentale ? Li trasportava fuori del commercio, e della terra di Palestina ? Nò certamente. Eppure niuno poteva più esercitare dominio alcuno sopra di essi, nè prevalersene per altri usi, che pel servizio del tempio, e pel Culto del vero Dio.

4. Con tutto ciò la Chiesa, che non è alligata alle cerimonie e ai riti dell' antica Sinanoga, fa uso di questi beni, anche a vantaggio delle Repubbliche e dello Stato, ove i pubblici bisogni lo esigano. Vi ho già scritte altra volta le savie disposizioni, che ha date su questo punto il Concilio IV. di Laterano, il quale nell' atto, che fulminava il più terribile anatema contro i

Consoli, e i Governatori delle Città, che ardissero di aggravare d' imposizioni le Chiese, permette ai Vescovi, e al Clero in caso di vera necessità, cioè quando non bastano, com'egli dice, i beni de' Secolari, di prestar loro il necessario sovvenimento, previo però il consenso del Romano Pontefice, quando è fattibile di ottenerlo. Anzi quando il pericolo e il bisogno è così urgente, che non ammette ritardo, il Papa medesimo accorda a' Sovrani il diritto di esigere dagli Ecclesiastici le necessarie contribuzioni. In somma la Chiesa è pronta sempre a sovvenire lo Stato nelle urgenti necessità; ma non vuole, ed ha ragione di non volerlo, che niuno senza il suo beneplacito stenda furtiva la mano per appropriarsi i suoi beni.

5. Anche l'Imperator Giustiniano, Novel. VII. cap. 2. §. *Sinimus*, parlando del bisogno, che può aver la Repubblica di un qualche fondo o podere Ecclesiastico, accorda all' Imperatore il diritto, di prenderlo dalle Chiese, e da' Monasteri e altri luoghi sacri; ma coll' espressa condizione di doverne restituire altrettanto al luogo sacro, da cui l'ha preso, o dargliene un migliore: altrimenti dichiara invalida e nulla l' alienazione e la vendita, fatta da chi che siasi, del podere o del fondo, che si è tolto alla Chiesa.

6. Nè a ciò si oppone l' autorità da lui addotta di Sant' Ambrogio — *Si tributum petit Imperator etc.* Leggete su questo proposito la V. Lettera del Rimedio, in cui l' Autore fa vedere ad evidenza, che il Santo parla ivi del fatto, e non del diritto. Di questo aveva già detto, che le cose a Dio consecrate, non sono più soggette all' imperial podestà. E benchè l' immunità de' Beni Ecclesiastici da tributi sia fondata nel diritto divino e delle Genti: Con tutto ciò ne' primi secoli della Chiesa ha avuta una maggiore o minore

estensione, secondo la maggiore o minore pietà de' Sovrani. La Chiesa di Milano a' tempi di Sant' Ambrogio pagava il tributo; nè altro dir volle il Santo con quelle parole — *Agri Ecclesiae solvunt tributum*, il che bastava a difenderlo dalle calunnie de' suoi nemici.

7. Quando poi soggiunge — *Si agros desiderat Imperator potestatem habet vindicandorum*, non parla dell' uso legittimo, ma dell'abuso della regia podestà, di cui detto aveva a principio: che se l' Imperatore farà uso con lui del regio potere, egli saprà mettere in opera la pazienza di un Vescovo. Altrimenti: se basta il desiderio dell' Imperatore per impadronirsi degli altrui beni, non solo la Chiesa o i Collegj Ecclesiastici, ma non saravvi alcuno de' Secolari, che possa viver sicuro, e godersi i suoi beni. Anzi le piccole Repubbliche, e i Regni più deboli non sapran più difendersi dalle rapine, e dai desiderj de' Regnanti più forti. Quindi egli soggiunge, 1. Che qualora l'Imperatore volesse abusar della forza per appropriarsi, e avvocare a se i beni della sua Chiesa, egli era ben lungi dal prestarvi il suo assenso. 2. Ch' egli non donava all' Imperatore que' beni, che non erano suoi, ma che non li negava, perchè non sapeva resistere alla forza che colle lagrime. Ma io non voglio impegnarmi di più a sciogliere una difficoltà, a cui si è risposto già mille volte. Il vero senso delle parole del Santo lo ha dichiarato abbastanza l' Autor del Rimedio in tutta la Lettera V. Solo aggiungo due parole dello stesso Sermone, ch' egli ha ommesse, e che sole bastano a confondere tutti i Pensieri. — *Solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. Tributum Caesaris est, non negatur. Ecclesia Dei est, Caesari utique non debet addici, quia jus Caesaris esse non potest Dei Templum.* Vedano in quest'ultime

parole la lor condanna coloro, che han convertite le Chiese in magazzini o Teatri, o le han comprate per farne abitazioni de' Secolari. Nò, il Tempio di Dio non può appartenere a' diritti di Cesare. -- *Jus Caesaris esse uon potest Dei Templum.*

8. Nè giova dire, che Graziano le ha inserite nel suo Decreto. Quì non si cerca in qual senso se ne sia servito Graziano; ma in quale dette abbiale Sant' Ambrogio. Questo non si ricava, che dal contesto del suo sermone, e dalla lettera a sua Sorella. Nell' uno e nell' altra ei dice sì chiaro, che l' Imperatore non ha diritto alcuno su i beni della Chiesa, che a torto si cita in favore della contraria sentenza.

9. A quello poi, che soggiunge lo stesso Graziano — *Si enim censum filius Dei solvit; Quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum?* — risponderà Origene nella esposizione di quelle parole, in cui Cristo dimandò a S. Pietro — *Che ti sembra, o Simone? I Rè della Terra da chi ricevono il tributo o il censo? Da figli loro o dagli altrui? Dagli altrui*, rispose; e ripigliò G. C. *Dunque ne son liberi i figli. Ma per non iscandalizzare costoro, va al mare ec* Sopra le quali parole così ragiona Origene: Vedi la prudenza di Cristo, come e non ricusa il tributo, e non dice semplicemente di darlo: ma prima dimostra di non esservi obbligato, e poi lo paga. L' uno, cioè il pagarlo, lo fa per non essere agli Esattori di scandalo; l'altro per dimostrare, che non vi era soggetto. *Quorum alterum facit; ut exactores non scandalizentur, hoc autem ut ostendat se liberum.* E S. Agost. lib. 3. Quæs. Evang. c. 24. „In ogni regno considerare si devono liberi da' tributi i figliuoli del Rè. Tanto più liberi esserne devono in ogni regno terreno i figliuoli di quel regno, che tutti contiene sotto di se gli

altri regni. ,, Ora il regno , che ha sotto di se gli altri regni , altro non è che la Chiesa , e i figlj di esso esser devono i Chierici , che come tali son liberi , al dire del Santo , dalle comuni gravezze .

10. Ma poichè ci ha portato a parlar del dominio , che dicesi *eminente* , e che compete ai Sovrani nelle gravi necessità dello Stato , ripigliamo il n. 3. e 4. che avevamo trascorsi , e in cui fissa egli i principj di questo dominio ; e dice 1. Che in virtù di esso levar possono de' tributi sopra i beni , che l' uomo possede oltre il bisogno della propria fisica esistenza. 2. Che l'uso di questo dominio dev' esser fondato sopra motivi indeclinabili e certi. 3. Che non dev' esser arbitrario e ineguale. 4. Che dev' essere il minimo possibile , altrimente *sarebbe abuso d' autorità , dispotismo , sarebbe un distruggere le basi fondamentali d'ogni Società.*

11. Io non entrerò ne' motivi , che può avere un Sovrano di far uso di un tal dominio , ma li suppongo indeclinabili , e giusti ; E neppure io farò uso dei diritti inviolabili e sacri dell' Ecclesiastica immunità stabilita ne' Concilj , e riconosciuta dai Principi. Suppongo i beni della Chiesa, come quelli degli altri, affetti ugualmente , e soggetti alle necessità dello Stato. E neppure io voglio alcun privilegio per quelli , che si consecrarono al ministero del culto , e che (n. 94) *non devono perdere i primi diritti di società , ma vi acquistano un titolo maggiore , e fra questi le Monache e i Frati.* Consideriamo tanto essi come i lor beni privi d' ogni privilegio , e come semplici Cittadini , e anche Cittadini *passivi* , come li definisce il primo Progetto di Legge , per avvisarli, che dovevano soffrire in silenzio la dissipazion de' lor beni , e adempiere alla lettera il consiglio di G. C. — *Si quis vult tecum judicio*

contendere , et tunicam tollere , da ei et pallium. Tutto questo , io credo , non arriverà a privarli del diritto , che hanno alla propria fisica sussistenza , *diritto naturale* , (com' egli dice) *inalienabile , indipendente anteriore ad ogni legge sociale ed umana.* Ciò posto : ragioniamo co' suoi principj , e vediamo a qual termine ci conducono.

12. Perchè l' uso dell' alto dominio , cioè l' esigere sopra il non necessario alla vita , quanto esige il bene comune , non sia un *abuso d'autorità , dispotismo , depredazione ec.* dev' essere il *minimo possibile* . Ma dalle Monache e da' Frati, non solo si è esatto il non necessario possedimento , ma anche il necessario alla fisica lor sussistenza ; non solo il *minimo possibile* ; ma tutto il possibile, così che non hanno più nulla. Dunque secondo lui , si è commesso qualche cosa di più, che *abuso d' autorità , dispotismo , depredazione, rovescio delle basi fondamentali della pubblica felicità.*

13. In oltre , perchè l' uso dell' alto dominio non sia *abuso d'autorità , dispotismo ec.* , non dev' essere arbitrario e ineguale ; ma perchè sia tale , e sia anche il minimo possibile , deve estendersi a tutti , ed essere proporzionato alla facoltà di ciascuno . Per uno ch' abbia 200 mila lire oziose , come ve n' eran di quelli , che han fatto acquisto de' Beni Ecclesiastici , l' imposizione di dieci in dodici mila sarebbe il *menomo possibile*, ma sarebbe un vero impossibile per un altro, che vivesse alla giornata , o non avesse , che pochi jugeri di terreno. Se adunque l' esercizio dell'alto dominio , perchè non sia dispotismo e abuso di autorità , deve estendersi a tutti , ed essere proporzionato alle forze , e alle facoltà di ciascuno; la Nazione ne' motivi , che l' hanno indotta a far uso del suo alto dominio , non doveva usarlo co' soli Ecclesiastici ; ma coll' Autor de' Pensie-

ri , e cogli altri , che han fatto acquisto de' loro beni , e han dato a conoscer con questo , che avevan de' beni oltre il bisogno , sopra i quali , com' egli dice , conserva la Nazione quell' autorità radicale , che chiamasi alto dominio.

14. Un' altra verità poco forse osservata , ma che osservar devono i compratori de' Beni Ecclesiastici discende dal principio già stabilito , ed è — *La Nazione non può far uso dell' Alto dominio su i beni de' Cittadini se non di quanto è indispensabile al bene comune.* Ma una gran parte de' Beni Ecclesiastici alienati non è stata impiegata per bene comune. Dunque o non ha fatto uso sopra di essa del suo alto dominio la Nazione , o se l' ha fatto , l' ha fatto ingiustamente . Che se l' ha fatto ingiustamente , e vuol dire oltre il diritto , che le compete , l' alienazione è stata invalida e nulla ; se è stata invalida e nulla , non ha dato a' compratori diritto alcuno sopra di essi , ma sono ancora de' Monasteri , di cui erano , se esistono tuttavia alcuni de' suoi individui, e se più non esistono , son decaduti interamente alla Chiesa , ch' esisterà fino al fine. Dunque dato anche alla Nazione il diritto d' appropriarsi pel pubblico bene , e alienare i beni de' Monasteri , i compratori di essi ne possedono una gran parte , ch' è ancora di speciale diritto de' Monasteri medesimi e della Chiesa , ed è tutto ciò , che possedono oltre il giusto prezzo , che hanno sborsato. Una sola proposizione resterebbe a provarsi in tutto questo argomento , ed è , che non tutti i beni de' Monasteri e delle Chiese siansi impiegati a vantaggio e per uso della Nazione . Ma questo ci porterebbe per una parte a delle ricerche non poco odiose , per l' altra ognuno sa il prezzo vilissimo , a cui si è venduta gran parte dei beni , senza parlare di quello , che è passato nelle altrui mani senza alcun prezzo. Dun-

que, se la Nazione non poteva prendere de' beni de' Monast. se non quello, ch'era indispensabile al bene comune, tutto il di più lo possedono ingiustamente.

15. Dopo di tutto questo, chi può soffrir la franchezza, con cui dice al n. 121. che la Nazione per la ragion medesima dell' ordine distributivo ne' pubblici aggravj *può, e deve in pari circostanze avvocare a se i beni dei Collegj prima di disporre de' beni degli Individui, e di gravitare eccesivamente sopra di essi*. Tralascio, che questo è apertamente contrario al Conc. Gen. IV. leteranense, il quale ordina, che allora solo concorra la Chiesa a comuni bisogni, quando non bastano le ricchezze dei Laici. i quali ricever devono in tal caso con rendimento di grazie i sussidj della Chiesa, e non avvocare a se con violenza i suoi beni.

16. Ma lasciato questo da parte osserverò, che non è neppure coerente a se stesso; e par che non sappia, che cosa sia l' ordine distributivo, di cui parla. Dico, che non è coerente a se stesso: Imperciochè se l' uso dell' alto dominio dev' essere *il minimo possibile*, non può la Nazione avvocare a se tutti i beni de' Collegj, e toglier loro tutto il possibile. Se non dev' essere *arbitrario e ineguale* non deve *gravitare* sopra i soli Collegj prima di disporre dei beni degli individui; giacchè i beni de Collegj son beni degli individui insieme uniti, come si è dimostrato. Dunque o non ha inteso o non ha voluto intendere, che cosa sia ordine distributivo de' pubblici aggravj. Inoltre perchè gli aggravj non sieno arbitrarj, e ineguali esser devono proporzionati alle facoltà di ciascuno in maniera, che qualora la Nazione in caso d'urgente necessità, e mancandole ogn' altro mezzo faccia uso de' beni di qualche Collegio, tutti gli altri membri della Repub. tenuti sono a indennizzarlo: poichè non è giusto,

che una sola parte porti il peso, che dev' essere comune a tutti. Anzi siccome gli oneri devono corrispondere agli onori, i chierici, che non partecipano degli onori e degli impieghi lucrosi della Repub.; devono partecipare meno degli altri de' pubblici aggravj.

17. Ma per meglio conoscere l' incoerenza de' suoi pensieri, mettiamo a confronto il n. 1., e 2., col n. 121., che abbiamo riferito pur ora. *Ogn' uomo*, egli dice (n. 1.) *ha diritto sopra tutto quello, ch' è assolutamente necessario alla propria fisica esistenza.* E come Cittadino (n. 2.) *ha diritto di possedere qualche cosa di più, come necessario al miglior essere del Cittadino*. Ma gl' individui de' Collegj sono uomini e Cittadini. Dunque han diritto sopra tutto quello, ch' e neccessario alla propria fisica esistenza; e han diritto di possedere qualche cosa di più come necessario al miglior essere del Cittadino: *Ma se può, e deve la Nazione* (n. 121.) *in parità di circostanze avvocare a se i beni de' Collegj*, da cui gl' individui di essi traevano la lor sussistenza, e il miglior essere, non resta più a loro nè ciò, ch' è assolutamente necessario alla fisica loro esistenza, nè quel di più, ch' è neccessario al miglior essere del Citt.. Dunque o gl' individui de'Collegj non sono nè uomini nè Citt.; o gli uomini, e Citt. non han que' diritti, che ad esso loro attribuisce l' Autore, o la Nazione non può senza ingiustizia avvocare a se i lor beni.

18. Dico senza ingiustizia: Imperciocchè o questi son di que' beni, da cui traevano gl' individui la fisica lor sussistenza, come uomini, e il miglior essere come Cittadini, e allora la Nazione non può avvocarli a se senza violare un diritto, *ch' egli chiama, naturale, indipendente inalienabile anteriore ad ogni legge sociale*, e per conseguenza alla stessa Nazione. O sono

di quelli , che passarono alla Chiesa per ultima volontà de' Cristiani , e la Nazione non può avvocarseli senza un ingiuria gravissima a Defunti. Poichè non v' è cosa , che sia agli uomini più dovuta , che l' adempimento dell' ultima volontà, o l' inviolabilità de' testamenti riconosciuta da tutti i Popoli , e autenticicata dalla Legge di Costantino. *cod. Lib.* 1. *tit.* 2. *L.* 1. Anche il Conc. d' Agde can. 4. decreta , che tanto i chierici , come i Laici , che si ritengono le obblazioni fatte da Genitori alla Chiesa , o lasciatele per testamento , o che si avvanzano a ripigliar quello , che diedero eglino istessi alla Chiesa, sieno come uccisori de' poveri esclusi da essa , finchè non hanno restituito .

19. Che se poi fossero di que' beni che son destinati a vantaggio de' Fedeli Defunti , sopra di cui non ha alcun dominio la Nazione , nè può senza crudeltà privarli del bene , che ne ricevono ; siccome nell' atto , che la Nazione avvoca a se detti beni , vengono a cessare i suffragi , che per èsso lor si facevano; così non può in modo alcuno avvocarli a meno , che i compratori , che ricevono i beni con tutti gli oneri, che vi erano annessi , non si prendano il pensiero di soddisfarli. Oltre di che gli Anniversarj , e i legati pii sono fondati in una specie di contratto , e importano un obbligo di giustizia per que' Regolari , che col favore delle Leggi andarono al possesso de' fondi corrispondenti . Sentite come parla su questo punto un antico Concilio di Francia al can. 4. *Qui oblationes defunctorum fidelium detinent , et Ecclesiis tradere demorantur , ut infideles sunt ab Ecclesia abiiciendi . Quia usque ad exinanitionem fidei pervenire certum est hanc divinae pietatis exacerbationem . Quia fideles de corpore recedentes votorum suorum plenitudine , et pauperes conlatu alimo-*

niae, et necessaria substentatione fraudantur. Conc. Vasense.

20. Quindi il Concilio di Trento impone a Vescovi, che non permutino senza giusta, e necessaria cagione le ultime volontà: e vuole, che invigilino, che quanto è dovuto per testamentaria disposizione a' Defunti, si adempia esattamente da que' Sacerdoti, che vi sono obbligati; e ciò, che comanda a' Vescovi, lo comanda pure a' Sovrani, che in questo gli son soggetti ugualmente. E perchè non crediate, che agli obblighi annessi agli stabili della Chiesa supplisca la comunione dei Santi, *questa unione, dice Monsignor Martini, unisce i Fedeli viventi, con que', che stanno nel Purgatorio per mezzo de sacrificj, ec. sopra di che mi giova osservare, che non ha fondamento, quello, che talora si è sentito dire da alcuno, che avrebbe voluto far valere questa comunione, a supplire gli obblighi delle Messe, e i suffragj ordinati dai Testatori: la qual dottrina; lo ripeto, non ha verun fondamento. Conciossiachè questa comunione de' Fedeli viventi con li defunti, viene piuttosto a raccomandare la soddisfazione di tali pii pesi, nella quale si adempie un' debito provveniente dalla stessa comunione, senza parlare del debito di giustizia rispetto alle ultime volontà, le quali sono state sempre nella Chiesa osservate. La comunione fra i Fedeli viventi sta in questo, che tutti hanno parte a sacrifici, alle buone opere, alle grazie, alla fede della Chiesa, e le buone opere di ciascun membro, e le grazie, che in questo riceve, sono utili a tutti.* August. *Lib.* 3. *de Bapt.* n. 17.

21. Hanno in oltre i Collegj un certo genere di poderi, e di beni, che sono il frutto della fatica, e dell' industria degli individui, i quali coltivarono aride terre, e reser feconde le mon-

montagne, e le selve; oppure sono il frutto de' loro studj e de' loro impieghi, con cui o fondarono i Monasterì, e le Chiese, o le arrichirono di sacri arredi, e di vasi d' oro, e d' argento, o ne han fondato de' censi ec. e allora ha già deciso egli stesso al n. 6., che la Nazione, non può nè deve avvocarli, ma il sacrificio di questi beni *acquistati dal Cittadino colla sua fatica, e industria personale, dev' esser l' ultimo, e non puo aver luogo, che dopo avere esaurite tutte le altre sorgenti.*

22. Finalmente una gran parte de' beni de' Monasteri sono il risultato delle Doti, che pagavan le Monache nell' esservi ammesse, oppure impieghi fatti cogli avvanzi de' lor vitalizj. Quindi siccome cotesti beni restano ipotecati per la fisica lor sussistenza: e conservazione decente del loro stato, così ne nasce *quel diritto naturale, indipendente, inalienabile, anteriore ad ogni legge positiva, e sociale* di cui parla al n. 1. e non può per conseguenza, nè deve la Nazione avvocarseli per verun modo, ancorchè si obbligasse di mantenerle. Primieramente ognun sa come si è adempiuto finora un dovere così inviolabile, e sacro. In secondo luogo; ne' Monasteri ove esigevasi una somma, che dicevasi dote, una tale prestazione di dote, non risolvevasi, com' egli vuole, in un positivo contratto vitalizio; ma piuttosto in un vero contratto di società. Imperciocchè dal momento, che la somma pecuniaria passava in potere del Monastero, e val quanto dire, dal momento, ch' avea fatta professione la Monaca, entrava a parte dell' amministrazione dei beni, così, che nè la sua dote, nè quella delle altre alienare non si potevano senza il suo consenso unito a quel della Chiesa. E per questo appunto dicevasi dote ad imitazione di quelle, che portano al marito le mo-

gli ; le quali non solo entrano a parte de' beni , e dell' amministrazione della famiglia ; ma benchè l' amministrazion della dote sia presso al marito , pure e i suoi beni vi restano ipotecati , e non può disporne senza il consenso della consorte. Con questa condizione si sono rinchiuse nel Monartero , con questa han rinunziato ai diritti della casa paterna , e questa condizione è stata dalla Legge riconosciuta , e sanzionata dalla legge , la quale non ha più dirito alcuno di violarla.

23. Ma poichè la Nazione secondo lui , *può e deve avvocare a se i beni de' Collegj*: Su via gli avvochi ; pure . E poichè cotesti Collegj hanno de' fondi considerabili in quasi tutta l' Europa, si faccia avvanti la Nazione a dimandarli. Sentirà a rispondersi da tutte le parti , che non la conoscon per nulla ; e vuol dire , che non può giustamente , nè deve avvocare a se detti beni . Nè già io parlo de' beni de Collegj soppressi così che considerare si possano come giacenti . E' un gran male anche questo , ma non ne parlo , per ora . Parlo dei beni de' Collegj, che ancora esistono , e che le Nazioni straniere non pagano , se non agli individui , che li compongono , anzi pagano agl' individui de' Collegj , che più non esistono ; con che danno a conoscer col fatto , ch' è una vera sciocchezá quella , che va ripetendo ad ogni tratto , cioè , *che sciolta l' unione cessa d' esistere il padrone, che possedeva , e i beni restan giocenti , e abbandonati* . Pur troppo vi sono tanti Monasteri , e Conventi , che più non esistono ; eppure i monti di Napoli , di Vienna di Roma pagano ancora agl' individui di essi colla sicurezza , che la Nazione perderà ogni cosa colla perdita degli individui e de' Conventi , e de' Monasteri soppressi.

24. E poi ha ancora il coraggio di doman-

darci n. 125. *che perde il membro di un Collegio, a cui la Nazione toglie la rappresentanza civile, e i fondi, che possedva in comune*? Doveva dimandare piuttosto, che perde la Nazione? E si sarebbe sentito a rispondere, tutti que' milioni, che possedevano i Collegj presso le straniere Nazioni,

25. Al contrario dimanderò a voi: Che ha guadagnato la Nazione, che un Monastero, il quale serviva ad asilo di tante Vergini Cristiane, sia divenuto il palazzo di nn solo Cittadino privato? Che ha guadagnato la Nazione, che questa o quella Chiesa sia divenuta una stalla, un magazzino, un teatro, e che un Convento, ch'era prima l' allogio di molte persone dedicate al servizio di Dio, e a vantaggio del Pubblico, sia divenuto il magnifico appartamento d' un solo Abate? Che han guadagnato i poveri, che assediare solevano le porte delle Monache e de' Frati, e da cui traevano il loro sostentamento tante bisognose famiglie? Vi dicano essi, che cosa ricavano dai nuovi Padroni de' Beni Ecclesiastici: non altro forse, che improperj e ripulse.

26. Ma poichè, dice, ch' *è più gravoso al Citt. particolare, che la Nazione disponga de' proprj di lui beni, di quello, che sia gravoso agli individui d'un Collegio, se disponga dei beni del corpo* (n. 124) Io chieggo a lui, e a voi, che ne avete fatto l'elogio, se le Monache, i Frati, sieno Cittadini particolari o universali, e qualora sieno, come sono, ugùali agli altri, portatevi ne' Monasteri, e ne' Chiostri, e vedrete tante povere donne, che vi portarono la loro dote, tanti vecchj Religiosi, che ne accrebbero l'entrate co' lor sudori, e consumarono la lor gioventù negli studj e ne' confessionali per servizio del popolo, in braccio alla miseria, e alla fame, e non avere talvolta con che ricoprirsi, mentre e spendono e

spandono allegramente de' beni loro tanti uomini, e tante donne, le quali non v'hanno dirítto, e altro merito che quello. . . ma lasciamo questo daparte, e proseguiamo la nostra risposta. Se tanta è la carità, che lo accende, perchè in vece di gettar via i denari per la distruzion delle Chiese, non gli ha versati in seno di tante povere vergognose famiglie? Del resto, ove la ragione dell'Ordine distributivo regoli a dovere i pubblici aggravj, o non sono gravosi a veruno, o lo sono a tutti egualmente, qualora sieno proporzionati alle forze, e alle facoltà di ciascuno.

27. Quindi qualora egli dice (n. 129.) *che i Beni de' Collegj Eccl. di lor natura, e per volontà de' donatori sono addetti ad usi pii e a sollievo de' poveri. e che nelle gravi miserie, e nelle pubbliche urgenze la Patria è un vero povero, anzi il povero, che merita i maggiori soccorsi*, o è ingannato o cerca d'ingannare chi legge. Le stesse autorità, che egli adduce, avrebbero dovuto illuminarlo.

28. *I Beni de' Collegj Ecclesiastici di lor natura, e per volontà dei donatori sono addetti ad usi pii:* e l'ordinata pietà incomincia da Dio, secondo il testo da lui citato di Sant' Ambrogio. E perchè dunque distrugger le Chiese, in cui si offerivano a Dio sacrificj accettevoli in G. C.? Perchè erigervi un Tempio a Scismatici, e destinarlo a un culto, che non può essere grato a Dio, perchè non viene dalla sua Chiesa, nè gli è offerito in ispirito di unione, e di pace? Perchè distruggere tanti luoghi sacri, in cui si cantavano e di e notte senza riposo le lodi del Signore, ed erano un asilo della virtù un luogo riservato a' coloro, che praticare volevano la parte più sublime dell' Evangelio per l'osservanza de' suoi consigli?

29. *Ei dice che i beni de' Collegj son destinati*

a sollievo dei poveri. Ma qual è la parte destinata al sollievo de' poveri ? Non i capitali o i fondi, che lasciarono alla Chiesa : ma secondo i Canoni della Santa Antichità, che tanto apprezzate ambidue, è la quarta parte dei frutti. E di questa quarta parte dei frutti nè i Donatori, nè l' Antichità, nè la Chiesa ha mai permesso, che se ne usurpassero l' amministrazione, e molto meno, che se gli appropriassero i Laici ; ma han voluto, che restasse presso del Clero fino a fulminare le più gravi censure contra coloro, che ardissero d' usurparli, o d' impedirne l' amministrazione a quelli, a cui *de jure* appartiene. I capitali poi, e i fondi tanto i Donatori, come la Chiesa hanno voluto, che restino inviolabili presso i Collegj.

3o Va avvanti con dire, *che nelle gravi miserie, e nelle pubbliche urgenze la Patria è un vero povero, anzi il povero, che merita maggiori soccorsi.*

31. Ma che intende egli per Patria ? Se si prenda in astratto, è *un ente ideale e metafisico, una persona fittizia che non ha diritto alla sua fisica esistenza, e conservazione*, come secondo lui non l' hanno i Collegj, e se non ha un tal diritto, molto meno ha diritto d' impadronirsi de' beni, che servono alla fisica esistenza degli individui de' Collegj.

32. *Nelle gravi miserie, e nelle pubbliche urgenze.* La Patria come corpo morale non ha nè miserie, nè urgenze, perchè non ha diritto alla propria fisica esistenza ; come non l' hanno i Collegj. La Patria come l' unione di tutti i Cittadini, ha, e può avere delle miserie, e delle pubbliche urgenze, ed ha colla dovuta proporzione gli stessi diritti, ch' han tutti i Collegj. Ora l' ordinata pietà verso la Patria. *Ordinata pietas in Patriam* esige, che coloro, i quali

ne furono la cagione, sieno i primi a sovvenirla, nè è giusto, che puniti ne vengano gli innocenti, perchè i rei si godano in pace il frutto delle loro iniquità.

33. *La Patria è un vero povero, anzi il povero, che merita i maggiori soccorsi.* Finchè vi sono di quelli, che spendono e spandono a spese della Patria, o tengono oziose delle somme considerabili di denaro; nò, la Patria considerata come l'unione de' Cittadini, non è un vero povero; e quand'anche si potesse dir tale, da chi merita i maggiori soccorsi? Da que', senza dubbio, che ne traggono i maggiori vantaggi, o che hanno maggiori somme oziose, e sono tenuti a servirla gratuitamente; e non si devono ridurre alla miseria, e alla fame gl'individui più benemeriti della Patria, per arricchire altri individui colle loro spoglie, e accrescerne l'ambizione, e il lusso.

34. E' degna delle politiche vostre osservazioni la definizione, che ci dà della Patria, dopo aver detto (n. 134) *Lasciamo una volta le prevenzioni e le parole vuote di senso, e seguitiamo l'amabile verità*. Costui adunque, che ci ha vendute finora delle parole vuote di senso, dal momento, che vuol seguire l'amabile verità, ci fa sapere — *che quando ci dice Patria; non intende un essere immaginario, non intende i bastioni e le mura; ma intende i Cittadini poveri, oppressi, ed infelici, che compongono uno Stato, che portano il peso delle sue circostanze violente, e de' suoi mali o pericoli.* La Patria adunque non è per lui che una moltitudine di miserabili; e per soccorrer costoro bisogna farne degli altri ancora più miserabili, come son gl'Individui dei Collegj. I ricchi intanto non entrano nella Patria, che per impinguarsi de' beni di questi infelici; i ricchi, che dovrebbero essere i primi a soccorrerli. E se egli in vece di

comprare de' Monasteri e delle Chiese per poi distruggerle, sparso avesse il denaro in seno de' Cittadini poveri, oppressi, infelici, anzi che meritarsi i rimproveri della Patria, n'avrebbe avute le benedizioni e gli encomj.

35. Oltre di che la Patria o i Cittadini poveri nulla profittano de' Beni Ecclesiastici passati nelle mani dei Laici. In fatti di tanti poveri, che assediavano i Conventi, e i Monasteri, non se ne vede più uno alle lor porte da che passarono nelle altrui mani. Eppure la destinazione generale, e intrinseca di detti beni, per servirmi delle sue parole, e la decisa volontà de' donatori dà ai poveri un vero diritto sulla quarta parte dei frutti, diritto, che gli accompagna in qualunque mano passino. Il dire poi, che l'alienazione di *detti fondi solleva in proporzione* tutti i Cittadini, e gli ajuta a poter sollevare i pesi straordinarj, è una vera illusione e impudenza. I Ricchi, secondo lui, non entrano nella Patria, e se vi entrano, esser devono i primi a portare i pubblici pesi, e non impinguarsi de' beni de' poveri. I poveri non possono essere obbligati a pagar quello, ch'essi non hanno.

36. Ma perchè possiate conoscer meglio la fallacia dell'essere ideale, e fittizio, su cui tutti si appoggiano i suoi pensieri, e che di continuo ripete, dovete distinguer due cose. 1. Che il diritto di possedere, o il giusto possesso dei beni nasce dalla determinata volontà di ritenere una cosa, come sua. 2. Che la persona morale riconosciuta ne' Tribunali, e ammessa a tutti gli effetti civili non è nè creata dalla Legge, nè dipende dalla materiale unione di molti individui sotto il medesimo tetto; ma nasce dall'unione della volontà degli individui dello stesso Collegio, i quali qualora concorrono nello stesso oggetto, si dicono costituire una sola persona, com'è una, riguardo

a quello, la lor volontà. Quindi ove il Collegio abbia a fare qualche atto giuridico, come sarebbe *ex. c.* l'istituzione d'un suo Procuratore, il Notaro non cerca nè l'essere fittizio, nè la creazion della legge, nè l'ammissione agli effetti civili; ma solo se vi concorrono due terze parti dei voti, o sia della volontà degli individui manifestata dai voti. L'unione adunque della volontà, e non la materiale unione dei Corpi è quella, che possede; ma per quanto la Nazione possa distruggere i Monasteri, e separar gl'individui, non può distruggere, nè separare le volontà. Dunque anche sciolta l'unione materiale degli individui resta sempre la persona morale, e 'l vero possessore dei beni. Ma tutti gl'individui de' Collegj han ritenuto, e ritengono una vera determinata volontà di ritenere i lor beni. Da questo ne siegue 1. Che i beni loro non furono, nè sono abbandonati e giacenti. 2. Che niuno ha potuto con questo titolo andarne al possesso. 3. Che niuno era obbligato a comprarli, come vorrebbe l'Autor de' Pensieri. 4. Che le compre fatte senza il consenso della Chiesa sono invalide e nulle.

37. Dopo di che poco importa, che *la Nazione* (n. 106.) *possa sciogliere tutti i Collegj di qualunque natura essi sieno, come può impedirne l'unione.* Voi, come Osservatore Politico, avrete osservato, io credo, quanto sia impolitico questo pensiero. Ne verrebbe da questo, che una gran Nazione potrebbe sciogliere tutte le Repubbliche, come poteva impedirne l'unione. Non si cerca quello, che possa, ma quello, che farsi deve. I Cittadini han diritto d'unirsi, purchè la loro unione non sia sospetta, nè pericolosa alla Patria; ma qualora si sono uniti, e si sono uniti pel pubblico bene col consenso della Nazione, questa non ha diritto di scioglierne l'unione a solo fine di avvocare a se i lor beni. Un dispo-

tismo di questa natura è ignoto a tutte le Nazioni civilizzate. Il provar poi, che la Nazione può sciogliere i Collegj, perchè si è fatto in Lombardia, sarebbe come un provare, che di una Chiesa si può farne un teatro, perchè così si è fatto in Milano. Non si tratta se si possa, ma se sia lecito il farlo; epperò cade ugualmente sotto questione, se le alienazioni, e le soppressioni fatte in Lombardia senza il consenso della Chiesa sieno legittime o nò.

38. Quindi qualora, ei dice, che non v' è *alcuna legge, che vieti alle Nazioni Sovrane alienare i pubblici fondi per il bene, e per la necessità dello Stato*, se per fondi pubblici intende i beni *Domaniali* destinati al mantenimento della corona e del trono: non credo che troverà molti, che glielo accordino, quando non vi concorra il consenso di tutto il Popolo. Ma siccome questo nulla ha che fare col nostro argomento, così poco m' importa d'accordarglielo. Se poi parla dei Beni Ecclesiastici, destinati al mantenimento de' Ministri, e alle spese del Culto; nego in prima, che dir si possano fondi pubblici, e poi rimetto e lui, e Voi alle Leggi Canoniche, di cui vi ho parlato nelle Lettere precedenti.

Vi auguro Salute e Fratellanza.

LETTERA IX.

Placito Apostolico , e Regio.

1. Tanta è l' esattezza , e la precision dell' Autore , che dopo averci parlato a lungo del Beneplacito Apostolico , dal n. 46 al 71 , vi torna sopra al n. 146 e 147. Prima però di metterlo in vista ci apre uno spettacolo affatto nuovo . S'apre d' improvviso la scena , ed ecco sulla cima d'una collina un magnifico casamento , che fu *già un Monastero , poi soppresso , poi destinato ad altri usi.* Un Casotto simile a quello del celebre Romanino ci apre la via agli interni appartamenti di esso. Ivi alcune piacevoli Cittadine rompono coll' acuta lor voce il muto silenzio , che vi regnava una volta , e involte in bianco velo , che le cuopre , senza coprirle s' affacciano a quando a quando dalle finestre , da cui prima non comparivano che vecchj Monaci in nere cocolle avviluppati. Si erge poco lontano un quadrato , e sopra di esso un ottogono. E' questo il Tempio , che l'interesse ha innalzato ad un culto , che non fu mai, nè è per essere il dominante della contrada . Si veggon da un lato alcuni archi rovinosi e cadenti , dall' altro una parete dipinta da cima a fondo, miseri avvanzi d' un Tempio , che l' antica Filosofia eretto aveva alla Divina Sapienza , e che la nuova ha distrutto. Havvi in mezzo un mucchio di rottami , e di sassi , su cui sta scritto : *Rovine di Capelle e di Altari , e di quanto dipinto avevano i migliori penelli della Città . E' questo il luogo destinato alla nuova rappresentanza.*

2. Ecco in fatti che vengon fuori (n. 47) e *Vescovi e Abati, che dissipano i beni della Chiesa per acquistar titoli e Signorie*; e si traggon dietro *(n. 48.) il treno immenso di cavalli e di servi, e il lusso scandaloso e profano, con cui escono in Pubblico.* Si veggono d'altra parte: e *l' Abate e il Vescovo divenuto Marchese e Conte, che fa magazzini e provviste, che assolda cavalli e fanti, e marcia alla lor testa in abbigliamento guerriero* (n. 49.) e vuol dire con elmo adorno d'un bel pennacchio in vece di mitra, colla corazza di fino acciajo impenetrabile in vece di rocchetto e di stola, con uno spadone lungo tre braccia in vece di pastorale, e in vece di sandali un bel pajo di valorosi stivali, unica abbondanza de' giorni nostri. Intanto di quà si vede uscire *una vita dissipata e vagabonda anteposta all' ozio tranquillo e alla vita studiosa del Monastero (n. 50.), il dispregio della Religione, lo sregolamento, i disordini, la confusion delle idee, la depravazion de' costumi, la non curanza dei Canoni, e delle pene spirituali, che non fanno impressione alcuna sopra di animi materiali e guerrieri.* (n. 51) Di là compariscono *i Romani Pontefici, che risentono anch' essi l' influenza della corruzione dei tempi (n. 52) I Conti, i Marchesi, i Potenti oppressori a vicenda, ed oppressi, che si compensano su i beni de' Vescovati e delle Chiese; i Sovrani, che li danno a soldati per premio, i Vescovi divenuti soldati, le Crociate, che accrescono i disordini, e in cui depredasi con sicurezza per esser martiri combattendo contro gli infedeli e gli eretici.* (n. 53) A compiere la scena si è dimenticato dei Padri del Conc. II. di Tours, che stanno cantando il Salm. 108., il quale incomincia -- *Laudem meam ne tacueris* -- contro a coloro, che ammoniti di abbandonare immediatamente i beni, che occupano de' Monasteri o de'

Frati, ricusan di farlo, come veder potete presso il Labb. Tom. VI. p. 545.

3. Frattanto si leva in alto *la Religione pura, e sublime di spirito, e si sottrae agli sguardi di una gran parte d' uomini stupidi e indisciplinati, che fanno consistere nell' esteriore tutta la loro pietà. Quindi la restituzione alle Chiese e a' Monasteri, le donazioni e i Legati*, pro redemptione Animæ, *divengon di moda, e sono la pietà dominante (n. 54) e quel, ch' è peggio, gli Ecclesiastici la promovon con forza, nè havvi alcuno, che gli ammonisca, che queste largizioni non sono la conversione del cuore, e non bastano ad ottenere la grazia* (n. 55.)

4. Ma. Possibile! Che la Religione di G. C. siasi ritirata per modo da non lasciarsi veder, che da pochi? Egli, che promise agli Apostoli, e in essi a lor successori di assisterli fino al fine de' secoli gli avrà poi abbandonati così, che più non distinguano i primi principj della lor fede, e che sieno sì poco curanti della lor greggia, che non l' avvisino delle perverse sue vie? Possibile! Che di tanti uomini grandi, che pur vi erano a que' tempi, niun l' ammonisca, che le largizioni alla Chiesa non sono la conversione del cuore? Del resto, le donazioni, e i legati *pro redemptione animae*, non son divenuti di moda nel tempo di cui parla, ma sono assai più antichi, come abbiamo diggià osservato. La fondazione poi delle Chiese, e la restituzione a' Monasterj, e può essere un atto del culto esteriore dovuto a Dio, che stà benissimo colla Religion pura, e sublime di spirito, e può essere un effetto della vera contrizione del cuore. Questa esige di sua natura il risarcimento del danno alla persona danneggiata, e ove questa si ignori; non è lecito all' ingiusto possessore di ritenersi l' altrui, ma le

Pie Opere, e i poveri della Città il vero padron rappresentano, e succedono ne' suoi diritti. Onde è falso, che vi mancasse a que' tempi, chi gli avesse avvertiti, che queste largizioni non erano la conversione del cuore; siccome è falso, che si lusingassero i Cristiani dopo una vita lasciva, e feroce di ottenere la salvezza con donare morendo quello, che abbandonare dovevano ad ogni patto. Così, benchè sia ora universale la compra, e la ritenzione de' beni Ecclesiastici, male si argomenterebbe da quì a cent'anni, che niuno avvisi i Fedeli, che devono restituirli. Vi son senza dubbio i Confessori, che ne li avvisano, ma la più parte vincer si lasciano dall' interesse.

5. Qualora poi egli aggiunge, che *insensibilmente si attaccò a questi beni donati pro pretio animae un idea di spirituale, e di Sacro, e si mirarono* come cose *divinizzate direbbe Mamachi* n. 56. Nò non è questo che direbbe Mamachi; ma direbbe invece, che beni donati *pro pretio animae* vuol dire lo stesso, che dice la Scritura in quelle parole *Eleemosina ab omni peccato, et a morte liberat*, direbbe, che si deve avere per questi beni quel riguardo medesimo, che si aveva nella Sinagoga di quelli, che a Dio si offerivano nel Tabernacolo, o nel Tempio, direbbe, che son fuori del commercio umano in quanto, che sono esenti dalle disposizioni, e dalle amministrazioni dei Laici secondo la dottrina del Conc. V. Lateranese cap. IX. Tutto questo direbbe Mamachi, e forse come qualificatore del Sant. Offizio troverebbe qualche espression temeraria, scandalosa *sapiens haeresim, piarum aurium offensiva* in quelle parole: *Questi erano a' que' tempi tanti grossolani passaporti per il Cielo, e questi beni divenivano tante espiazioni dei molti delitti*, e perciò cose *rispettabili e sacre* n. 57.

Ma non è mio impegno d' assumerne la difesa. E' facile parlar male di chi non ascolta, che se fosse ancora tra vivi non avrebbe forse tardato a rispondergli per le rime. Osserverò solamente per sua gloria, che non v' e cosa detta contra di lui, tanto in questo luogo, quanto nella lunga nota apposta al n. 74., che non vada a ferire direttamente, quelle parole del Signor nel Levitico cap. 27. *Omne quod Dominio consecratnr sive homo fuerit, sive animal, sive ager non vendetur nec redimi poterit. Quidquid semel fuerit consecratum Sanctum Sanctorum erit Domino.*

6. A tutto questo risponderà in mia vece l' Autor dell' Opuscolo *La Vérité réconnue*, Stampato in Parigi l' anno 1792.

„ Mal grado le vostre minaccie, e il furore de vostri satelliti, non temeremo di dirvi, che usurpando i nostri beni avete violata la giustizia, e vi siete resi rei di sacrilegio. Noi ve lo proveremo dietro tutte le nozioni del giusto, e dell' ingiusto; ve lo attesteremo dietro tutte le clausole, che troverete espresse negli atti delle donazioni fatte alla Chiesa, e dietro la famosa richiesta fatta da' Signori a Carlo M. l' anno 803. Noi sappiamo, dicono questi uomini Religiosi, che i beni della Chiesa, son beni sacri, sono l' obblazion de' Fedeli, e la redenzion de' peccati. Colui si rende reo di sacrilegio, che pretende di ususparli: perchè chiunque di noi dà dei beni alla Chiesa, è a Dio, che li dona: fa uno, scritto, e ponendolo sull' altare, o tenendolo in mano, egli dice a Sacerdoti o supperiori del luogo: Io offro, e consacro a Dio i beni segnati in questo scritto, per la remissione de' miei peccati, per essere impiegati a servizio di Dio, al nutrimento dei poveri, e de chierici. Se alcuno porta via questi beni sarà colpevole di sacrilegio, e ne renderà un conto rigoroso al Tribunale di Dio,

tale è il punto di vista sotto di cui riguardati si sono in ogni tempo i beni della Chiesa. Noi ve l' attestiamo dietro i testimonj degli Autori più celebri . I beni della Chiesa son consecrati a Dio ,dice il Fleury , non havvi alcuno , che ne sia proprietario , nè che possa disporne altrimenti da quello , ch' è ordinato dai Canoni, senza commettere un sacrilegio . Si può paragonare la proprietà de beni della Chiesa dice *M. Boucher d' Argis* a una proprietà gravata di sostituzione all'infinito. La Chiesa ha la proprietà de' suoi beni , e i Titolati ne han l'usofrutto: sono inalienabili di lor natura . La giurisprudenza civile , e canonica si accordano su questo punto . Di là tanti Canoni de' Concilj , tanti rescritti degli Imperatori , tanti Capitolari dei nostri Rè, che trattano di sacrilegi coloro , che osano toccar questi beni , *Non licet cuique nec Papae , praedium Ecclesiae alienare aliquando pro aliqua necessitate.* I Beni dati alla Chiesa han contratta una nuova natura , son consecrati a Dio , sono divenuti il suo patrimonio , e questo nuovo stato imprime loro un carattere di Santità e immutabilità di maniera , che non possono più rientrare nel commercio della vita , nè essere impiegati in usi profani senza sacrilegio .

Se queste autorità non vi persuadono leggete la Scrittura e voi vedrete Levit. cap. 27. *Omne quod Domino consecratur , sive homo fuerit , sive animal sive ager, non vendetur nec redimi poterit . Quidquid semel fuerit consecratum Sanctum Sanctorum erit Domino.* Se malgrado l' autorità di Dio voi siete cosi empj da dubitarne ancora , leggete la storia di tutti i Popoli , e vi sfidiamo di trovarne un solo , che v' abbia dato l' esempio colpevole di una ingiustizia così ributtante , com' è la vostra . Voi vedrete al contrario , che i Gentili , i Giudei , i Romani , i

Barbari guidati dall' istinto della natura, e dai lumi della ragione, han riconosciuto, che i Ministri della Religione non possono essere disturbati dal godimento dei beni, ch' erano stati consecrati al culto della Divinità. Vedrete, che questi Popoli avevano tanto rispetto pe' beni di tal natura, che gli esentarono anche da ogni sorte di tributo. Il capo 47. del Genesi v' insegnerà, che le terre d' Egitto pagavano il quinto dell' entrata al Sovrano; e quelle de' Sacerdoti ne erano esenti.

Per giustificare la vostra condotta a nostro riguardo; dite, che la Chiesa è nello stato, ma ne siegue forse da questo, che i dirittì della Chiesa non debbano essere rispettati? Non sarà nello stato, che per essere oppressa? Anche voi siete nello stato, ma vorreste, che alcuno ne inferisse da questo, che non avete diritto alcuno ai vostri beni, all' onore alla vita? La Chiesa è nello stato. Senza dubbio, che vi è quanto al temporale. Vi è per procurargli de' vantaggi di gran lunga superiori a quelli, ch' ella tiene da lui; ma non è nello stato per esser la vittima dell' ingiustizia e della tirannia più odiosa.

Dite, che dotata dalla Nazione non ha diritto di lamentarsene: Ma dove avete veduto, che sia permesso di attentare alle proprietà? Che direste se la Nazione vi portasse via i vostri beni sotto pretesto di salariarvi a suo talento? Trovereste questa condotta assai giusta? E sareste gli Apologisti di questa nuova indipendenza, che la legge del più forte vorrebbe imporvi? Uomini crudeli e senza fede! Non fate dunque agli altri quello, che non vorreste fosse fatto a voi.

Ci porterete l' esempio di Diocleziano, di Niceforo, e di altri usurpatori di cotal genere? Direte, che se questi Principi si sono arrogati il diritto di spogliare il Clero de' loro Tempj, una

gran Nazione può farlo a più giusto titolo? Ma ove avete veduto che sia lecito abusarsi della sua potenza e imitare gli scelerati ne' delitti, di cui si son resi colpevoli? Ove avete veduto, che poichè v' ebbero de' tiranni, e de' ladri, bisogna esserlo ancora noi? Leggete l' Istoria, e vedrete, che Massenzio benchè Pagano, restituì alla Chiesa Romana tutto ciò, che rapito le avevano i suoi predecessori. Vedrete, che il gran Costantino, e Licinio rispettavano in maniera le proprietà della Chiesa, che le esentarono da tutte le imposizioni pubbliche, e accordaron loro gli stessi privilegj, e la stessa esenzione, che alle terre di loro spettanza. *Praeter privatas res nostras et Ecclesias Catholicas omnes pensitare debebunt.*

Per ricoprire la vostra ingiustizia cercate voi di spandere delle nuvole sulla legittimità de' nostri possessi, e dite, che per arricchire le rispettive lor Chiese si abusarono della debolezza, e dello zelo mal inteso de' fedeli. Leggete le istorie, e vi troverete la falsità di queste vostre grossolane imputazioni, che voi ci fate. Vi troverete, che dopo averci fatta la pittura di tutti i doni fatti da San Germano al Vescovato d' Auxerre M. Fleury aggiunge queste parole degne di essere rimarcate. — Si può giudicare da questo esempio e da altri simili, che i gran beni di molte Chiese, vengono dalla liberalità de' lor Vescovi.

Eccovi senza dubbio quanto basta per convincere delle persone ragionevoli. Ma per voi? Per voi tutto ciò, che non quadra colle vostre idee è falso e sospetto. Vi si oppone la Scrittura, e voi non le credete. L' istoria, e la disprezzate. I Concilj, e li rigettate. Fate anche di più. Dite, che non devono ammettersi, perchè noi vi siamo giudici, e parte: e se ne citate l' autorità, nol fate, che dopo averla troncata; e colla menzogna sulle labbra, avete l' impudenza di dire al Pub-

blico, che voi rispettate la Religione. Questo indegno procedere non ci sorprende punto. L'ignoranza non arrossisce di nulla, e l'empietà si persuade facilmente, ch'ella può tutto.

Ma sappiate, che il fine è simile alle opere; se non rendete a Cesare quel, ch'è di Cesare; a Dio quel, ch'è di Dio, voi vomiterete colla vostr'anima rea le ricchezze, che avrete divorate. Il Signore le strapperà dalle vostre viscere di ferro, e abbandonati al supplizio, che vi aspetta, saprete allora, che i sofismi non son ragioni. "

7. Questo lungo tratto di un'Opera resa pubblica in faccia a Parigi è ben più autorevole, e più sensato del voto de' quattro Avvocati, ch'egli ci oppone. Questo esser dovrìa per più giorni l'oggetto delle più serie meditazioni di tutti quelli, ch'ebbero parte o coll'opera o col consiglio nell'alienazione de'Beni Ecclesiastici; e di quello principalmente, che l'ha autorizzata coi suoi Pensieri.

8. Ma per tener dietro a lui, veggo di essermi allontanato di troppo dal mio proposito, ch'era di parlarvi del *Beneplacito Apostolico*. Questo altro non è che il consenso e l'autorità della Chiesa per la legittima alienazione de' suoi beni; ed è così antico come è antica la Chiesa. Abbiamo di già veduto, che i Padri del Concilio *Palmare* rigettarono come contraria alla dottrina dei Padri la legge del Re Odoacre, che pretendeva di vietare l'alienazione dei beni della Chiesa, e la rigettarono perchè non era munita del Beneplacito Apostolico, ossia della sottoscrizione del Papa. Abbiamo veduto anche dal Concilio di Agde, che l'alienazione dei beni era invalida e nulla senza il Beneplacito, che allora la Chiesa esercitava per mezzo del Vescovo del luogo, e di alcuni altri comprovinciali o vicini. Anzi egli stesso ci accorda, che fino ai tempi dell'Imperator Giusti-

niano, e vuol dire fino verso la metà del VI. secolo la Chiesa di Roma, e le altre Chiese di Occidente erano in possesso di alienare i loro beni stabili col consenso del Clero. E benchè Giustiniano abbia preteso di estendere a tutta la Chiesa le leggi, che fatte aveva per quella di Costantinopoli, non è credibile che il Papa, e gli altri Vescovi ne abbian fatto alcun conto, sì perchè ha preteso di estendere le sue leggi oltre i confini del suo Impero, sì perchè era ferma nella Chiesa e stabile la massima ricevuta dai Padri antichi, che la podestà secolare non deve ingerirsi per verun modo negli affari temporali della Chiesa, e nella sua disciplina, siccome la Chiesa non deve ingerirsi negli affari temporali della podestà secolare. Io non ne voglio altri testimonj, che i centoquindici Vescovi del Concilio *Palmare* uniti a Simmaco Romano Pontefice, come potete vedere: Lett. III. n. 25.

9. Questo suo diritto di non permettere l'alienazione de' suoi beni senza il suo beneplacito, l'avea di già manifestato la Chiesa nel Concilio di Calcedonia, com'è palese dal Canone sovracitato, e lo ha dichiarato di nuovo nel IV. Concilio Lateranense dell'anno 1215, in cui la Chiesa ristrinse il diritto, che fino allora conservato avevano i Vescovi di alienare i beni delle lor Chiese; e volle, che ove il tempo, e il luogo lo permettessero, ne fosse prima inteso il Sommo Pontefice, per metter freno alle capricciose, e arbitrarie alienazioni di alcuni; e finalmente nel Concilio Lateranense V. riservò al solo Pontefice il diritto di accordare il suo beneplacito per l'alienazione de' beni; e forse non fu senza il consenso de' Vescovi, e senza una savia economia una tale disposizione; perchè così si esimevano dalla odiosità dei Laici, se avessero negata loro la facoltà di alienare i Beni Ecclesiastici delle

lor Chiese, e rendevasi più difficile ai Laici l' ottenere il permesso di spogliare le Chiese de' loro beni.

10. In vista di tanti, e così autentici documenti, che ci additano la vera origine, le vicende, i progressi dell' *Apostolico Beneplacito* bisogna ben essere ignorante del tutto per credere ai sogni e ai pensieri dell' Autore, che lo fa nascere dalla ignoranza e della incuria dei Principi sull' *amministrazione dei beni, sull' esteriore regolamento disciplinare* (n. 57. 58. 59) *e dallo scisma funesto si lungo, e terribile; quando tre Papi contrastavano della Sede di Pietro, e vuol dire nel Secolo* 14. A questo tempo dee riferirsi piuttosto l' origine del regio placito.

11. Da' medesimi autentici documenti, che vi ho allegati in altra mia, avrete, io m' immagino, conosciuto abbastanza, quanto sia falso ciò, che con tanta franchezza asserisce. I. *Che i Papi sieno entrati per via di fatto in possesso di autorizzare o proibire le alienazioni dei beni, e che in seguito l' abbiano pretesa come cosa di competenza Ecclesiastica*, come se veramente nol fosse. II. Che sebbene le podestà temporali *abbiano annullate e vietate le alienazioni de' beni dati a Collegj Ecclesiastici*; pure la Chiesa di Roma, che è la madre, e la maestra delle altre, non ha mai riconosciuta ne' Secolari una tale autorità, com' è palese da tutto il fatto del Concilio Palmare, e dalle risposte dei Vescovi, che vi eran presenti: e se pure ha addottate talvolta le Leggi de' Principi Secolari, come ha fatto il Papa Gregorio di quelle di Leone, e d' Antemio, le ha fatte sue, ammettendole nel suo Codice, e dando loro l' autorità, che non avevano III. Che il Beneplacito Apostolico non è una dichiara dei casi, in cui ha luogo la dispensa accordata dalla Legge Civile, e abban-

donata dal Principe alla custodia, e alla ispezione del Papa; ma un vero permesso, che dà il Papa a nome della Chiesa di alienare i suoi beni per pubblico bene temporale dei Popoli.

12. Non è certamente così antica l' origine del *Regio Placet*. Ne' tre primi secoli della Chiesa voi non troverete in vece che il *Regio displicet*. Gesù Cristo nel mandare gli Apostoli a predicare al Mondo tutto il suo Evangelio, e vuol dire a rovesciare tutto l' ordine della Religione, che dominava, non li mandò a prender prima il *regio placet*. Gli Apostoli stabilirono in tutto il mondo contro il *regio placet* le Chiese, e così fecero in seguito i successori dell' Apostolo Pietro. Le Chiese di Gerusalemme, d' Antiochia, di Roma, di Efeso, di Corinto, di Marsiglia, di Lione ec. furono stabilite contro l' espressa volontà de' Sovrani. I Concilj e i Padri, che vennero in seguito in tempo degl' Imperatori Cristiani, si protestarono, che non riconoscevano in questo alcuna autorità temporale, a cui appartiene di ubbidire, e non di comandar nella Chiesa. Fino a tutto il secolo decimo quarto non si trova menzione di questo Placito regio. Il Concilio IV. di Laterano dichiara abbastanza, che nol riconosce, e lo stesso Van-Espen impegnato a dimostrarne l'antichità non ne presenta alcun documento, che sia anteriore al 1400.

13. Questo vuol dire, che le alienazioni dei Beni Ecclesiastici si son fatte per quattordici secoli senza il *regio placet*; ma non mai senza il Beneplacito Apostolico, o sia senza il consenso, e l' autorità della Chiesa. E che se la Chiesa ne' secoli a noi più vicini ha acconsentito, che vi concorra l' autorità del Sovrano, lo ha fatto per degni motivi; ma non gli ha permesso giammai, che ne disponga senza il suo consenso a riserva dei casi, che vi ho di già indicati.

14. Non vorrei però che indi ne inferiste, ch' io sia contrario al *Regio placet*. Dico, che non è necessario, perchè G. Cristo e gli Apostoli non ne han fatto uso nella predicazion del Vangelo, e nella distribuzione delle Diocesi; perchè la Chiesa di Roma per consenso dello stesso Autor de' Pensieri non lo ha riconosciuto fino a' tempi dell' Imperator Giustiniano, e perchè fino al secolo XIV. non se ne trova alcun autentico documento, ma dico che è conveniente per impedire i disordini, che nascer potrebbero nello Stato per la malizia degli uomini, e per gl' impegni di gente, che pescano volentieri nel torbido. Vedo i Canoni, e i costumi dell' antica Chiesa; ma non pretendo di accusar la presente: se ora acconsente, che non abbiano esecuzion le sue leggi, o i suoi diritti senza il consenso, delle podestà secolari. Anzi siccome son di parere, che le due Autorità Ecclesiastica, e Civile devono operar di concerto pel bene spirituale dei Popoli, così son di parere, che il *Regio Placet*, e il *Beneplacito Apostolico* devono operar di concerto nella conservazione, o alienazione dei beni Ecclesiastici.

15. Riduciamo ancor noi per precisione maggiore a compendio le massime esposte. Il Beneplacito Apostolico è il consenso della Chiesa per l' alienazion de' suoi beni. Questa si è eseguita per 14 Secoli senza il *Regio Placet*. Dunque non è di competenza Civile. *Ecco una prima verità* n. 69.

16. Il Beneplacito Apostolico, non solo non è stato sostituito alle dispense concedute dalla Civile Autorità, ma riguardò sempre l' alienazion de' suoi beni fatta senza di lei. Dunque non rignarda solo l' alienazion de' *privati*, ma quelle ancor *de' Governi fatte per interesse comune*, e la pratica de' passati Governi il dimostra. *Ecco una secouda verità* (n. 70.)

17. Le censure de' Concilj contro chi aliena o si apropria i beni di Chiesa riguardano anche le alienazioni fatte da' Potentati, a riserva de casi, che non ammettono dilazione per chiederne il necessario consenso. Dunque non riguardano solo le alienazioni arbitrarie *de' privati*, *o de' Principi considerati, come usurpatori privati*; ma quelle riguardano, che fatte sono senza il consenso, e contra il voler della Chiesa da qualunque anche *Sovrana Autorità*. *Ecco una terza verità*. (n. 71.)

18. E' mirabile lo zelo, che spiega su questo punto delle censure al n. 147. Egli chiama *ignorante e furioso* chiunque ardisse di mettere in vista del Popolo le censure, con cui proibisce la Chiesa l' usurpazion de suoi beni; e anima il Governo a punirlo come *disturbatore sedizioso, e imbecille della pubblica tranquillità, e confidenza è come un nemico sacrilego della Religione, e della pietà*. Ma io senza punto temere nè di turbare la pubblica tranquillità, nè d' incorrere l'indignazione del presente Governo, che rispetto, e venero al par di lui; non ho avuto difficoltà di mettergli in vista, e le Leggi dei Principi, e i Canoni de' Concilj, che tutti obbligano i Cristiani, affinchè, (giacchè al fatto non v' è consiglio) pensi almeno sull' esempio del primo Console a cercar que' rimedj, che stimerà più opportuni. Del resto non è nè il il Popolo, nè il Governo, ma egli, che teme di vedersi mettere in vista quelle censure, che intimano i Concilj a coloro, i quali o riducono i Monasteri ad abitazioni de' Secolari, o distrugon le Chiese, e le destinano in parte a un culto superstizioso, e vietato. Nulla vi dico di quelle parole *di nemico sacrilego della Religione e della pietà*. Ognuno può giudicarne da se medesimo.

19. Io non ho il bene di conoscere neppur di veduta nè l' Autor de' *Pensieri*, nè la persona rispettabile per cui gli ha scritti, e che *sebbene capace di giudicare da se pure volle per delicatezza maggiore anche l' altrui sentimento*; *altrimenti vorrei dirle*, ch' era meglio, ch' esaminasse da se la capacità, e i diritti, che hanno gli Ecclesiastici di possedere, tanto più, che mi vien detto, che non gli mancano nè talenti, nè lumi per farlo a dovere: e quel ch' è più, un fondo di Cristiana pietà, ch' è il primo mobile necessario in questo genere di questioni. Così risparmiati ci avrebbe tanti erronei pensieri, *quanti per amore del vero, e pel desiderio di prestarsi alle sue istanze* (pag. 4.) ne ha uniti insieme l'Autore di essi, il quale non vi si sarebbe riscaldata in maniera la fantasia fino a rovinar se medesmo e i suoi affari, e a dare alla Patria l' esempio, che gli rimprovera a ragione il dotto Autore di *Paralogismi Volgari* usciti in questi giorni in Foglino dai Torchj del Tommassini, e ch' egli durerà fatica a cancellare dall' animo de' Cittadini, quand' anche i suoi pensieri si convertissero in tante lagrime. Finalmente, se mi permettete il dirvelo, risparmiato avrebbe anche a voi il rossore di farne un giudizio così insensato. Vi auguro per l' ultima volta Salute e Frattelanza,

CONCLUSIONE

Dopo di tutto questo non saravvi, io credo, chi non reputi necessario il Concordato, o il consenso, e l' autorità della Chiesa a render valida la vendita, e l' alienazion de' suoi beni. Le leggi tutte e divine ed umane, come veduto abbiamo finora, gliene assicurano la proprietà. Gli stessi Imperatori Pagani la riconobbero, ordinando la restituzione dei beni rapiti alla Chiesa; benchè passati fossero in potere del Fisco. Ella considerò coloro come Scismatici, che ubbidirono a Diocleziano, consegnando i suoi vasi. Il Cielo stesso l' ha confermato co' suoi castighi. Costantino Porfirogenito nell' atto di rivocare la legge di Foca, che rapiva alla Chiesa i suoi beni, attesta, che all' osservanza di essa attribuirsi dovevano tutti i mali, che a que' giorni versati si erano sopra la terra. *Ex quo enim haec lex observata est nihil boni penitus in hodierum diem vitae nostrae occurrit; sed contra nullum penitus calamitatis genus defuit.*

Carlo Magno da lunga esperienza convinto assicura, che molti Rè, e Regni precipitarono per avere spogliate le Chiese, e assegnati a' soldati i lor beni. *Novimus multa regna, et reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias expoliaverunt resque earum vastaverunt . . . et pugnantibus dederunt ap: Ballut. lib. 1. cap.* 3.

Il pretesto de' beni abbandonati e giacenti, che si è messo in campo è troppo ridicolo, sicchè possa capacitare degli uomini ragionevoli. L'uso dell'alto dominio, che solo può aver luogo in quest'affare dimostra necessario il convegno. Tutti i Pubblicisti, e lo stesso Vattel da lui citato insegnano, che qualora il Sovrano in virtù del suo dominio eminente dispone dei beni d'una Comunità o de' particolari, l'alienazione è valida; *ma la giustizia* esige, che la Comunità e i particolari sieno indennizzati dall' Erario pubblico, e se questo non è in istato di farlo, tutti tenuti sono a concorrervi. *Droit de Gens liv. 1. c. 22. §. 243.* Onde tutto ci porta a questo bivio, o di restituire alla Chiesa i suoi beni, o di ottenere da essa il permesso di ritenerli, e per conseguenza tutto dimostra la necessità di un convegno. Questo per altro sarebbe nullo, se non avesse per base il congruo sostentamento degli Individui Ecclesiastici. La Chiesa, che accorda al Papa l'autorità di disporre per motivi di somma importanza, e d'alienare i suoi beni, non gli accorda la facoltà di condannarli alla mendicità e alla fame. Per quel, che riguarda la fisica lor sussistenza hanno gli Individui Ecclesiastici un diritto sopra i lor beni, che l' Autor de' Pensieri, chiama a ragione un diritto naturale, indipendente, inalienabile, anteriore ad ogni legge, e ad ogni convegno.

Intorno a questo però non vorrei che alcuno facesse illusione a se stesso. Tre cose considerare si devono in questo affare: La restituzione dei

beni, l' assoluzione dalle censure, la remissione del peccato, che i Concilj suppongono in quelli, che si appropriano, o ritengono contro sua voglia i beni della Chiesa. Il Concordato non si estende che alle due prime, perchè non opera, che nel foro esterno. Per la terza convien ricorrere al dolore, al pianto, e alla necessaria soddisfazione nel tribunale di penitenza. Lascio ad altri il decidere se tutti quelli, che hanno, o ritengono i beni della Chiesa sieno rei avvanti a Dio di mortale peccato. E' questo un giudizio riservato a' Confessori. Dico bene, che è assai difficile di esimerne quelli, che hanno voluto, e promosso, e concorso allo spoglio, e all'alienazion dei beni della Chiesa, o che non sentono altro linguaggio, che quello dell' interesse, e di proseguire a ritenerli, anche contro il suo consenso. In tal caso devono ricordarsi di quel detto di Sant' Agostino — *Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum* — e che la sincera volontà di restituire l' altrui è intrinseca alla remission della colpa.

INDICE

Ai Leggitori - - - - - - - - Pag. 3.

Lettera I. *Risposta all' Articolo inserito contro il Rimedio ec. nella Gazzetta l' Osservatore Politico* - - - - „ 7.

Lettera II. *I Corpi Morali, o Collegj non furono immaginati, nè creati da alcuna Legge, nè ebbero da essa i loro diritti.* - - - - - - - - „ 24.

Lettera III. *Differenza de' Collegj Cristiani da que' de' Gentili. I diritti degli Ecclesiastici non sono puramente spirituali. Non fu Costantino, che accordò loro il diritto di possedere.* - - - - - - - - „ 42.

Lettera IV. *Leggi Civili dei principj relative ai Beni, e alle facoltà della Chiesa.* - - - - - - - - - „ 61.

Note - - - - - - - - - - - - „ 72.

Lettera V. *Leggi e Canoni de' Concilj relative alla vendita e all' alienazioni de' Beni Ecclesiastici* - - „ 76.

Note - - - - - - - - - - - - „ 86.

Lettera VI. *La Chiesa e non i Collegj è la vera Proprietaria dei Beni, e questi esser non possono giammai abbandonati e giacenti* - - - „ 88.

Lettera VII. *Le Chiese, e i Collegj Ecclesiastici non possedono per diritto umano, e Civile i loro Beni.* - „ 100.

Lettera VIII *La Chiesa ha sempre soccorso, e vuol soccorrere i Popoli ne' bisogni; ma non vuole, che alcuno si usurpi i suoi Beni.* - - - - „ 112.

Lettera IX. *Placito Apostolico, e Regio* „ 133.

Conclusione - - - - - - - - „ 148.

Pag.	Lin.	Errori	Correzioni
29.	14.	Acterem	*Actorem*
32.	25.	a risetva	*a riserva.*
38.	6.	ranpresentanza	*rappresentanza*
49.	7.	ispiritati	*ispirati .*
52.	22.	non avrebbero	*non avrebbe*
59.	27.	Laici	*Laicis .*
69.	37.	interamense	*interamente .*
88.	2.	Potentatum	*Potentatuum*
ivi	10.	sequesteati	*sequestrati*
120.	12.	Leteranense	*Lateranense*
137.	9.	Dominio :	*Domino .*

Alcune altre piccole scorrezioni si lasciano al discernimento del benigno lettore.

3856818

Digitized by Google